



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 162

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 7 novembre 2023

## I N D I C E

### Giunte

Regolamento:

*Plenaria* (\*)

### Comitati

Per la legislazione:

*Plenaria* . . . . . Pag. 5

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

*Plenaria* . . . . . Pag. 11

5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V (Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):

*Plenaria* . . . . . » 13

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 17

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 21

*Plenaria (notturna)* (\*)

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Giunta per il Regolamento e della Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 162° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 novembre 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag.	44
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	53
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	66
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	69
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	617
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)</i> . . . . .	»	648
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	648
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	655
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	666
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	676
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	686

### Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag.	694
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	699
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione del- l'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Eu- ropol, di controllo e vigilanza in materia di immigra- zione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	705
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	707

**Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 709
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 709

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 711
---------------------------	-------

---

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**

**28ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATERA

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(825-A) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi**

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato, sottolineando l'importanza che i rilievi del Comitato siano formalizzati attraverso la presentazione di proposte emendative anche per i disegni di legge discussi dall'Assemblea.

Il PRESIDENTE, nel condividere l'osservazione, evidenzia l'esigenza di un maggiore coordinamento tra i lavori del Comitato e la fis-

sazione del termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge calendarizzati in Aula.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

#### *SUI LAVORI DEL COMITATO*

Il PRESIDENTE sottopone all'attenzione del Comitato una proposta di indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa e finalizzata all'elaborazione di proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, da svolgere congiuntamente con il Comitato per la legislazione della Camera una volta acquisita l'autorizzazione da parte del Presidente del Senato. L'indagine avrà ad oggetto, innanzitutto, alcune tendenze ormai consolidate in tema di decretazione d'urgenza, in particolare la confluenza del testo di un decreto-legge in un altro successivo ancora in corso di conversione, la modifica esplicita da parte di un decreto-legge del testo di un precedente decreto anch'esso ancora in corso di conversione e i decreti-legge a contenuto multisetoriale, nonché le disfunzioni dell'*iter* di conversione. Potranno, inoltre, essere analizzate tutte le anomalie che compromettono non solo la coerenza, la chiarezza e la precisione, ma anche l'efficacia e l'effettività delle norme, quali la redazione dei testi normativi carente sul piano strutturale e lessicale e l'applicazione ancora molto limitata dell'analisi di impatto e degli altri strumenti per la qualità della regolazione.

Sulla proposta di indagine conoscitiva conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 927**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il disegno di legge reca interventi nell'ambito delle politiche di coesione, nell'ottica di promuovere il superamento del divario economico e sociale delle aree territoriali del Mezzogiorno, e misure in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e per la realizzazione di strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita agli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 del disegno di legge sono state trasmesse in data 13 ottobre 2023, unitamente alla dichiarazione di esenzione riferita agli articoli da 1 a 13 e 18;

con particolare riferimento al complesso delle disposizioni relative alla istituzione della Zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno recate dal capo III, il decreto non prevede una relazione che dia conto dell'impatto economico e sociale complessivo degli interventi realizzati grazie alla istituzione di tale ZES;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento a una pluralità di esigenze;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, appare complessivamente rispettata la *ratio* unitaria del provvedimento, che contiene disposizioni coerenti con gli ambiti materiali descritti nel titolo;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene opportuna una rendicontazione strategica dei risultati conseguiti, che evidenzii l'impatto economico e sociale dell'istituzione della ZES per il Mezzogiorno;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 825-A**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

l'articolo 1 intende consentire l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, in scadenza il 27 novembre 2023;

l'articolo 2 rinnova la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, prevista dall'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, scaduta il 28 agosto 2023;

l'articolo 3 estende al 25 agosto 2024 il termine della delega di cui all'articolo 26, comma 4, della legge n. 118 del 2022 per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea; sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

il disegno di legge in esame è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

in relazione all'articolo 1, che estende di dodici mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, si ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione della delega, al fine di evidenziare se esistono criticità riferibili alle previsioni di delega o alla sua fase di attuazione;

con riferimento all'articolo 2 che estende di ventiquattro mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, si ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa le motivazioni che portano a determinare in complessivi tre anni il termine di adozione di uno o più decreti legislativi in luogo degli originari dodici mesi e circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione della delega, al fine di identificare criticità riferibili alle previsioni di delega o relative alla fase di attuazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

*con riguardo all'omogeneità di contenuto,*

le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 non risultano omogenee per materia, né tra loro, né con quelle recate dall'articolo 3;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

al fine di individuare principi e criteri direttivi della relativa delega legislativa, l'articolo 2 rinvia alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022. Sarebbe stato preferibile riportare *ex novo* tali principi e criteri direttivi, evitandone il richiamo *per relationem* a una delega scaduta;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

l'oggetto della disposizione introdotta dall'articolo 1 non coincide con quello del disegno di legge, né con quello della rubrica dello stesso articolo. Sarebbe stato preferibile riformularla come segue: « Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di attività sindacale tra militari »;

la rubrica dell'articolo 3 non chiarisce i contenuti della disposizione che si intende introdurre e sarebbe stato preferibile riformularla come segue: « Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di fonti energetiche rinnovabili »;

sarebbe stato opportuno riformulare il titolo del disegno di legge, coerentemente con il suo contenuto, come segue: « Disposizioni in materia di termini legislativi per l'esercizio delle deleghe relative all'attività di carattere sindacale tra militari, per la revisione dello strumento nazionale militare nonché in materia di fonti energetiche rinnovabili »;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

in relazione agli articoli 1 e 2, si chiede di acquisire elementi informativi circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione delle deleghe e i criteri di determinazione dei nuovi termini di delega;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla omogeneità dei contenuti, alla formulazione tecnica dell'atto legislativo e alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

richiama le considerazioni esposte in premessa.

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**IV (Difesa)**

della Camera dei deputati

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera*  
MINARDO

*Interviene il ministro della difesa Crosetto.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MINARDO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Anche a nome del Presidente della commissione Affari esteri e Difesa del Senato, senatrice Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), dà quindi il benvenuto al ministro Crosetto e lo ringrazia per la disponibilità a prendere parte ai lavori delle Commissioni congiunte.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del ministro della Difesa sul Documento programmatico pluriennale per la Difesa, per il triennio 2023-2025 (Doc. CCXII, n. 1)**

Il ministro CROSETTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato, Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), il deputato RICHETTI (*A-IV-RE*), il senatore MARTON (*M5S*), il deputato PADOVANI (*FDI*), la senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) e i deputati GRAZIANO (*PD-IDP*) e BICCHIELLI (*NM(N-C-U-I)-M*).

Il ministro CROSETTO replica ai quesiti posti.

Il presidente MINARDO, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il ministro Crosetto e tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 7 novembre 2023

### Plenaria

#### 14<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
CALANDRINI

*indi del Presidente della V Commissione della Camera*  
MANGIALAVORI

*Intervengono, per l'ABI, il direttore generale Giovanni Sabatini, il vice direttore generale vicario Gianfranco Torriero, il responsabile dell'Ufficio per i rapporti istituzionali italiani Maria Carla Gallotti e il responsabile dell'Ufficio stampa Ildegarda Ferraro Di Silvi e Castiglione; per l'ANCE, il presidente Federica Brancaccio, il vice direttore generale Romain Bocognani e il funzionario responsabile delle relazioni istituzionali Natascia Ferrante; per CONFEDILIZIA, il presidente Giorgio Spaziani Testa, il segretario generale Alessandra Meucci Egidi, il responsabile delle relazioni istituzionali Giovanni Gagliani Caputo, il responsabile del Centro studi Antonio Nucera e il responsabile del coordinamento tributario Francesco Veroi; per l'Alleanza delle Cooperative, il segretario generale di Confcooperative Marco Venturelli, il capo del servizi legislativo legale e fiscale di Confcooperative Tonj Della Vecchia, il responsabile agricoltura dell'AGCI Alessio Ciaccasassi e il responsabile dell'ufficio legislazione di Legacoop, Marco Mingrone; per la CGIL, il segretario confederale Christian Ferrari, il responsabile politiche fiscali, economia e finanza pubblica Cristian Perniciano e Nicoletta Cerreti, dell'Ufficio stampa; per la CISL, il segretario confederale Ignazio Ganga e Stefano Co-*

lotto, del dipartimento previdenza sanità PA Mezzogiorno e Riforme istituzionali; per la UIL, il segretario confederale Vera Buonomo e i dottori Maciej Kumor e Luigi Veltro; per la UGL, il vice segretario generale Luigi Ulgiati; per la CISAL, il segretario confederale Vincenzo Caratelli, il consigliere nazionale Dino Antonio Carola e il dirigente sindacale Daniela Rosano; per la CONFSAL, il responsabile previdenza Vincenzo Di Biasi e il responsabile degli studi economici Rocco Freda.

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CALANDRINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Indagine conoscitiva sulla legge di bilancio per il triennio 2024-2026: audizione dei rappresentanti dell'ABI**

Il presidente CALANDRINI introduce l'audizione.

Il direttore generale Giovanni SABATINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni i senatori MAGNI (*Misto-AVS*) e NICITA (*PD-IDP*), nonché il deputato DELL'OLIO (*M5S*), ai quali replica il dottor SABATINI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'ABI per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

##### **Audizione dei rappresentanti dell'ANCE e di CONFEDILIZIA**

Il presidente CALANDRINI introduce l'audizione.

Il presidente dell'ANCE, Federica BRANCACCIO, e il presidente di CONFEDILIZIA, Giorgio SPAZIANI TESTA, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori PATUANELLI (*M5S*) e MANCA (*PD-IDP*), ai quali replicano la dottoressa BRANCACCIO e il dottor SPAZIANI TESTA.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di ANCE e CONFEDILIZIA per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

#### **Audizione dei rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative**

Il presidente MANGIALAVORI introduce l'audizione.

Il segretario generale di Confcooperative, Marco VENTURELLI, e il responsabile ufficio legislazione Legacoop, Marco MINGRONE, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore MANCA (*PD-IDP*) nonché il deputato GRIMALDI (*AVS*), ai quali replicano i dottori MINGRONE e VENTURELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'Alleanza della Cooperative per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

#### **Audizione dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL e CONFASL**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il Segretario confederale della CGIL, Christian FERRARI, il Segretario confederale della CISL, Ignazio GANGA, la Segretaria confederale della UIL, Vera BUONOMO, il Vice segretario generale della UGL, Luigi ULGIATI, il Segretario confederale della CISAL, Vincenzo CARATELLI, e per la CONFASL, il responsabile studi economici Rocco FREDA e il responsabile previdenza, Vincenzo DI BIASI, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore MANCA (*PD-IDP*) nonché il deputato GRIMALDI (*AVS*), ai quali replicano i dottori FERRARI per la CGIL, GANGA per la CISL,

Vera BUONOMO per la UIL, ULGIATI per la UGL, CARATELLI per la CISAL e DI BIASI per la CONFSAL.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL e CONFSAL per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 7 novembre 2023

**Sottocommissione per i pareri**

**37<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

– in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti, secondo il preambolo del decreto, sia misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili sia misure in favore di enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, investimenti, istruzione e sport, tutela del lavoro e sicurezza,

rilevato, altresì, che rientrano tra gli ambiti di interesse della 1<sup>a</sup> Commissione le seguenti disposizioni:

– l'articolo 21, comma 1, istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,8 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati;

– l'articolo 21, comma 3, che istituisce un ulteriore fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di

euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori;

– l'articolo 21, comma 2, che estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine;

– l'articolo 21, comma 5, che destina 7 milioni di euro alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri;

– l'articolo 21, commi 6 e 8, che interviene sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale della sua allocazione tra le diverse attività previste, nonché includendo tra queste ultime gli interventi assistenziali straordinari ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;

– l'articolo 21, comma 7, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso;

– l'articolo 21, comma 9, che autorizza la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina;

– l'articolo 21, comma 10, che autorizza la spesa di 2,2 milioni di euro per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti;

– l'articolo 22, che apporta una serie di modifiche alla normativa sulla gestione informatica dei certificati di nascita e di morte, al fine di semplificare e rendere più efficiente la relativa acquisizione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che, per quanto attiene alla sussistenza dei

presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del provvedimento individua l'esigenza di:

– rafforzare ulteriormente l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti disposizioni nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR;

– emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;

– intensificare gli interventi volti al superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese, nonché introdurre misure per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno, anche attraverso l'istituzione della ZES unica;

– adottare disposizioni dirette a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Mediterraneo;

– adottare disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio,

rilevato che il decreto si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico rispondenti alle finalità sopra indicate e che rientrano, altresì, nell'ambito di interesse della 1<sup>a</sup> Commissione le seguenti previsioni:

– l'articolo 7, laddove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne;

– l'articolo 8, commi 3 e 4, recante specifiche norme per la realizzazione dei punti di crisi (cd. *hotspot*) e dei centri governativi di prima accoglienza nel comune di Lampedusa e Linosa;

– l'articolo 8, comma 6, recante norme per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti;

– l'articolo 10, laddove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, dotata di un'apposita struttura di missione;

– l'articolo 12, istitutivo, presso la struttura di missione, di un portale *web* della ZES unica per il Mezzogiorno;

– l'articolo 13, comma 1, istitutivo, presso la struttura di missione, dello Sportello Unico Digitale ZES, per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno;

– l'articolo 20, che estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi, possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;

– l'articolo 21, che aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1). Si prevede che, con Dpcm, sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Vengono, infine, disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture (commi da 4 a 7),

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

#### **(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sulla proposta 3.0.4 (testo 2), recante modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione di mediatore del diporto, con la seguente osservazione:

– al comma 1, lettera *b*), numero 3), sostitutivo del comma 5 dell'articolo 49-*quater* del decreto legislativo n. 171 del 2005, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni ovvero della Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di determinazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento degli enti di formazione preposti al-

l'organizzazione dei corsi teorico-pratici per l'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore del diporto.

Propone altresì di esprimere un parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**(833) Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**

**126<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BALBONI

*indi del Vice Presidente*  
TOSATO

*Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 163 del 2016, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2017 i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale e articolata in due sezioni. La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari riferiti al triennio considerato dal bilancio (nel caso di quest'anno, il triennio 2024-2026). La seconda sezione, che assolve, nella sostanza, alle funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, reca l'approvazione dei singoli stati di previsione (parte cd. « tabellare ») e dei totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2024-2026.

Per quanto di competenza della 1<sup>a</sup> Commissione, questa, ai sensi dell'articolo 126, commi 6 e 7, del Regolamento, è chiamata ad esprimere due pareri (tecnicamente « rapporti ») alla Commissione bilancio: un primo rapporto sulle parti di competenza della Tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e sulle correlate disposizioni della prima sezione in materia di ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione; un secondo rapporto sulla tabella 8 (stato di previsione del Ministero dell'interno) e sulle correlate disposizioni della prima sezione.

In base alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, i rapporti devono essere comunicati alla Commissione bilancio entro venerdì 10 novembre.

Si rammenta, altresì, che – ai sensi degli articoli 127 e 128 del Regolamento – le singole Commissioni sono sedi inderogabili per la presentazione degli ordini del giorno per le sole parti di competenza e degli emendamenti alla seconda sezione (le tabelle di bilancio) concernenti modifiche all'interno dei singoli stati di previsione (ossia all'interno della medesima tabella di competenza); invece, la 5<sup>a</sup> Commissione è unica e inderogabile sede per la presentazione degli emendamenti alla prima sezione (la ex stabilità) e di quelli intertabellari (ossia tra diverse tabelle) alla seconda sezione.

Altresì, gli ordini del giorno e gli emendamenti debbono prima essere proposti nelle Commissioni di competenza e, solo se respinti, possono essere presentati successivamente anche in Assemblea (articoli 127, comma 2, e 128, comma 3, del Regolamento del Senato).

Presso le Commissioni permanenti preposte ad esaminare in via consultiva le singole tabelle sono dunque proponibili: a) gli emendamenti

compensativi concernenti lo stesso stato di previsione (ossia la medesima tabella); *b*) gli emendamenti che propongono riduzioni nette ad un singolo stato di previsione, non correlate con variazioni di segno opposto in altri stati di previsione; *c*) gli emendamenti privi di conseguenze finanziarie (per esempio, riferiti al titolo nei limiti in cui ciò è possibile).

Sono invece improponibili: *a*) gli emendamenti implicanti variazioni non compensative fra stanziamenti compresi nello stesso stato di previsione che determinino un incremento di spesa, ovvero implicanti variazioni, compensative o meno, relative a tabelle diverse, ancorché di competenza della stessa Commissione; *b*) gli emendamenti che rechino disposizioni estranee all'oggetto della legge di bilancio, o comunque volti a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra le parti di competenza della Tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e le correlate disposizioni della prima sezione concernenti l'ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, la digitalizzazione e l'editoria. A tale riguardo, segnala i commi da 1 a 4 dell'articolo 39, relativi a varie misure in materia sociale, e l'articolo 40, relativo all'inclusione delle persone con disabilità.

In particolare, l'articolo 39, comma 1, istituisce un Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. Tale dotazione è comprensiva delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze, innanzi confluite nelle risorse complessive del Fondo nazionale per le politiche sociali (la dotazione del quale non subisce riduzioni in ragione della nuova previsione). Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di definire i criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito dal predetto articolo 39, comma 1, anche con riferimento al concorso degli enti territoriali alla determinazione del medesimo riparto.

Il comma 2 prevede un finanziamento permanente, pari a 6 milioni di euro annui dal 2024, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie – così come quelle disposte da norme precedenti, con risorse limitate agli anni 2020-2023 – sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Lo stanziamento è posto in forma di incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli stanziamenti precedenti per il cosiddetto reddito di libertà erano stati pari a: 3 milioni per il 2020; 2 milioni per il 2021; 7 milioni per il 2022; 1,85 milioni per il 2023.

Il comma 3 riduce da 5 a 3 milioni annui lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto de-

gli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza (del quale si avvale l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza), nonché richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda. Sottolinea, a tale proposito, che le funzioni di competenza governativa concernenti l'Osservatorio e il Centro nazionali suddetti sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia.

Il comma 4 autorizza la spesa di 1,25 milioni annui, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia.

L'articolo 40 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231,8 milioni di euro annui. Tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che al contempo qui vengono abrogati (il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia). Le risorse ricevono un incremento pari a 85 milioni annui a decorrere dal 2026. L'utilizzo del fondo è disposto con decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali ovvero, per il raggiungimento di una specifica finalità, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata stessa.

Le norme di cui all'articolo 62, commi 1-3 e comma 9, incidono sull'attuale Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, il quale viene ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.

Da un lato, se ne novella la fonte istitutiva (ossia l'articolo 1 della legge n. 198 del 2016); dall'altro, si autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione, al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione sul predetto Fondo dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione.

Si viene a prevedere, tra l'altro, che specifico Dpcm annualmente stabilisca, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.

Vengono poi dettati i criteri generali ai fini dell'adozione del regolamento di delegificazione. Tra i suddetti criteri, figurano: la previsione, tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della

dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno tre giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un'informazione di qualità; ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico; previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle *fake news*, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni; previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso. Con riferimento alle edizioni su carta, è posto un criterio di valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che abbiano subito incrementi in ragione di eventi eccezionali.

Il comma 9 prevede, infine, che restino fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio ed il Ministero delle imprese e del *made in Italy* destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva.

Passando a esaminare la seconda Sezione del disegno di legge, per quanto riguarda le competenze della Commissione affari costituzionali assumono rilevanza alcuni stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Segnala, in primo luogo, la missione « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri », che reca uno stanziamento complessivo per il 2024 a legislazione vigente di 3.064,9 milioni. La missione si articola in due programmi: per il programma relativo agli organi costituzionali (1.1) sono previsti, a legislazione vigente: 1.752,6 milioni di euro per il 2024; 1.760,9 milioni per il 2025; 1.767,3 milioni per il 2026.

Per il programma relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3), l'effetto del disegno di legge di bilancio porta a uno stanziamento previsto in 1.312,2 milioni per il 2024 (con un incremento rispetto alla previsione a legislazione vigente pari a 44,2 milioni); 1.294,5 milioni per il 2025 (con un incremento di 66,1 milioni); 1.008 milioni per il 2026 (con un incremento di 96,2 milioni).

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziato nell'ambito del programma 1.3. Essi sono ripartiti entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa, in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della 1<sup>a</sup> Commissione, si ricordano: gli stanziamenti dedicati al programma Rapporti con le confessioni religiose, le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.076,9 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 (senza variazione rispetto alla previsione a legislazione vigente); alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » al programma Protezione sociale per particolari categorie, nel cui ambito si collocano il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, gli interventi della « legge Bacchelli », risorse per l'infanzia, per la lotta alle dipendenze, e altro tra cui le seguenti azioni: promozione e garanzia delle pari opportunità, le cui previsioni di spesa nel bilancio risultano pari a 100,3 milioni per il 2024, con un incremento di 5,2 milioni rispetto alla legislazione vigente (e previsioni di 99,2 milioni nel 2025 come nel 2026). Le somme da destinare al Fondo contro la violenza e le discriminazioni di genere ammontano a 1,9 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026; tutela delle minoranze linguistiche. In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche risultano – per il 2024 – pari a 873.511 euro, mentre le spese connesse agli interventi sono previste pari a circa 2 milioni di euro (senza che le sezioni del bilancio apportino rilevanti variazioni).

Tra gli altri programmi di spesa entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia, si segnalano ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa.

Ad esempio, nella missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma Sicurezza democratica, segnala il capitolo relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché l'appostamento per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; all'interno della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », le previsioni di competenza destinate all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); alla Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA; all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia per l'Italia digitale.

Segnala, infine, gli stanziamenti dedicati, entro la missione « Soccorso civile », al programma Protezione civile, entro la missione « Comunicazioni », al programma Sostegno al pluralismo dell'informazione, entro la missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », al programma Garanzia dei diritti dei cittadini e al programma Tutela della *privacy*.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il relatore LISEI (*FdI*) riferisce sulla tabella 8 (stato di previsione del Ministero dell'interno) e sulle correlate disposizioni della Prima sezione, segnalando che l'articolo 49 reca due commi – il comma 6 ed il

comma 7 – relativi all’osservanza, e relativa sanzione, degli obblighi anagrafici. Nel dettaglio, il comma 6 eleva l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, nonché relativi al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto). Il comma 7 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell’esercizio delle loro funzioni, elementi « rilevanti » tali da indicare una residenza di fatto all’estero del cittadino italiano. Si prevede, inoltre, che il Comune comunichi all’Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio dall’anagrafe degli italiani all’estero.

L’articolo 65, comma 5, istituisce un Fondo da ripartire per le necessità di potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero dell’interno, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno. La sua dotazione è pari a: 20 milioni di euro nel 2024; 40 milioni nel 2025; 50 milioni nel 2026; 60 milioni nel 2027; 60 milioni nel 2028; 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’articolo 66, comma 1, dispone il rifinanziamento per il triennio 2024-2026 del Fondo per l’immigrazione, istituito dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (A.S. 912 attualmente all’esame della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato). Tale Fondo è destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. Esso è stato finanziato, all’atto dell’istituzione, per 46,8 milioni di euro nel 2023 (così l’articolo 21, comma 1, del citato decreto-legge n. 145). Ora se ne dispone l’ulteriore finanziamento, nella misura di: 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026. La determinazione dei criteri e modalità di riparto sono demandati a un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

I commi 2 e 3 concernono l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

In particolare, il comma 2 autorizza la corresponsione di un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall’anno 2024, in favore dell’Istituto, a valere sul Fondo sanitario nazionale. Questo, al fine di potenziare l’attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il contributo viene destinato, tra l’altro, alle iniziative finalizzate dall’Istituto alla promozione delle conoscenze e delle competenze

del personale sanitario e socio-sanitario del Sistema sanitario nazionale, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

Il comma 3 inserisce l'Istituto tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata (tipologie di ricerca sanitaria).

L'articolo 70 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per il 2024, per la prosecuzione delle attività connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina, per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. La disposizione fa seguito all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2023 (A.S. 912), il quale ha recato medesima autorizzazione per l'anno 2023 (per 180 milioni).

Segnala, a mero titolo informativo, gli articoli da 75 a 85 che trattano di Regioni (articoli 75-78) e Comuni (articoli 79-85: quest'ultimo relativo anche ad aree interne ed aree territoriali svantaggiate). Dal momento che prevale la competenza in termini di bilancio e finanza pubblica, essi esulano dalla stretta competenza della Commissione affari costituzionali. Pertanto, se ne offre una sommaria esposizione.

L'articolo 75, comma 1, determina (in attuazione dell'accordo del 16 ottobre 2023) gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, da 350 milioni di euro per il 2024 a 630 milioni annui a decorrere dal 2030.

L'articolo 75, comma 2, determina (in attuazione dell'accordo del 25 settembre 2023) l'importo da attribuire alle Province autonome di Trento e Bolzano per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi a uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.

L'articolo 76 reca la proroga all'anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.

L'articolo 77 disciplina – « nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale » – la concessione di un contributo alle Regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo. Il contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024 e deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo.

L'articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti, nel limite complessivo di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L'articolo dispone altresì in ordine alle

tipologie delle opere da realizzare, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione delle opere in oggetto.

L'articolo 79 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i Comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 43, commi 2-8). Sono interessati i Comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro e i Comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro capite superiore a 1.000 euro, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato. Dal 2025 l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla positiva verifica, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

L'articolo 80 stanziava un contributo di 10 milioni annui, dal 2024 al 2038, a favore dei Comuni capoluogo di città metropolitana che, al 31 dicembre 2023, escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei Comuni beneficiari. Essi possono deliberare un incremento dell'addizionale comunale all'Irpef non superiore a 0,4 punti percentuali (anche oltre il limite dello 0,8 per cento previsto in via generale) e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. In tal caso, debbono adottare misure mirate all'incremento della riscossione delle proprie entrate.

L'articolo 81 concerne la messa in sicurezza del territorio. Si prevede che i contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno, per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi vari di messa in sicurezza del territorio, riguardino tutti i livelli di progettazione di lavori in generale, senza alcuna specificazione ulteriore. Si interviene poi sui contributi previsti per il periodo 2024-2031, onde incrementare di 100 milioni di euro la destinazione per ciascuna annualità del periodo 2024-2026, restando fermo il finanziamento previsto per ciascuna annualità del periodo 2027-2031 (pari a 200 milioni di euro annui).

L'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025. A tal fine, si istituisce un Fondo da ripartire di parte corrente, con una dotazione pari a 75 milioni per il 2024, 305 milioni per il 2025, 8 milioni per il 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. Inoltre, si autorizza la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni per il 2024, 70 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026. Viene inoltre prevista la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni

di comuni, nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia.

Gli articoli 83 e 84 traslano al nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi risorse del Fondo di solidarietà comunale, il quale riceve corrispettiva rimodulazione, a decorrere dall'anno 2025. Si tratta di un intervento normativo disposto in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 85 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentino parametri di criticità sociale (commi 1 e 2). Inoltre, reca (al comma 3) disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento.

Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 86 reca le autorizzazioni relative alle Tabelle A e B, recanti le complessive voci da includere, rispettivamente, nel Fondo speciale di parte corrente o in conto capitale per i singoli Ministeri. Per quanto riguarda il Ministero dell'interno, le finalizzazioni del fondo speciale di parte corrente attengono, tra l'altro, al finanziamento dei seguenti provvedimenti: delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (A.C. 115; A.S. 787); conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458); interventi diversi. Le finalizzazioni delle risorse del Fondo speciale di conto capitale attengono, tra l'altro, al finanziamento dei seguenti provvedimenti: conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458); interventi diversi.

L'articolo 88 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. La riduzione investe anche il Ministero dell'interno, per un ammontare

complessivo di: 37,32 milioni per il 2024; 41,88 milioni per il 2025; 42,45 milioni per il 2026.

La tabella contenuta nell'Allegato VI del disegno di legge dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle singole missioni e programmi.

Nell'ambito della seconda Sezione del disegno di legge, l'articolo 97, comma 1, autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

I successivi commi da 2 a 10 contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.

In particolare, il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2024 dal Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 1001 del 1969 (cap. 2676, che reca nel disegno di legge di bilancio 13,81 milioni per il 2024, con una riduzione di 727.069 euro rispetto allo stanziamento a legislazione vigente).

Il comma 4 autorizza per il 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento delle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti.

Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (articolo 14-*bis*, d.lgs. n. 286 del 1998).

Il comma 6 autorizza, per il 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare – nello stato di previsione del Ministero dell'interno – le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza.

Il comma 7 autorizza per il 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1, al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane Spa, ANAS Spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2023.

Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (anche in conto residui) per l'attuazione, per l'esercizio finanziario 2024, dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, per un ammontare almeno pari a 650 milioni annui).

L'articolo 108, comma 5, prevede che le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, siano conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) si articola in 6 missioni e 12 programmi di spesa. Questi ultimi rappresentano le unità di voto parlamentare.

Il disegno di legge autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali in termini di competenza pari a: 30.617,8 mi-

lioni di euro per il 2024, 29.891,8 milioni per il 2025 e 29.458,4 milioni per il 2026. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a: 31.112,7 milioni nel 2024, 29.890,1 milioni nel 2025 e 29.458 milioni nel 2026.

La maggiore entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla missione 2 « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali ». Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra un decremento complessivo di circa 790 milioni di euro.

La missione 3, che dispone i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, reca previsioni a legislazione vigente pari a 9.349,7 milioni di euro per il 2024. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta pari a 9.102,2 milioni per il 2024, con una riduzione di circa 247 milioni di euro.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, all'esito della manovra, la missione 4 « Soccorso civile », registra un decremento di 2,7 milioni di euro per il 2024.

Infine alla missione 5 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », consistente nell'unico programma Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, è assegnato uno stanziamento finale pari a 2.156,7 milioni di euro per il 2024, con un incremento di 231,3 milioni rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio ed emendamenti alle Tabelle 2 e 8 per le ore 10 di domani, mercoledì 8 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è entrata a far parte della Commissione la senatrice Musolino, in sostituzione della senatrice Gelmini, che ringrazia per il qualificato e apprezzato contributo apportato.

Formula quindi un indirizzo di saluto alla senatrice Musolino, rivolgendole i più sinceri auguri di buon lavoro.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE REFERENTE

(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

(62) *BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

(273) *MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

– e **petizione n. 180** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 ottobre.

Il PRESIDENTE dà conto della richiesta, formulata tramite lettera consegnata per le vie brevi, del senatore Giorgis di sconvocare la seduta della Commissione per la contestuale riunione della Giunta per il Regolamento, di cui egli è componente insieme al senatore Parrini. A tale proposito, osserva, tuttavia, che in questi casi, è prevista la possibilità di sostituzione dei senatori impegnati in altre sedi istituzionali da parte di colleghi del medesimo Gruppo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) osserva che lo stesso problema si verificherà questa sera, essendo stata convocata, in concomitanza con la seduta della Commissione affari costituzionali prevista per le ore 20, anche quella della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, di cui fa parte. A tale riguardo, evidenzia che per i Gruppi meno numerosi è difficile garantire la presenza in più sedi, quindi anche la sostituzione non risolve il problema.

Chiede inoltre come si intenda procedere a proposito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, recante la modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e dell'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione.

Il PRESIDENTE, pur rammaricandosi per la difficoltà segnalata dai senatori Giorgis e De Cristofaro, ritiene di non poter fare a meno di procedere con i lavori della Commissione, come previsto.

Quanto al disegno di legge costituzionale n. 764, informa che è pervenuta una comunicazione per posta elettronica del professor Villone, presidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, indirizzata anche al Presidente del Senato e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con la quale si fa presente che, essendo decorsi i tre mesi per la conclusione dell'esame in sede referente, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, il testo dovrebbe essere trasmesso all'Assemblea e che pertanto ogni ulteriore trattazione in Commissione dovrebbe, ad avviso del professor Villone, intendersi preclusa.

Resta ovviamente impregiudicata ogni determinazione della Presidenza del Senato e della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), a proposito della richiesta del senatore Giorgis, ritiene che si sarebbe potuto posticipare l'inizio della seduta, in modo da consentire di parteciparvi anche ai due senatori del Gruppo PD attualmente impegnati nella Giunta per il Regolamento.

Il PRESIDENTE, pur rendendosi conto delle difficoltà segnalate dall'opposizione, in particolare dai Gruppi meno numerosi, sottolinea la necessità di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo, che si protrae ormai da molto tempo, per giungere alla conclusione in sede referente.

A proposito degli emendamenti 7.15, 7.17, 7.19, 7.25 e 7.34, precedentemente accantonati per una ulteriore riflessione, avverte che il Governo ha predisposto una proposta di riformulazione.

Il Ministro CALDEROLI fa presente che, prima di procedere all'esame di questi emendamenti, sarebbe preferibile attendere il senatore Giorgis, primo firmatario di due delle proposte coinvolte.

Il PRESIDENTE, nel concordare con il rappresentante del Governo, avverte quindi che si riprenderà la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7, a partire dall'emendamento 7.35.

Posto ai voti, l'emendamento 7.35 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 7.40, che risulta altresì respinto.

L'emendamento 7.41 è inammissibile a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 7.42 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.43.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto favorevole, ritenendo indispensabile prevedere un obbligo di verifica sulle attività oggetto dell'intesa, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, in luogo della mera facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 7.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi, in quanto dovrebbe ritenersi scontata, soprattutto in sede di prima applicazione di un provvedimento così rilevante, la necessità di una verifica puntuale dell'attuazione dei LEP.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Cataldi e la senatrice Valente, in quanto appare indispensabile prevedere specifiche garanzie di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, considerato che in vent'anni non si è mai riusciti a definirli e attuarli.

Il PRESIDENTE sottolinea che la riformulazione del Governo sugli emendamenti 7.15, 7.17, 7.19, 7.25 e 7.34 potrebbe superare le perplessità dell'opposizione.

Posto ai voti, l'emendamento 7.43 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice VALENTE (*PD-IDP*), l'emendamento 7.44 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.45, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso un parere di semplice contrarietà.

Il senatore CATALDI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, sottolineando l'opportunità che sia dichiarata la cessazione dell'intesa, qualora risulti, a seguito di apposito monitoraggio, che non è garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi, ritenendo ragionevole la proposta di modifica in esame.

Coglie l'occasione, utilizzando il tempo previsto per la dichiarazione di voto, per stigmatizzare la decisione della maggioranza di procedere nell'esame del provvedimento, nonostante non siano state risolte numerose criticità: non si è ancora proceduto all'audizione del ministro Giorgetti per chiarire le ragioni del collegamento del disegno di legge alla legge di bilancio, nonostante la clausola di invarianza finanziaria, né a quella del professor Cassese, in merito ai lavori del CLEP; non è ancora stato acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; non è stato ancora approfondito il contenuto della lettera inviata al CLEP dall'ex governatore della Banca d'Italia Visco, di cui propone l'audizione.

Posto ai voti, l'emendamento 7.45 è respinto.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) interviene incidentalmente sull'ordine di lavori, auspicando un'organizzazione delle sedute che tenga conto anche degli impegni dei componenti in altre Commissioni. Ritiene incomprensibile la rigidità nella fissazione degli orari delle sedute, a fronte di esigenze legittime dovute alla contestuale convocazione di più organismi parlamentari, stigmatizzando altresì la drammatizzazione dei tempi di esame dell'A.S. 615.

Il PRESIDENTE ribadisce il proprio rammarico per le difficoltà dovute alla concomitanza di più impegni istituzionali, acuite dalla riduzione del numero dei parlamentari, ma ritiene indispensabile proseguire i lavori della Commissione.

Dopo aver ricordato che l'esame degli emendamenti all'articolo 7 si protrae ormai da più di un mese, informa che ieri è stata nuovamente sollecitata la disponibilità del ministro Giorgetti, il quale tuttavia, a causa dei numerosi impegni, non è ancora in grado di garantire la sua presenza in Commissione. Ricorda che il professor Cassese si è impegnato a tornare in audizione quando i lavori del CLEP saranno completati. Sottolinea, inoltre, che non è possibile riaprire la fase delle audizioni per ascoltare l'ex Governatore della Banca d'Italia.

Dà poi conto dei tempi per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, specificando che questo dovrà essere reso prima che venga votato il mandato ai relatori in 1<sup>a</sup> Commissione.

Dà quindi lettura della proposta di riformulazione, da parte del Governo, degli emendamenti 7.15, 7.17, 7.19, 7.25 e 7.34.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che non sia accettabile prevedere la mera facoltà per lo Stato di disporre la cessazione dell'intesa anche a fronte della mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che anche gli emendamenti di cui si propone la riformulazione prevedevano la facoltà di disporre la cessazione dell'intesa, propone di sostituire le parole: « può disporre » con l'altra: « dispone », ricordando tuttavia che la cessazione dell'intesa è comunque soggetta alla deliberazione delle Camere, a maggioranza assoluta.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene che tale formulazione sia preferibile.

Il senatore CATALDI (*M5S*), accettando l'ulteriore modifica proposta dal Presidente, riformula gli emendamenti 7.15 e 7.25 nel senso indicato dal Governo in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), pur rilevando che il nuovo testo si discosta in parte dalle proposte originarie, riformula gli emendamenti 7.17, 7.19 e 7.34 nel senso indicato dal Governo in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici agli emendamenti riformulati 7.15 e 7.25.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.15 (testo 2), 7.17 (testo 2), 7.19 (testo 2), 7.25 (testo 2) e 7.34 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2), a prima firma del senatore Occhiuto, avvenuta nella seduta n. 125 del 18 ottobre scorso, erano stati dichiarati assorbiti o preclusi gli emendamenti da 7.50 a 7.63 compresi. Tuttavia, considerato che l'emendamento 7.31 (testo 2), nel sopprimere il comma 5 dell'articolo 7, inserisce un nuovo articolo 7-*bis*, il cui comma 1 riproduce quasi integralmente il soppresso comma 5 dell'articolo 7, dispone – in via eccezionale e senza che ciò costituisca precedente – di mettere comunque in votazione gli emendamenti da 7.50 a 7.63, laddove risultino, in tutto o in parte, non preclusi né assorbiti dall'emendamento 7.31 (testo 2) e, ovviamente, a condizione, che non risultino inammissibili, per effetto del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Pertanto, saranno messi in votazione e – laddove approvati – riferiti al disposto del nuovo articolo 7-*bis*, comma 1, i seguenti emendamenti: 7.51, 7.53, limitatamente alla lettera *b*), 7.58, 7.59, 7.60 e 7.63, se riformulato espungendo le parole: « alle Camere ».

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si riserva in ogni caso di sottoporre la questione generale degli effetti delle preclusioni e degli assorbimenti alla Giunta per il Regolamento, per evitare che in futuro la declaratoria di preclusione di un emendamento in quanto non più riferibile a una disposizione riformulata, anche qualora il suo contenuto sia integralmente riproposto nella nuova formulazione, sebbene con una collocazione differente, sia utilizzata per comprimere il dibattito.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.46.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene opportuno prevedere ulteriori garanzie per la cessazione delle intese, rispetto a quelle indicate dalla riformulazione proposta dal Governo. Infatti, mentre in quel caso si stabilisce che debbano ricorrere motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, l'emendamento in esame prevede che possano essere presi in esame altri motivi, su richiesta di un quinto dei componenti delle Camere.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del Gruppo, ritenendo opportuno estendere le misure di precauzione da adottare per scongiurare che l'autonomia differenziata determini la violazione di diritti fondamentali.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto favorevole. Annuncia che non potrà più partecipare ai lavori della Commissione nella giornata odierna, prima per la imminente riunione della Conferenza dei Capigruppo e stasera per la concomitante seduta della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, di cui è componente. Ritiene che, a fronte della riduzione del numero dei parlamentari, si do-

vrebbe programmare i lavori in modo tale da consentire a tutti i Gruppi, anche a quelli più piccoli, di partecipare ai lavori delle Commissioni, a garanzia dei diritti delle minoranze.

Posto ai voti, l'emendamento 7.46 è respinto.

Si passa alla votazione degli identici 7.47 e 7.48.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ribadisce la necessità di prevedere un puntuale monitoraggio sull'andamento delle intese, che in questo caso può essere richiesto da un quinto dei componenti delle Camere.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) stigmatizza la decisione di proseguire i lavori della Commissione nonostante l'assenza del senatore De Cristofaro, impegnato nella riunione della Conferenza dei Capigruppo. Chiede inoltre conferma che si intenda svolgere anche la seduta convocata per le ore 20, nonostante la impossibilità a parteciparvi del senatore De Cristofaro e della senatrice Musolino, a causa della contestuale seduta della Commissione di vigilanza sulla RAI. Ritiene incomprensibili tali forzature, con il rischio di deteriorare il clima di collaborazione che tutto sommato finora è stato mantenuto.

Il presidente TOSATO sottolinea che il presidente Balboni ha già rinviato la definizione della questione dell'organizzazione dei lavori alle ore 20.

La senatrice MUSOLINO (*Az-IV-RE*) fa presente che la convocazione della Commissione di vigilanza sulla RAI risale a due settimane fa e che quindi si sarebbe potuto tenerne conto, tanto più che l'audizione prevista per questa sera è stata deliberata a maggioranza, con la contrarietà delle opposizioni. Ribadisce che per i Gruppi meno numerosi è difficile anche ricorrere alla sostituzione per garantire la presenza in tutte le sedi.

Il presidente TOSATO ricorda che la Commissione è convocata alle ore 20 o al termine dei lavori dell'Assemblea, che potrebbero concludersi prima. Sottolinea altresì che spesso le sedute notturne vengono sconvocate a causa di concomitanti riunioni dei Gruppi o dei partiti o di sedute delle Commissioni bicamerali.

Il senatore LISEI (*FdI*), dopo aver evidenziato che le difficoltà di partecipazione ai lavori parlamentari in caso di sedute concomitanti sono state determinate dalla riduzione del numero dei parlamentari, sottolinea che nella seduta di questa sera della Commissione di vigilanza sulla RAI non vi saranno votazioni e che sarà consentito seguire l'audizione anche da remoto.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che non vi siano motivi ragionevoli per imporre un ritmo serrato nell'esame di un provvedimento così significativo, considerato che non vi sono tempi prestabiliti per la votazione, come per la conversione di un decreto-legge, e che la legislatura è appena iniziata.

Il PRESIDENTE assicura che riferirà al presidente Balboni i rilievi formulati sulla organizzazione dei lavori anche prima della seduta prevista per le ore 20.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.47 e 7.48 sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice VALENTE (*PD-IDP*), è posto ai voti l'emendamento 7.49, che risulta respinto.

Gli emendamenti 7.50 e 7.52 sono inammissibili, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.51.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia un voto favorevole, in quanto l'emendamento propone di sottoporre alla Conferenza unificata le informazioni relative agli oneri finanziari raccolte dalla Commissione paritetica, la quale è tenuta anche a trasmettere immediatamente al Governo e alla Regione interessata una proposta di modifica dell'intesa, in caso di parere contrario della Conferenza unificata sull'informativa.

Posto ai voti, l'emendamento 7.51 è respinto.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), stante l'avviso contrario del Governo, ritira l'emendamento 7.53, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Gli emendamenti da 7.54 a 7.57 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.58.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del Gruppo, ritenendo indispensabile l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche al fine di valorizzare il ruolo del Parlamento.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene necessario il coinvolgimento della Commissione per le questioni regionali, a maggior tutela delle Regioni coinvolte.

Posto ai voti, l'emendamento 7.58 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori Marco MELONI (*PD-IDP*) e CATALDI (*M5S*), è posto ai voti l'emendamento 7.59, che risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice VALENTE (*PD-IDP*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.60.

Gli emendamenti 7.61 e 7.62 sono preclusi, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 615****Art. 7.****7.15 (testo 2)**

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* « In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. ».

---

**7.17 (testo 2)**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, MARTELLA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* « In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. ».

---

**7.19 (testo 2)**

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIA-

COBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* « In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. ».

---

### **7.25 (testo 2)**

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, LOREFICE

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* « In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. ».

---

### **7.34 (testo 2)**

MARTELLA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, D'ELIA, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* « In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. ».

---

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**

**92<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
SISLER

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)*

Il senatore SILVESTRONI (*FdI*), in sostituzione della relatrice, senatrice Petrenga, illustra il provvedimento in titolo, per le parti di competenza della Commissione giustizia, che consta di 23 articoli suddivisi in VI Capi. Al riguardo segnala quindi gli articoli 14 e 15, contenuti nel Capo III relativo all'istituzione di una Zona economica speciale per il Mezzogiorno, definita ZES unica, l'articolo 19, comma 9-*bis*, contenuto nel Capo IV relativo al rafforzamento della capacità amministrativa in materia di coesione e l'articolo 20, contenuto nel Capo V, concernete disposizioni in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio.

L'articolo 14, volto a disciplinare il Procedimento unico, testo modificato dalla Camera, prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica siano soggetti ad autorizzazione unica

e, purché relativi a settori individuati dal piano strategico, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche. Sono esclusi i progetti soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, a cui continuano, quindi, ad applicarsi le disposizioni in materia di SCIA di cui agli articoli 19 e 19-*bis* della legge n. 241 del 1990, i progetti in relazione ai quali non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo e in particolare, il comma 4, modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede che ciascuna regione interessata possa presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure.

L'articolo 15, che disciplina l'autorizzazione unica, stabilisce che coloro i quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zona economica speciale (ZES), devono presentare la relativa istanza allo Sportello unico, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. I commi dal 2 al 6 definiscono le regole applicabili al procedimento di autorizzazione unica. Il comma 7 stabilisce che le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici o privati di competenza delle Autorità di sistema portuale. Per effetto delle modifiche approvate dalla Camera è stato inoltre inserito il comma 8-*bis* mediante il quale viene specificato che le disposizioni sull'autorizzazione unica nonché le disposizioni sul procedimento unico di cui all'articolo 14 sopra ricordato, non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica. È da sottolineare che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Essa comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento.

L'articolo 19, riguardante il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, al comma 9-*bis* – introdotto dalla Camera dei deputati – autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire procedure selettive per l'assunzione di personale, fino a 266 unità, a tempo determinato, della durata di 18 mesi, e a tempo parziale di 18 ore settimanali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle regioni

italiane comprese nell'Obiettivo europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Alle suddette procedure selettive sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia.

Infine, l'articolo 20, concernente disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri, estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi. La disposizione modifica, a tal fine, l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 286/1998 (Testo unico immigrazione – TUIM), rimodulando appunto i termini del trattenimento degli stranieri presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Da sottolineare che per gli stranieri già detenuti in strutture carcerarie per 6 mesi, il trattenimento nei CPR è disposto fino a 12 mesi al massimo.

Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

– (Tab. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente SISLER (*FdI*), relatore, illustra la legge di bilancio, articolata in due sezioni, la prima recante le disposizioni di carattere sostanziale e la seconda recante le tabelle e gli stati di previsione.

Relativamente alla prima sezione, è di interesse della Commissione giustizia l'articolo 67, il quale istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria. Più nel dettaglio, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo per dare attuazione agli interventi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante una riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, con la finalità dichiarata di assicurare la continuità delle funzioni svolte dai magistrati onorari e aumentarne il grado di efficienza. Il comma 2 dispone che, nell'ambito dei limiti di spesa costituiti dagli stanziamenti del fondo di cui al comma 1, si provveda con legge ad apportare le modifiche al Capo XI del citato decreto legislativo n. 116 del 2017 che si rendano necessarie al

fine di costituire un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari attualmente in servizio, composto sia dai magistrati che, dopo la verifica, optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sia da quelli che intendano esercitare tali funzioni in via non esclusiva. Il comma 3 delinea il regime previdenziale e assistenziale da applicare ai magistrati onorari confermati in base all'opzione esercitata (regime esclusivo/non esclusivo), stabilendo che: i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS; i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il comma 4, infine, stabilisce che il compenso corrisposto ai magistrati onorari è equiparato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. Tale trattamento economico, attualmente definito dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, sarà rideterminato in base alle modifiche apportate ai sensi del comma 2.

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 33, il quale modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo. La modifica concerne i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni. Fra i dipendenti pubblici interessati rientrano anche gli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). La modifica ha conseguenze, secondo i termini di cui ai commi 2 e 4, anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e da valutare secondo il sistema retributivo.

Con riguardo alla prima sezione, pur trattandosi di una materia che ricade solo indirettamente sugli ambiti di attribuzione della Commissione, meritano un richiamo i commi 1 e 2 dell'articolo 39. Nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 39 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. L'importo suddetto è comprensivo delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze, originariamente previste dal testo unico stupefacenti, e poi confluite nelle risorse complessive del Fondo nazionale per le politiche sociali, senza vincolo di destinazione in sede di riparto annuo di quest'ultimo Fondo. Il comma 2 dell'articolo 39 prevede, invece, un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di auto-

mia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Tali risorse devono essere ripartite tra le Regioni con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Ancora di interesse della Commissione giustizia sono le previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 49. Nel dettaglio il comma 6 eleva l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto). Il comma 7 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al comune di iscrizione anagrafica ed all’ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell’esercizio delle loro funzioni, elementi « rilevanti » tali da indicare una residenza di fatto all’estero del cittadino italiano.

Incidono, infine, sui profili di competenza della Commissione anche i commi 14 (che apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato) e 15 (che abroga la disciplina relativa ai compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari) dell’articolo 88.

Con riferimento alla seconda sezione del disegno di legge è opportuno sottolineare che l’articolo 94 reca l’autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al Ministero della giustizia, di cui alla Tabella n. 5, e autorizza altresì il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare alla missione giustizia somme versate all’entrata del bilancio statale al fine di destinarle all’assistenza e alla rieducazione dei detenuti, all’attività sportiva di detenuti e polizia penitenziaria, al funzionamento degli uffici giudiziari e alla cooperazione giudiziaria internazionale. L’articolo si compone di 3 commi: il comma 1 reca l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese del Ministero della giustizia, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella Tabella n. 5; il comma 2 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare le somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, nella missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno 2024, e in particolare nei seguenti programmi: « Amministrazione penitenziaria » (6.1); « Giustizia minorile e di comunità » (6.3). Si tratta di somme relative: alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e degli internati; per gli interventi e per gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali; per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati. Il Ragioniere generale provvede alla riassegnazione delle suddette somme, sia in termini di competenza che di cassa, tramite propri decreti.

Analogamente, il comma 3 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare le somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nella missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2024, e segnatamente nei seguenti programmi: « Giustizia civile e penale » (6.2); « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » (6.6).

Si tratta di somme derivanti da convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali. Le suddette somme, che il Ragioniere generale provvede a riassegnare con propri decreti, sono destinate alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici, nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale.

La legge di bilancio 2024-2026 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5), spese finali, in termini di competenza, pari a 11.223,5 milioni di euro nel 2024, 11.000,4 milioni di euro per il 2025 e 10.284 milioni di euro per il 2026. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a circa 11.268 milioni di euro nel 2024, a 11.000 milioni di euro nel 2025 e a 10.284 milioni di euro nel 2026.

Gli stanziamenti finali per il Ministero della giustizia trovano allocazione in due missioni. La principale è la Missione « Giustizia », che rappresenta la quasi totalità della spesa finale complessiva del Ministero, pari a 11.003 milioni di euro per il 2024. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (10.910 milioni), tale missione registra quindi un lieve aumento. Essa è ripartita tra i seguenti programmi di spesa: 1.1 (6.1) Amministrazione penitenziaria: circa 3.345 milioni di euro (in calo rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 3.394 milioni di euro); 1.2 (6.2) Giustizia civile e penale: 5.342 milioni di euro (in calo rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 5.387 milioni di euro); 1.3 (6.3) Giustizia minorile e di comunità: circa 423 milioni di euro (in calo rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a circa 424 milioni di euro); 1.4 (6.6) Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria: 1.544 milioni di euro (in aumento rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a circa 1.361 milioni di euro); 1.5 (6.11) Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione: 346 milioni di euro (in aumento rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a circa 337 milioni di euro).

Per la seconda Missione, denominata « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », le spese finali sono pari a 220.388.811 euro (a legislazione vigente 221.116.372 euro). Essa comprende i seguenti programmi: Programma « indirizzo politico » (circa 51,9 milioni in calo rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 52,4 milioni di euro); Programma « servizi e affari generali per le am-

ministrazioni di competenza » (circa 168,4 milioni in lieve calo rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 168,6 milioni di euro).

Ulteriori poste di interesse della Commissione giustizia sono poi contenute nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 8 e n. 10.

Lo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2024. Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio.

Quanto agli stanziamenti previsti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia (Tabella 2), il centro di responsabilità « Dipartimento delle finanze » è competente per il programma 19.1 « Giustizia tributaria », per il quale sono stanziati 202.533.452 euro. Il centro di responsabilità « Dipartimento del tesoro » è competente per il programma n. 19.3 « Autogoverno della magistratura », che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stanziati 32.301.550 euro.

Ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma di interesse della Commissione giustizia sono: il capitolo 1312 (Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari) che presenta uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2024; il capitolo 1313 (Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi), che presenta uno stanziamento per il 2024 di 70 milioni di euro; il capitolo 2134 (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali) che presenta uno stanziamento per il 2024 di 21,9 milioni di euro.

Sempre con riguardo alle competenze della Commissione giustizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) viene in rilievo il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2024 uno stanziamento di 33,6 milioni di euro.

L'unico capitolo di interesse per la Commissione giustizia nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella 10) è il capitolo 7471 (Somme destinate alle infrastrutture carcerarie) che presenta per il 2023 uno stanziamento di 61,7 milioni di euro.

Dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) interviene per sottolineare che l'articolo 67 riguardante la magistratura onoraria che, nelle passate legi-

slature, ha rappresentato un tema cruciale di confronto tra le forze politiche, trova finalmente una soluzione che rappresenta certamente un buon punto di equilibrio ed un significativo passo avanti rispetto ai nodi problematici di questo settore della giustizia. Ritiene inoltre importante sottolineare, anche in relazione ai finanziamenti dedicati dal PNRR al settore della giustizia, dati positivi sull'accorciamento dei tempi dei processi penali e civili: un percorso virtuoso che appare necessario mettere in evidenza e che rappresenta un punto importante della competitività del Paese. Ritiene invece di dover acquisire dal Governo informazioni più dettagliate sul rimborso delle spese legali anche in relazione all'ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari e delle spese legali per coloro che sono stati assolti in procedimenti giudiziari; ricorda infatti che questa è una battaglia di civiltà giuridica che, nella passata legislatura, era stata combattuta sia dai Gruppi di opposizione che da quelli di maggioranza che nel 2021 sostenevano il Governo. Non risulta infatti dall'ammontare delle risorse del capitolo 1312 ricordato dal relatore, se esse possano essere destinate anche al rimborso delle spese legali previste invece dalla cosiddetta legge Pinto.

Il sottosegretario OSTELLARI dichiara che si farà carico di acquisire le informazioni richieste dal senatore Zanettin.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di condividere quanto da ultimo ricordato dal senatore Zanettin associandosi anche alle richieste di chiarimento e dichiara di condividere altresì la necessità di mettere in luce i passi avanti che il settore della giustizia ha fatto in quest'ultimo anno. Ritiene a questo riguardo di ricordare anche altri provvedimenti adottati dal Governo e che vanno nella giusta direzione come le risorse destinate all'edilizia carceraria dal ministro delle Infrastrutture anche per carceri, come quelle presenti nella sua regione che certamente hanno bisogno di interventi strutturali. Da ultimo, ritiene opportuno invitare il Governo a trovare le risorse necessarie, peraltro di lieve entità, finalizzate a rimborsare il vestiario degli appartenenti alla polizia penitenziaria aumentando di quello che serve la capienza del fondo a ciò destinato.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene invece per esprimere preoccupazione per la diminuzione segnalata nella relazione del relatore Sisler delle risorse destinate al settore della giustizia che ammonta all'incirca al 10 per cento nel prossimo triennio. Quello della giustizia è invece un settore per il quale sarebbero necessari più investimenti e non tagli di spesa. Questo peraltro confligge con la necessità del sistema giudiziario di raggiungere buone *performance* che sono quelle richieste dal PNRR per aumentare la competitività del Paese. Peraltro, proprio grazie alle risorse destinate da questo strumento europeo all'accelerazione dei processi civili e penali molti e consistenti passi avanti sono stati fatti, ciò a significare che le riforme approvate negli anni passati stanno funzionando. Auspica pertanto che il Governo, nell'intento di dare un segnale della esistenza

opera anche in questo delicato settore, non proceda ad arrestare il *trend* positivo riducendo le risorse a disposizione perché questo richiederebbe di creare un danno a tutto il Paese.

Il presidente SISLER propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno o emendamenti ai sensi, rispettivamente degli articoli 127, comma 1 e 128, comma 2, del Regolamento, alle 18 di oggi.

La Commissione conviene.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ*

Il presidente SISLER comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 8 novembre alle ore 9,30 è anticipata alle ore 9,20. Comunica inoltre che la seduta già convocata per giovedì 9 novembre, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16.*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**

**52<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**CRAXI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremonago.*

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

- **(Tab. 6)** Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
- **(Tab. 12)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente Stefania CRAXI, prima di dare la parola al relatore, ricorda che il termine per la trasmissione dei rapporti alla Commissione bilancio è fissato a venerdì 10 novembre.

Ricorda, altresì, che sono state previste ulteriori apposite sedute oggi, alle ore 15, e giovedì, alle ore 9.

Propone, infine, di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti per le ore 18 di oggi, martedì 7 novembre.

La Commissione conviene.

Il senatore BARCAIUOLO (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge di bilancio, rilevando che esso è riferito ad un periodo triennale e

si articola in due sezioni. La prima sezione riporta le misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica. La seconda sezione indica, invece, le previsioni di entrata e di spesa sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Questa sezione assume contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente sugli stanziamenti a legislazione vigente, integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Nella sezione I della legge occorre segnalare alcuni aspetti di competenza della Commissione esteri e difesa, che, tendenzialmente, puntano a sostenere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il sostegno alle Forze armate, la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali, la proiezione italiana all'estero e la cooperazione italiana allo sviluppo, le iniziative in favore dell'Ucraina.

Con riferimento all'ambito degli affari esteri, segnala, innanzitutto, nel quadro del Titolo VII dedicato alla crescita e agli investimenti, l'articolo 58 che è finalizzato ad incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie. Nello specifico, la norma prevede che, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, vengano valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, e ciò al fine di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali.

Con riferimento all'ambito della difesa, segnala, innanzitutto, nel Titolo VIII dedicato alle misure per la difesa e la sicurezza nazionale, l'articolo 65, che reca disposizioni per sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate per l'operazione Strade sicure per il periodo 2024-2025, nonché per il programma « Stazioni sicure », limitatamente all'anno 2024. Il comma 1 proroga, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'operazione Strade sicure, fissando a 6.000 unità il numero massimo di personale impiegato, con un incremento di 1.000 unità rispetto al contingente attuale. La relativa autorizzazione di spesa, per complessivi 190.899.593 euro per l'anno 2024, è disposta dal comma 2. La misura in esame, come si evince dalla relazione illustrativa, è finalizzata fra l'altro a corrispondere al personale militare impiegato la prevista indennità onnicomprensiva. Al fine, invece, di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi dove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il comma 3 dispone l'incremento di ulteriori 800 unità di personale delle Forze armate, autorizzando per l'anno 2024 la spesa com-

plessiva di 34.171.409 euro (comma 4). Si ricorda che il programma « Stazioni sicure », che prevede l'impiego di personale addizionale delle Forze armate per attività di supporto alle Forze di polizia, è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti.

Il personale complessivo delle Forze armate impegnato in attività di pubblica sicurezza è fissato, per il 2024, in 6.800 unità complessive, contro le 5.400 previste al 31 dicembre 2023.

Nel Titolo X, dedicato alle misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad altri organismi internazionali, nonché misure in favore dell'Ucraina, l'articolo 68 dispone la partecipazione dell'Italia al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto di Kiev, programma che, approvato lo scorso 29 marzo 2023, è finalizzato a dare sostegno finanziario all'Ucraina per stimolarne la ripresa e la resilienza, tramite investimenti sia in favore del settore pubblico, in particolare nel settore delle infrastrutture, sia di quello privato, anche alla luce del percorso intrapreso dal Paese per il futuro ingresso nell'Unione europea. In particolare, è prevista l'erogazione di un importo complessivo fino a 100 milioni di euro per l'anno 2024. Viene altresì autorizzata una spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca per le attività di gestione svolte in attuazione di tale iniziativa.

Il successivo articolo 69 dispone una integrazione, per le annualità dal 2024 al 2027, del contributo italiano allo Strumento europeo per la pace necessario per la costruzione della pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale, mediante un incremento del contributo pari a 203.000.000 di euro per l'anno 2024, a 258.889.134 euro per l'anno 2025, a 265.680.411 euro per l'anno 2026 e a 273.980.862 euro per l'anno 2027. Il relatore ricorda che lo Strumento europeo per la pace è un fondo esterno al bilancio dell'Unione europea, istituito nel marzo del 2021, e finalizzato a rafforzare le missioni in ambito Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e a finanziare misure di assistenza nel settore della difesa a favore di organizzazioni internazionali e Paesi *partner*. Proprio questo fondo è lo strumento principale per il sostegno militare dell'Unione europea a Kiev, attraverso il rimborso dei trasferimenti di armi effettuati dagli Stati Membri.

Con il medesimo articolo 69 viene altresì autorizzata la spesa di un ulteriore milione di euro per l'anno 2024 per fare fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Fondo NATO per l'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio 2023. Il relatore rammenta che tale fondo è destinato a sostenere, con finanziamenti mirati, pari a un totale di circa 1 miliardo di euro in un orizzonte temporale di 15 anni, le *start up* in fase iniziale e altri fondi di *venture capital* che sviluppino tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la NATO. Reso operativo con la firma del *Limited Partnership Agreement* (LPA), documento che ne definisce il perimetro legale e operativo oltre che le

quote di contribuzione, il Fondo vede l'Italia partecipare quale terzo investitore dopo Germania e Regno Unito.

Di interesse – anche se non di stretta pertinenza della nostra Commissione – è l'articolo 70 che dispone il finanziamento anche per l'anno 2024 del Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, per un importo pari a 300 milioni di euro. Si tratta di una misura finalizzata al proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022.

Nell'ambito del Titolo XIII, relativo alle disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali, l'articolo 88 reca misure in materia di revisione della spesa, prevedendo al comma 3 riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, al fine del concorso da parte delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Come evidenziato nell'allegato VI allegato al provvedimento, le riduzioni (parte delle quali predeterminate per legge) ammontano: per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a 54.608.000 euro per il 2024, a 55.725.000 euro per il 2025 e a 56.960.000 euro per il 2026 e gli anni successivi, riduzioni che insistono per l'83,3 per cento sul programma Cooperazione allo sviluppo, della missione 4 L'Italia in Europa e nel Mondo; per il Ministero della difesa a 51.288.000 euro per il 2024, a 64.430.000 euro per il 2025 e a 90.400.000 euro per il 2026 e gli anni successivi, riduzioni che insistono per il 77,3 per cento sulla missione 5 Difesa e sicurezza del territorio, ed in particolare sul programma Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari.

Lo stesso articolo 88 reca, inoltre, disposizioni in materia di istituzione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo e di programmi di spesa per il Ministero della difesa.

Più in dettaglio, l'articolo 88, comma 18, apporta modifiche alla legge n. 125 del 2014 recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, disponendo l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 22 in materia di esposizioni assunte dalla istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione, come già quella relativa al precedente comma 17 in materia di Fondo italiano per il clima, è finalizzata ad armonizzare e razionalizzare le previsioni normative in materia di garanzie statali, al fine di adeguarne il contenuto al mutato contesto economico, equiparandone la disciplina ad altri strumenti di garanzia nel frattempo introdotti. In particolare la misura è volta ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati

nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

A sua volta, l'articolo 88, comma 19, prevede che i programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa siano riprogrammati con una riduzione di 95 milioni di euro nel 2024, di 1.546,78 milioni di euro nel 2026 e di 245,63 milioni nel 2028 ed un aumento di 96,250 milioni di euro nel 2027 e 1.791,16 milioni nel 2029 in termini di indebitamento netto. Viene, inoltre, demandato ad un decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari, la rideterminazione dei programmi dei settori interessati e delle relative consegne.

Pur non essendo di stretta pertinenza della Commissione, si richiamano anche le previsioni normative contenute nell'articolo 15 e nell'articolo 49.

L'articolo 15, in particolare, reca misure per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e che al comma 4 stabilisce che per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale possa avvalersi del supporto proprio dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Un cenno, come anticipato, merita anche l'articolo 49, stante la tematica dei transfrontalieri più volte affrontata dalla nostra Commissione: l'articolo, in particolare, reca disposizioni in materia di lavoratori frontaliere che prestano attività e soggiornano in Svizzera, prevedendo l'obbligo per questi di un contributo quale quota di compartecipazione da versare al Servizio sanitario nazionale e prevedendo altresì alcune modifiche alle sanzioni previste nei casi di mancato rispetto di alcuni obblighi anagrafici.

In relazione agli stanziamenti per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), la Tabella A reca i seguenti accantonamenti di parte corrente: 77,83 milioni di euro per il 2024, 89,79 milioni di euro per il 2025 e 91,59 milioni di euro per il 2026. In relazione agli stanziamenti per il Ministero della difesa, la Tabella A reca i seguenti accantonamenti di parte corrente: 39,04 milioni di euro per il 2024, 66,75 milioni di euro per il 2025 e 73,65 milioni di euro per il 2026.

La Tabella B, con riferimento agli accantonamenti di conto capitale, per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale reca l'importo di 20 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, per il Ministero della difesa reca gli importi di 25 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro ciascuno per il 2025 e il 2026.

Con riferimento alla II Sezione, concernente la parte contabile del provvedimento, il relatore osserva che essa riveste un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti

a legislazione vigente ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della I Sezione.

Le principali previsioni di spesa di competenza della 3a Commissione si rinviengono, in via prevalente, negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 95, Tabella n. 6) e del Ministero della difesa (articolo 101, Tabella n. 12).

L'oratore ricorda, peraltro, come nell'analisi per missioni e programmi occorre considerare anche la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca anch'essa poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale e della difesa, a partire dalle risorse per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, nonché la Tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dove sono collocati altri stanziamenti di bilancio per il 2024 che insistono anche sul comparto dell'industria della difesa.

Prima di passare all'esame dei singoli stati di previsione dei due dicasteri di interesse, evidenzia come l'articolo 95 autorizzi l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenute nel relativo stato di previsione per il 2024 (di cui, come detto, alla Tabella 6) e provveda ad autorizzare lo stesso dicastero ad effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.

A sua volta, l'articolo 101 contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (di cui alla già richiamata Tabella n. 12). Il medesimo articolo reca inoltre disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviavano alla legge di bilancio annuale. In particolare, i commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2024 il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2024, la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari. Il comma 6, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di alcuni programmi della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori. Il comma 7 – fra gli altri – rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, i prelievi dai fondi a disposizione relativi alle tre

Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare.

Il relatore passa, quindi, all'esame dei singoli stati di previsione.

Per lo stato di previsione del MAECI – che si articola su tre missioni e 15 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare – il disegno di legge di bilancio autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 3.524,27 milioni di euro nel 2024 (in aumento rispetto alla legge di bilancio dello scorso anno che prevedeva per il 2023 3.282,6 milioni di euro), a 3.417,93 milioni di euro per il 2025 e 3.553,90 milioni di euro per il 2026.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2024, rileva che l'aumento rispetto al 2023 deriva sia dalle spese in conto corrente (+174,4 milioni di euro, corrispondenti al +5,4 per cento) che dalle spese in conto capitale, che quasi raddoppiano in valore assoluto (+64,8 milioni, corrispondenti a +96,1 per cento). Gli stanziamenti di spesa del Ministero degli esteri autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2024, in misura pari allo 0,4 per cento della spesa finale del bilancio statale, percentuale invariata rispetto all'esercizio precedente. Ricorda che le spese finali del bilancio dello Stato ammontano a circa 886.482,2 milioni di euro per il 2024, 862.147,8 milioni di euro per il 2025 e 842.521,1 milioni per il 2026. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 3.564,3 milioni di euro nel 2024, a 3.417,9 milioni di euro nel 2025 e a 3.553,9 milioni di euro nel 2026.

Lo stato di previsione del MAECI (Tabella 6) espone, a legislazione vigente, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2024 di 3.335,9 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2024 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di 188,4 milioni di euro, derivante sia dai rifinanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente della Sezione II del disegni di legge di bilancio, che hanno fatto registrare complessivamente un incremento di 40 milioni, tutti di conto capitale, che dagli effetti finanziari della Sezione I hanno apportato un aumento di 148,4 milioni, interamente di parte corrente. Tutto ciò ha prodotto l'ammontare di 3.524,3 milioni nel disegno di legge di bilancio integrato. Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2024, si rileva un incremento anche rispetto all'anno precedente, sia con riferimento all'assestamento 2023 che alla legge di bilancio 2023.

Nell'ambito dello stato di previsione del MAECI, la spesa complessiva è allocata su tre missioni. La missione n. 4, «L'Italia in Europa e nel mondo», assorbe la gran parte delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero – l'81,88 per cento –, pari a 2.885,90 milioni di euro. Nell'ambito di questa missione, il programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, dotato di 986,53 milioni di euro ai sensi del progetto legge di bilancio a legislazione vigente, passa a 941,05 milioni nel progetto di

bilancio integrato, registrando un decremento pari a 45,48 milioni di euro per gli effetti finanziari disposti dalla Sezione I. Seguono quindi il programma 4.13, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, con stanziamenti per 774,02 milioni, il programma 4.6, Promozione della pace e della sicurezza internazionale (con 693,20 milioni di euro, in considerevole aumento rispetto ai 479,68 milioni della scorsa legge di bilancio), il programma 4.18, Diplomazia pubblica e culturale, con stanziamenti per 176,60 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai 178,93 milioni della scorsa legge di bilancio). Si segnalano poi il programma 4.12, Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (con stanziamenti per 124,51 milioni) ed il programma 4.8, Italiani nel mondo e politiche migratorie, i cui fondi si riducono ulteriormente, passando da 75,64 milioni della legge di bilancio dello scorso anno a 70,44 milioni.

La missione n. 16, « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo », afferisce ad un solo programma: « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* » (16.5), con uno stanziamento di 494,96 milioni di euro (in diminuzione rispetto alle risorse della scorsa legge di bilancio, pari a 530,38 milioni di euro), corrispondenti al 14,04 per cento delle spese finali.

Alla missione n. 32, « Servizi istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni », afferiscono due programmi (indirizzo politico e servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza) che incidono per il 4,07 per cento sulle spese finali del MAECI, recando stanziamenti per 143,40 milioni di euro (in aumento rispetto ai 104,91 milioni della scorsa legge di bilancio).

Segnala, altresì, che nello stato di previsione del MEF (Tabella 2) sono collocati altri stanziamenti di bilancio per il 2023 relativi a materie d'interesse della Commissione Affari esteri e difesa. Si tratta, soprattutto, dei fondi allocati su capitoli del programma 4.11, « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », ricompreso nell'ambito della missione n. 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, al quale afferiscono 650,77 milioni di euro, tra i quali quelli per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali, quelli per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, per partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali per la cancellazione del debito dei Paesi poveri.

Richiama, infine, il quadro delle risorse programmate per il 2024 a supporto della cooperazione allo sviluppo. Per quanto concerne l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per il 2024 i relativi stanziamenti sono raggruppati in tre capitoli dello stato di previsione del MAECI: cap. 2021, per le spese per il personale, pari a 33,8 milioni (rispetto ai 33,6 milioni del 2023); cap. 2171, per le spese di funzionamento, pari a 7,2 milioni (rispetto ai 7,6 milioni del 2023); cap. 2185, per interventi di cooperazione internazionale, pari a 600,8 milioni (rispetto ai 622,7 milioni del 2023). Nelle note integrative al riguardo si legge che l'incremento delle risorse finanziarie per interventi di coopera-

zione ha subito consistenti riduzioni strutturali (49,2 milioni di euro per il 2023, di 76 milioni di euro per il 2024 e di 94,9 milioni per il 2025) in applicazione degli obiettivi di risparmio della spesa stabiliti dalla legge di bilancio dello scorso anno. Nonostante la riduzione della capacità di spesa, l'obiettivo dichiarato è quello di voler mantenere inalterato il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità indicate nel documento triennale di programmazione, mantenendo gli interventi nei Paesi e nei settori prioritari della cooperazione, al fine di raggiungere un allineamento dell'Italia agli standard internazionali in materia di Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), e continuando l'impegno in quel percorso di graduale avvicinamento all'obiettivo dello 0,7 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL) fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Utili indicazioni, al riguardo, possono trarsi dall'apposito allegato allo stato di previsione del MAECI (allegato n. 28) che riporta, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 125 del 2014, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo. Il totale degli interventi esposti dall'allegato sull'aiuto pubblico allo sviluppo – stanziamenti di competenza 2024 – raggiunge la somma di 6.563 milioni di euro, a fronte dei 6.228,5 milioni dell'anno precedente. Tra gli stanziamenti per interventi afferenti all'aiuto pubblico allo sviluppo ricompresi nello stato di previsione del MAECI, segnala: il capitolo 2306, che espone la somma di 225,54 milioni per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Unione Europea da un lato e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico dall'altro, oltre alla partecipazione italiana alle iniziative della UE nei confronti dei paesi inclusi nella Politica di Vicinato; il capitolo 3393, che reca contributi alle spese della Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, pari nel complesso a circa 366,2 milioni; il capitolo 3109, recante fondo da ripartire per i Paesi africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di 28,5 milioni (rispetto ai 30 milioni delle disponibilità a legislazione vigente). Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che espone un totale riferito alla cooperazione allo sviluppo pari a 1.538,04 milioni (rispetto a 1.507,85 milioni della legge di bilancio dello scorso anno), vanno segnalati in particolare, nell'Allegato, sempre con riferimento al 2024, i seguenti capitoli: il capitolo 2351 recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo di 960,3 milioni; il capitolo 2353, Fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati, con un importo di 163,59 milioni. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui totale nell'Allegato ammonta per il 2024 a 2.759,13 milioni, occorre menzionare i seguenti capitoli: i capitoli 2751-2752, contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia (unitamente alla Commissione UE), 2.168,12 milioni; il capitolo 7175, partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, 360 milioni; il capitolo 7179, partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche mul-

tilaterali di sviluppo, 90 milioni; il capitolo 7182, iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri, 92,86 milioni.

In relazione alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, ricorda che la legge n. 145 del 2016 ha introdotto una normativa di carattere generale che istituisce, fra l'altro, un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia espressamente destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione analitica sulle missioni che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (programma 4.8), nel cap. 3006, sono state appostate per il 2024 risorse per 1.569,2 milioni di euro, in aumento rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 (1.547,5 milioni di euro).

Occorre richiamare, infine, la sezione Italiani nel mondo e politiche migratorie – il cui programma (4.8) – come anticipato in precedenza – beneficia di uno stanziamento per il 2024 di 70,44 milioni di euro, registrando una ulteriore diminuzione rispetto ai 75,64 milioni di euro del 2023 – in cui si collocano i capitoli di diretto interesse per le Comunità degli italiani all'estero e per i relativi organi di rappresentanza, nonché i capitoli che riguardano la promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.

Il disegno di legge di bilancio 2024-2026 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 29.161,7 milioni di euro nel 2024, a 28.854,3 milioni nel 2025 e a 28.724,3 milioni nel 2026. Rispetto alla legge di bilancio 2023, il disegno di legge di bilancio 2024-2026 espone, dunque, per il Ministero della difesa, un incremento nelle spese finali nel 2024 pari in termini assoluti a 1,4 miliardi di euro (+5 per cento), determinato in particolare dall'incremento delle spese in conto capitale (+21,9 per cento). Con riguardo alle spese finali, lo stato di previsione del Ministero della difesa il disegno di legge, a legislazione vigente, indica una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2024 di 28.887,2 milioni di euro. Rispetto alla legge di bilancio 2023, il disegno di legge di bilancio 2024-2026 espone dunque per il Ministero della difesa un incremento nelle spese finali nel 2024 (in termini assoluti pari a circa 1,4 miliardi di euro; +5 per cento), determinato dall'incremento delle spese in conto capitale (+21,9 per cento).

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2024, in misura pari al 3,3 per cento della spesa finale del bilancio statale, percentuale in aumento rispetto all'esercizio precedente. Tale

percentuale resta invariata nel 2025 e sale al 3,4 per cento nel 2026, soprattutto per le minori spese finali previste per il bilancio dello Stato. Ricorda che le spese finali del bilancio dello Stato ammontano a circa 886.482,2 milioni di euro per il 2024, 862.147,8 milioni di euro per il 2025 e 842.521,1 milioni per il 2026. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 29.465,4 milioni di euro nel 2024, a 28.887,2 milioni di euro nel 2025 e a 28.773,2 milioni di euro nel 2026. Lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12) espone, a legislazione vigente, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2024 di 27.642,2 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2024 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di 1.519,4 milioni di euro. Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 27.723,1 milioni per il 2023, di cui il 72,7 per cento è rappresentato da spese correnti e il 27,3 per cento da spese in conto capitale. Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 169,8 milioni di euro, imputabili all'aumento delle spese correnti. La Sezione II incrementa le spese finali di 1.349,6 milioni rispetto alla legislazione vigente

Lo stato di previsione del Ministero della difesa si articola su 3 missioni e 10 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

La principale missione, la n. 5 « Difesa e sicurezza del territorio », rappresenta circa il 94 per cento del valore della spesa finale ed è pari a 27.423,7 milioni di euro e registra – rispetto alla dotazione a legislazione vigente (25.902,6 milioni di euro) – un aumento delle spese pari ad oltre 1.521 milioni di euro.

La seconda missione, la n. 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », presenta, invece, stanziamenti pari a 501,2 milioni di euro (in diminuzione di 849.825 euro rispetto alla dotazione a legislazione vigente).

Infine la missione n. 32, « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » presenta dotazioni per 1.236,8 milioni di euro (con un definanziamento per -10,77 milioni rispetto alla dotazione a legislazione vigente).

Segnala, inoltre, come nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (Tabella 3) gravi una parte consistente dei principali programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa. In particolare, è interessata la missione n. 11 « Competitività e sviluppo delle imprese » e, all'interno di essa, principalmente il programma 7419 sul quale gravano le spese necessarie alla conduzione del programma di ammodernamento della flotta navale (per il quale il disegno di legge di bilancio autorizza spese in termini di competenze per 364,4 milioni di euro per il 2024), il programma 7421 relativo ad inter-

venti per lo sviluppo delle attività industriali ad alta tecnologia dei settori aeronautico e aerospazio in ambito difesa e sicurezza nazionale (per il quale il disegno di legge di bilancio autorizza spese in termini di competenze per 778 milioni di euro per il 2024), il programma 7424 relativo al Fondo per la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale per progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale (con uno stanziamento di un milione di euro per il 2024) e il programma 7485 relativo ad interventi per lo sviluppo e l'acquisizione di unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative (con uno stanziamento di 615,4 milioni di euro per il 2024).

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, evidenziando che il decreto-legge in esame, composto a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati da 24 articoli, reca misure in materia di utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione (Capo I, articoli da 1 a 6), di strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (Capo II, articoli 7, 8 e 8-*bis*), di Zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno (Capo III, articoli da 9 a 17), di rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche di coesione (Capo VI, articoli 18 e 19) e di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio (Capo V, articoli 20 e 21), oltre alle disposizioni finali (Capo VI, articoli 22 e 23).

I profili di interesse per la Commissione si rinvergono principalmente in relazione all'articolo 10, che dispone in ordine all'organizzazione della Cabina di regia della Zona Economica esclusiva per il Mezzogiorno, e all'articolo 21, che aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al Codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1).

Più in dettaglio, evidenzia che nell'ambito del Capo III, l'articolo 10, modificato nel corso dell'esame in sede referente, disciplina l'organizzazione della Zona Economica esclusiva (ZES) per il Mezzogiorno, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di

una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio (comma 1) e di una Struttura di missione per la ZES (commi da 2 a 7), nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES. La Cabina di regia, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è composta – fra gli altri – anche dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nell'ambito del Capo V, recante disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri presso i centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio, l'articolo 21, al comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 233 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) che individua la categoria delle opere destinate alla difesa nazionale al fine, tra l'altro, di ricomprendere in tale categoria, in cui figurano in base all'assetto previgente immobili e strutture permanenti militari, le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ovvero punti di crisi (*hotspots*), centri di permanenza per i rimpatri (CPR), centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo o CARA), Centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza straordinaria (CAS). Il medesimo comma 1 autorizza altresì il Ministero della difesa ad avvalersi, per la realizzazione delle opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale, delle procedure previste dall'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, che disciplina le procedure da seguire in caso di somma urgenza e protezione civile.

Il successivo comma 2 contiene la previsione relativa all'emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione di un piano straordinario volto a definire le aree interessate dalla realizzazione di un numero idoneo di strutture di permanenza e rimpatrio, e di centri di accoglienza (indicate al comma 1), anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti. È previsto che il piano possa essere aggiornato periodicamente anche in relazione all'afflusso di ulteriori risorse finanziarie. Alla realizzazione del piano è previsto si provveda nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 affida quindi al Ministero della difesa – mediante le articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A. – la progettazione e la realizzazione delle strutture individuate dal piano, prevedendo che tali opere siano dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale.

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023, per la realizzazione del piano. Al relativo onore si provvede, ai sensi del comma 5, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale del bilancio triennale 2023-2025, utilizzando, quanto a

10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto ai restanti 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo Ministero dell'interno.

I successivi commi 6 e 7 autorizzano la spesa di 1.000.000 di euro annui, a decorrere dal 2024, quale contributo al funzionamento delle suddette strutture e di 400.000 euro per il 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia la relatrice per l'esposizione svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

## **Plenaria**

### **53<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente  
CRAXI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremonago.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

*(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione esame. Parere favorevole)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole, che tiene conto dei principali punti contenuti nella sua relazione.

Non risultando richieste di intervento, il presidente Stefania CRAXI dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di dichiarazione di voto, prendono la parola brevemente i senatori MARTON (*M5S*) e ALFIERI (*PD-IDP*) per esprimere, rispettivamente, la posizione contraria al provvedimento in titolo dei propri Gruppi di appartenenza.

Successivamente, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 927**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 10, relative alla composizione della Cabina di regia della Zona Economica esclusiva per il Mezzogiorno;

considerate altresì le disposizioni di cui all'articolo 21, in ordine alle procedure per la progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio degli stranieri;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**

**143<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi il 26 ottobre scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sulle proposte 1.8, 1.9, 1.10, 3.0.100 (testo 2), 4.8 (testo 3), 4.0.4 (testo 2) e 4.0.5 (testo 2) non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che anche per il Governo non vi sono osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati 1.8, 1.9, 1.10, 3.0.100 (testo 2), 4.8 (testo 3), 4.0.4 (testo 2) e 4.0.5 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

*(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina della programmazione e dell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziato per il ciclo 2021-2027. In particolare, il comma 1 ridefinisce i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell'« Accordo per la coesione », in sostituzione dei « Piani di sviluppo e coesione ». Il comma 2 introduce la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione stipulati con le Amministrazioni centrali e con le Regioni e Province autonome, anche con altre risorse disponibili, quali, in particolare, i fondi strutturali europei e le risorse destinate ad interventi complementari. Il comma 3 reca la procedura per la modifica degli Accordi per la coesione. Il comma 4 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., mediante apposite convenzioni, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione. Il comma 5 modifica la disciplina che consente alle Regioni di utilizzare le risorse del Fondo sviluppo e coesione al fine di ridurre la quota percentuale a carico del proprio bilancio del cofinanziamento nazionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE+ (Fondo sociale europeo) della programmazione 2021-2027.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca la disciplina della procedura attraverso la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle Amministrazioni centrali o regionali o delle Province autonome assegnatarie di tali risorse. Si disciplina, altresì, la procedura di monitoraggio del rispetto, da parte delle Amministrazioni assegnatarie, del cronoprogramma degli interventi definito nell'Accordo per la coesione, nonché degli obblighi in materia di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio e di presentazione al Dipartimento per la coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione almeno semestrale sullo stato di attuazione degli interventi. Sono stabilite, infine, le conseguenze della mancata ottemperanza delle Amministrazioni assegnatarie a tali obblighi di alimentazione del Sistema di monitoraggio e di trasmissione della relazione semestrale sull'erogazione delle risorse FSC e sul definanziamento degli interventi e delle linee di azione previsti dagli Accordi per la coesione.

L'articolo 3 detta disposizioni volte a garantire, all'interno dei bilanci delle singole regioni, l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali.

L'articolo 4 dispone che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscono nel sistema informatico ReGiS (predisposto per la gestione dei progetti PNRR) i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale relativi ai progetti finanziati con le predette risorse, con l'inserimento dei codici CUP e CIG (comma 1). In attesa della piena operatività del Dipartimento per le politiche di coesione all'interno del sistema ReGiS, le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi finanziati con le predette risorse saranno comunicate alle Amministrazioni titolari (comma 2). Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali e del monitoraggio dei progetti si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema ReGiS (comma 3). L'omessa o inesatta alimentazione del ReGiS da parte delle strutture preposte è valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei relativi dirigenti (comma 4).

L'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto. Sullo stesso portale sono pubblicati inoltre i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel ReGiS.

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame alla Camera, al comma 1 interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), con due disposizioni volte ad ammettere la stipulazione dei CIS per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici (prevedendo, altresì, una deroga per gli interventi complementari a quelli principali contenuti nel CIS); a riformulare la normativa sui poteri sostitutivi in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi. Viene inoltre modificata la normativa sulla definizione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari ricompresi nei CIS, estendendola a tutti gli interventi ricompresi nei CIS medesimi e non più solo a quelli infrastrutturali (comma 2).

L'articolo 6, comma 2-bis, inserito durante l'esame alla Camera, consente, in relazione agli interventi di efficienza energetica, la cumulabilità degli incentivi riconosciuti nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, dei contratti di sviluppo, del PNRR o del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. In tali casi il numero di Certificati Bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento.

L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Ca-

bina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese.

L'articolo 8 – al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dai Paesi del Mediterraneo – prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (commi 1 e 2). Sono altresì previste specifiche disposizioni per la realizzazione dei punti di crisi c.d. *hotspot* e dei centri governativi di prima accoglienza (commi 3 e 4). Per le opere indicate nei commi precedenti sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali (VINCA, VIA e VAS) e in materia paesaggistica (commi 5, 7 e 8). Sono inoltre previste disposizioni per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti (comma 6).

L'art. 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, contiene misure per la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento.

L'articolo 9 istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame alla Camera, disciplina l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio (comma 1) e di una Struttura di missione per la ZES (commi da 2 a 7), nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame alla Camera, disciplina i contenuti, la durata e il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno. Il comma 3-*bis* dell'articolo 11, introdotto dalla Camera, consente che nella ZES unica siano istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.

L'articolo 12 disciplina il portale *web* della ZES unica per il Mezzogiorno, istituito al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica.

L'articolo 13, comma 1, dispone l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, dello Sportello Unico Digitale ZES – denominato S.U.D. ZES – per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il S.U.D. ZES è istituito nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello

unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica, ai sensi dell'articolo 14. Il comma 2 dettaglia le competenze del S.U.D. ZES. Ai sensi del comma 3, modificato durante l'esame alla Camera, nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività nei territori delle ZES già vigenti, agli sportelli unici digitali già attivati in virtù della pertinente disciplina delle ZES; per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.

L'articolo 14, modificato dalla Camera, prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica siano soggetti ad autorizzazione unica e, purché relativi – precisa il testo come modificato dalla Camera – a settori individuati dal piano strategico, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame alla Camera, stabilisce che coloro i quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zona economica speciale (ZES), devono presentare la relativa istanza allo Sportello unico, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. I commi dal 2 al 6 definiscono le regole applicabili al procedimento di autorizzazione unica. Il comma 7 stabilisce che le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici o privati di competenza delle Autorità di sistema portuale. Il comma 8, infine, modifica l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 prorogando ulteriormente, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020.

L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame alla Camera, introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione; il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo; il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 reca la copertura finanziaria rinviando a un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione del limite di spesa complessivo.

L'articolo 17 reca alcune disposizioni volte a favorire la realizzazione di investimenti strategici con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. L'articolo, inoltre, contiene delle ulteriori disposizioni per realizzare gli obiettivi del PNRR e

del Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo al tema delle cauzioni che le imprese debbono fornire per l'esecuzione degli appalti pubblici per la realizzazione delle opere legate ai due piani sopracitati.

L'articolo 17, comma 5-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, reca modifiche al comma 694 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 – che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la progettazione e l'esecuzione di sondaggi geognostici volti ad individuare l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i Siti inquinati di Interesse Nazionale (SIN) « ex SLOI ed ex Carbochimica » e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento – al fine di ampliare i territori a cui si applica la disposizione nonché gli interventi da realizzare.

L'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), organismo del Dipartimento per le politiche di coesione con funzioni di valutazione e analisi delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Inoltre si consente ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 19, commi da 1 a 9, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 9-*bis* dell'articolo 19 – introdotto dalla Camera – autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire procedure selettive per l'assunzione di personale, fino a 266 unità, a tempo determinato, della durata di 18 mesi, e a tempo parziale di 18 ore settimanali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle regioni italiane comprese nell'Obiettivo europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

L'articolo 20 estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi.

L'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma

1). Si prevede che con DPCM sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Vengono infine disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture (commi da 4 a 7).

In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno (articolo 9), il comma 1 dell'articolo 22, modificato nel corso dell'esame alla Camera, adegua dal 1° gennaio 2024 la normativa vigente sulle ZES attraverso l'abrogazione degli articoli 4 e 5-*bis* e modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017.

In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, l'articolo 22, ai commi da 2 a 4 reca le disposizioni transitorie, applicabili dal 1° gennaio 2024, relative alle istanze per l'avvio delle attività nelle ZES (comma 2) e ai poteri nonché alla competenza territoriale dei Commissari straordinari delle attuali ZES (comma 3). Reca inoltre (comma 4) le disposizioni transitorie per fruire delle agevolazioni fiscali nelle attuali ZES, entro il 31 dicembre 2023. Il comma 6 dell'articolo 22 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo n. 18 del 2023, del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito dalla legge n. 50 del 2023 e del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito dalla legge 112 del 2023.

Ai sensi dell'articolo 23, il decreto-legge è vigente dal 20 settembre 2023.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al Dossier n. 157/2 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE informa poi che, alla luce della calendarizzazione in Aula del provvedimento, è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di oggi, martedì 7 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dà la parola ai Commissari per la discussione generale.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) interviene per evidenziare l'azione del tutto contraddittoria del Governo che si palesa con il provvedimento in esame. Al riguardo evidenzia come in 1<sup>a</sup> Commissione in Senato si stia discutendo il disegno di legge di iniziativa governativa in materia di autonomia differenziata, che delinea un quadro di maggior autonomia alle Regioni, contestato dalle forze di opposizione, ma che appare comunque chiaramente orientato verso il riconoscere maggiore autonomia ai territori. Al riguardo, richiama invece le audizioni, svolte alla Camera dei deputati, dei presidenti delle Regioni sul decreto-legge in esame, in occasione delle quali i presidenti delle Regioni, anche governate da forze non di opposizione, hanno evidenziato come prevedere una ZES unica costituisce una misura di segno totalmente opposto, che centralizza la gestione delle Regioni interessate, anziché riconoscere a queste autonomia. Sottolinea in particolare come il presidente della Regione Sardegna abbia formulato rilievi e osservazioni in tal senso, rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame: con il decreto-legge Sud l'Esecutivo delinea infatti un modello di centralizzazione che non si concilia in alcun modo con il disegno di legge dell'autonomia, risultando fortemente contraddittoria l'azione del Governo su tale profilo. Evidenzia inoltre il possibile emergere di contenziosi costituzionali, ad esempio in materia di urbanistica, nella quale le Regioni della ZES unica delineata dal provvedimento in esame non avranno alcun grado di autonomia, con forti criticità sul piano delle materie a legislazione concorrente. Dopo aver ricordato come il provvedimento sia sostanzialmente blindato nell'esame presso il Senato, non sussistendo il tempo necessario per un compiuto esame, che sarebbe invece opportuno, rimarca come emerga con chiarezza la totale contraddittorietà e l'antitesi tra i diversi provvedimenti portati avanti dall'attuale Esecutivo. Conclude formulando rilievi critici sugli effetti concreti della creazione di una ZES unica nel Mezzogiorno, che potrà comportare in concreto più danni che benefici, anche con effetti negativi sulla effettiva capacità di fruizione dei fondi FSC.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), dopo aver richiamato le forti restrizioni nell'esame del provvedimento presso questo ramo del Parlamento, dovute alla prassi ormai invalsa del monocameralismo alternato, si sofferma sui contenuti del decreto-legge formulando rilievi critici in particolare rispetto agli effetti concreti in termini di sostegno ai territori. Richiama gli interventi previsti sui fondi FSC, volti a contrastare i divari territoriali, rispetto ai quali il provvedimento in esame delinea invece una politica di accentramento che rischia di avere effetti deleteri sui territori. Ricorda peraltro come, in materia di investimenti, gli interventi di riorganizzazione della *governance*, adottati nel mezzo del percorso di programmazione che attiene al periodo 2021-2027, rischiano di determinare costi, ritardi ed inevitabili aggiustamenti, con impatti negativi sull'efficacia dei processi di gestione. Inoltre, il disegno istituzionale di accentramento contenuto nel provvedimento in esame contrasta con le stesse finalità delle risorse FSC, che nascono per superare i divari regionali, men-

tre il provvedimento ora all'esame risulta privo di una capacità attrattiva effettivamente selettiva rispetto alla reale struttura dei territori. Richiamando l'esempio delle diverse aree della Regione Sicilia, caratterizzate da aree locali con diverse condizioni di minore o maggiore avanzamento economico, evidenzia come una ZES di tipo unico, che non seleziona i territori effettivamente svantaggiati, rischia di determinare un'attrazione delle imprese sì nell'area del Mezzogiorno, ma non necessariamente nelle zone più svantaggiate del Mezzogiorno stesso: ciò aumenterà i divari all'interno delle aree locali, in contrasto rispetto agli obiettivi di sostegno ai territori stessi. Dopo aver ricordato i dati forniti dal ministro Fitto sull'utilizzo solo parziale dei fondi stanziati in materia di sviluppo e coesione, sottolinea poi come non sussistano elementi né di necessità né di urgenza per un provvedimento che rischia invece di essere interpretato come fonte di risorse piuttosto compensative, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del disegno di legge governativo sull'autonomia differenziata. Conclude quindi formulando rilievi fortemente critici sul provvedimento ed evidenziando i possibili effetti di complicazione del quadro della *governance* e di arretramento reale sul piano economico e sociale nelle aree interessate.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), sull'ordine dei lavori, evidenzia di dover partecipare all'imminente Conferenza dei Capigruppo, dove ribadirà il tema della necessità di sospendere i lavori della Commissione bilancio, laddove non vi siano rappresentanti del proprio gruppo nella possibilità di partecipare ai lavori, in concomitanza con la Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene ponendo, preliminarmente, una questione di metodo, atteso che la Commissione è chiamata ad accelerare l'esame del provvedimento, sebbene questo non subirà modifiche rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Dopo aver ricordato come il problema delle aree svantaggiate affligga storicamente il Paese, evidenzia la necessità di ragionare tuttavia a livello di micro territori, su base provinciale o sub-provinciale, per poter fare una effettiva programmazione mirata al sostegno economico. Conclude quindi esprimendo rilievi fortemente critici sul provvedimento all'esame.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo e al relatore per le rispettive repliche.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) si sofferma sul tema della ZES unica, ricordando come le ZES risultino già esistenti, come zone che prevedono condizioni speciali volte a migliorare la qualità del tessuto economico dei territori interessati. Sottolinea quindi come, in tal senso, il provvedimento intenda rafforzare tale meccanismo attrattivo degli investimenti e di sostegno ai territori, prevedendo la ZES di cui all'articolo 9 del testo.

Il sottosegretario FRENI dichiara di voler rinunciare alla propria replica.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi al disegno di legge in titolo.

Avverte altresì che sono state presentate le riformulazioni 8.0.44, 11.0.4, 17.0.32 e 22.0.4, pubblicate in allegato.

Informa poi che è stato ritirato l'emendamento 11.4.

Il PRESIDENTE, ferma restando la facoltà di intervento per l'illustrazione degli emendamenti, non essendovi altri interventi, dichiara conclusa la discussione generale.

Il rappresentante del GOVERNO e i RELATORI dichiarano quindi di rinunciare alla replica.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 912

(al testo del decreto-legge)

### G/912/1/5

ZAFFINI, LIRIS, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 disciplina i rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, riconducendo nell'Azienda ospedaliero-Universitaria (AOU) le funzioni di assistenza, ricerca e didattica;

le Aziende ospedaliere universitarie (AOU) si dividono in tre tipologie: universitarie (art. 2, comma 2, lett. *a*) d.lgs. 517/1999), sanitarie (art. 2, comma 2, lett. *b*) d.lgs. n. 517/1999) e del modello unico (art. 2, comma 3);

considerato che:

il legislatore ha originariamente previsto che i modelli di AOU di tipo universitario e quelle di tipo sanitario operassero solo per un periodo di sperimentazione di 4 anni;

l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 517 del 1999, recante le norme di inquadramento del personale, non ha originariamente affrontato la problematica dei medici e veterinari che nel settore università (AOU tipo *a*) sono inquadrati come « *Elevate professionalità non dirigenziali* » mentre nel settore sanità (AOU tipo *b*) sono inquadrati come dirigenti, comportando tutto ciò una ingiustificata difformità di trattamento giuridico e di trattamento del personale medico e veterinario interessato,

per le ragioni sopracitate risultano allo stato attuale più difficoltose le procedure di mobilità e la gestione di detto personale,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che il personale medico e veterinario in servizio presso le aziende ospedaliero-universitarie assuma

la qualifica di dirigente e sia ricompreso nella medesima area di contrattazione collettiva dei dirigenti medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale.

---

**G/912/2/5**

RONZULLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

con la legge di stabilità 2015 era stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA sul pellet che è passata dal 10 per cento al 22 per cento, facendo così diventare per diversi anni l'Italia uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Nell'ambito della precedente Legge di Bilancio, poi, con lo scopo di tutelare le famiglie dall'aumento dei costi dell'energia, è stata ripristinata l'IVA sul pellet al 10 per cento per il 2023;

in questo momento, la proroga della misura avrebbe il duplice effetto di salvaguardare le famiglie e le imprese che lo utilizzano come fonte di riscaldamento, soprattutto in considerazione delle oscillazioni del prezzo dell'energia, come anche quello di garantire la competitività degli operatori italiani sui mercati internazionali;

un innalzamento repentino dei prezzi, come registrato nei precedenti anni, rischierebbe di compromettere nuovamente l'approvvigionamento energetico di molte famiglie del ceto medio-basso;

la conferma della misura contribuirebbe a perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione fiscale cresciuti negli ultimi anni proprio alla luce dell'aumento dell'aliquota, nonché l'insorgere delle cosiddette « frodi carosello » compensando largamente la copertura economica richiesta annualmente per finanziare la misura,

impegna il Governo

ad adottare misure volte al mantenimento dell'Iva sul pellet al 10 per cento per contribuire a stabilizzare il mercato degli apparecchi di riscaldamento domestico di ultima generazione alimentati a pellet, favorendo il rinnovamento del parco esistente e, conseguentemente, la riduzione delle emissioni di particolato nell'aria.

---

**G/912/3/5**

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante « misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili »,

premessò che:

l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG) è un Ente morale al quale la legge attribuisce funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e degli invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatto di guerra;

i compiti di tutela e rappresentanza delle vittime civili di guerra italiane sono attribuiti in via esclusiva all'ANVCG dal D.P.R. 23 dicembre 1978;

Oltre ai suddetti compiti, l'Associazione svolge molteplici attività a favore delle vittime civili e dei loro familiari. In particolare, fornisce assistenza per i trattamenti pensionistici di guerra nonché una corretta informazione sui diritti in campo sanitario, sul collocamento obbligatorio a favore delle categorie protette e sui benefici previdenziali a favore degli invalidi;

la legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha stabilito che i citati contributi alle associazioni combattentistiche erogati dal Ministero dell'Interno ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 93, siano iscritti in un unico capitolo (2309) nello stato di previsione del Ministero medesimo, con una dotazione quantificata annualmente nella Legge di Bilancio e siano ripartiti annualmente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

ai sensi dell'art. 1, comma 40, della citata Legge n. 549/1995, il riparto dei contributi tra gli enti deve essere annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministero competente, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

al 3 novembre del corrente anno non risulta ancora trasmesso alle Camere lo schema di decreto interministeriale di riparto dei contributi, aggravando il ritardo per la loro erogazione e compromettendo le possibilità per le associazioni di promuovere le attività a valenza sociale portate avanti quotidianamente;

qualora l'iter di perfezionamento del sopradescritto procedimento non dovesse concludersi entro il prossimo 14 dicembre con la liquidazione dei contributi di cui al decreto interministeriale di riparto, le somme stanziare per l'anno 2023 e non ancora erogate andrebbero in

economia e non compensate nel 2024 o negli anni successivi come riportato nella Tabella 8 – Stato di previsione del Ministero dell’Interno del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 » (A.S. 926),

impegna il Governo:

a presentare in tempi brevi al Parlamento, come previsto dalla normativa vigente, lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’Interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l’anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1;

ad adottare il suddetto decreto di riparto in tempo utile per consentire l’erogazione del contributo ivi previsto entro il 14 dicembre 2023;

a provvedere nel primo provvedimento utile, qualora non fosse possibile l’adozione del decreto nei tempi stabili, a disciplinare l’erogazione del contributo previsto per l’anno 2023 entro i primi mesi del 2024 garantendo in tal modo le risorse già stanziare per l’anno corrente e non ancora erogate alle Associazioni beneficiarie.

---

### **G/912/4/5**

RONZULLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

la previsione del 2 per 1000 per gli enti culturali è stata sperimentata con successo negli anni passati, ma è stata interrotta dal 2021;

l’interesse rivolto verso tale strumento sia da parte dei contribuenti che da parte dei soggetti beneficiari, è dimostrato anche dal fatto che i beneficiari per l’anno 2021 sono stati 3.000 enti,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a reintrodurre il 2 per 1000 per gli enti culturali in via permanente.

---

**G/912/5/5**

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante « misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili »,

premessi che:

l'articolo 17 del provvedimento in esame incrementa il Fondo Nazionale per le politiche sociali, destinato allo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla Legge 328/2000;

i comuni stanno vivendo un periodo di grande difficoltà legato all'individuazione di comunità educative in grado di accogliere minori, sia per una mancanza oggettiva di posti, anche a causa del numero esiguo di famiglie affidatarie disposte ad accogliere i minori al termine del periodo di permanenza in comunità, sia per la lontananza dei servizi necessari e, non ultimo, per i costi sempre più alti che gravano sui conti delle amministrazioni;

in particolare, sui territori si percepisce la mancanza di case accoglienza per i ragazzi adolescenti di sesso maschile vittime di violenza, strutture che possano integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse per il tempo necessario a definire un progetto di vita stabile per il giovane;

sembra indispensabile costruire unità di offerta residenziali per questi adolescenti e giovani a valenza educativa, in un quadro di co-progettazione con i servizi sociali e con le altre realtà del territorio, partendo dalla consapevolezza che queste comunità rappresentano una risorsa all'interno di una rete complementare di servizi, capaci, proprio per la loro interazione, di offrire una risposta il più possibile efficace e qualitativamente adeguata ai bisogni individuali, relazionali, sanitari, di espressione, di autonomia, di identificazione e di riconoscimento dei ragazzi,

impegna il Governo

al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso a tutte le vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, a mettere in atto le misure necessarie per promuovere e sostenere, anche finanziariamente, i progetti che prevedono l'attivazione e la gestione dell'attività di comunità educative per minori in età adolescenziale, anche di sesso maschile, per rispondere alle necessità dei ragazzi che attraversano un periodo di difficoltà e fragilità personali, economiche e abitative e che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.

**G/912/6/5**

RONZULLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 17 del decreto-legge in esame, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali,

l'art. 9, comma 6, del D.L. 30/12/2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 – recante « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi » –, ha previsto la possibilità per le Onlus di accedere al 5 per mille per l'anno 2022 e l'ha prorogata al 2023,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a prorogare la possibilità per le Onlus di accedere al 5 per mille anche nell'anno 2024, sulla base di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 228/2021.

---

**G/912/7/5**

RONZULLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che erano coinvolte nel processo di trasmissione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) senza vedere ancora approvata la loro iscrizione al 31.12.2022 (per ritardo delle verifiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni) sono state escluse dalla possibilità di vedersi ripartito il 5x1000 del 2022;

occorrerebbe prevedere la restituzione delle risorse derivanti dalle scelte in loro favore e dal riparto proporzionale delle scelte gene-

riche di devoluzione dei redditi alla misura senza indicazione di uno specifico ente,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a sanare retroattivamente la situazione descritta in premessa.

---

### **G/912/8/5**

RONZULLI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

le scelte dei contribuenti in materia di destinazione del 5x1000 (529.302.658,01 euro) hanno portato a superare lo stanziamento previsto (525 milioni di euro) per questo importante strumento volto a sostenere, tra gli altri, la ricerca scientifica, la ricerca medica e le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, causando una decurtazione delle risorse effettivamente distribuite,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a incrementare in modo adeguato lo stanziamento di cui in premessa così da evitare futuri possibili decurtazioni, in modo che la destinazione da parte dei contribuenti risulti effettivamente corrispondente alla propria volontà.

---

### **G/912/9/5**

RONZULLI, LOTITO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 18 del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 », reca la modifica della disciplina fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

in particolare, il citato articolo prevede per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ogni periodo d'imposta, l'innalzamento, dal 2024, dal 21 al 26 per cento dell'aliquota dell'imposta dovuta,

impegna il Governo

a fornire maggiori chiarimenti volti a specificare che l'aumento dell'imposta si applica a partire dalla seconda abitazione.

---

## **G/912/10/5**

TERNULLO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'attuale assetto televisivo in Sicilia impedisce alle emittenti di Catania e Siracusa di trasmettere l'informazione locale libera, perché l'attuale legge non ha previsto frequenze Dvbt2 per le due provincie, costringendo alla chiusura decine e decine di imprese televisive,

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad autorizzare RAI WAY, attuale titolare delle frequenze in Sicilia di 2 livello, ad attivare impianti di piccola potenza nelle provincie di Catania Siracusa, che non disturbino i paesi esteri radio elettricamente confinanti, e permettano alle TV locali di Catania e Siracusa di esistere.

---

## **Art. 1.**

### **1.1**

MISIANI, MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adegua-

mento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento. ».

---

## 1.2

PAITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Entro il 31 marzo 2024, i pensionati pubblici degli anni 2021, 2022 e 2023 possono chiedere l'adesione al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPS, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche qualora non avessero già aderito al momento della domanda di pensionamento. ».

---

### 1.0.1

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

“*e*) lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica.”.

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: “*a*), *b*), *c*) e *d*)”, ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: “*a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*)”.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 11.400.000,00 euro per il 2024, 5.700.000,00 per il 2025 e 1.900.000,00 euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si ma-

nifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 1.0.2

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Proroga dell'APE sociale)*

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028. ».

---

### 1.0.3

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Proroga del trattamento di pensione anticipata flessibile, c.d. “Quota 103”)*

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole “per il 2023” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2024”.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 600 milioni di euro per l’anno 2024, accertate con le modalità di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

#### 1.0.4

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di Opzione donna)*

1. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole: “commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 422 milioni di euro per l’anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l’anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l’anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

---

**1.0.5**

RONZULLI, GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Alimentazione del fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "l'introduzione," sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022,";

*b)* alla lettera *a)* del comma 1, le parole: "in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo" sono sostituite dalle seguenti: "che cessa dal servizio".

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 46 milioni di euro per l'anno 2026, 81 milioni di euro per l'anno 2027, 120 milioni di euro per l'anno 2028, 167 milioni di euro per l'anno 2029, 222 milioni di euro per l'anno 2030, 279 milioni di euro per l'anno 2031, 353 milioni di euro per l'anno 2032 e 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Le risorse non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. ».

**1.0.6**

MANCINI, ZAFFINI, LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dei professionisti esercenti attività di*

*amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)*

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e quelli che a tale data ne hanno una già attiva per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, vengono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. Tale iscrizione vale dal 1° gennaio 2024 lasciando inalterata la pregressa gestione previdenziale.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a: 1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2032 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23. ».

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* « Agli oneri derivanti dagli articoli 1, » *inserire le seguenti:* « 1-bis, »;

b) *sostituire le parole:* « 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 » *con le seguenti:* « 5.656,596 milioni di euro per l'anno 2024, 220,649 milioni di euro per l'anno 2025, 163,764 milioni di euro

per l'anno 2026, 143,88 milioni di euro per l'anno 2027, 148,751 milioni di euro per l'anno 2028, 162,063 milioni di euro per l'anno 2029, 170,896 milioni di euro per l'anno 2030, 180,32 milioni di euro per l'anno 2031, 190,888 milioni di euro per l'anno 2032, 201,393 milioni di euro per l'anno 2033 »;

c) *alla lettera e)*, *dopo le parole*: « quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, » *inserire le seguenti*: « 1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2032 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare, ».

### 1.0.7

SPINELLI, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

*(Trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche percepite dai lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino)*

1. Le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5 per cento.

2. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento

da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 2024. ».

---

### 1.0.8

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per il welfare aziendale)*

1. Al fine di ridurre gli impatti fiscali dei mutui agevolati concessi sotto forma di *welfare* aziendale, all'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 1.0.9

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano)*

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015,

n. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 "Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449." ».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2,4 milioni di euro per il 2025, 3 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **1.0.10**

TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Opzione per il sistema di calcolo contributivo)*

1. I lavoratori che decidono di esercitare l'opzione per il sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche attraverso la totalizzazione dei contributi, sono considerati in tutto parificati ai lavoratori che hanno iniziato la contribuzione dopo il 1° gennaio 1996 e ad essi si applicano tutte le norme riservate a questa categoria di lavoratori. L'esercizio dell'opzione non può comportare il sorgere del diritto di pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto dal sistema pre opzione nei tre anni successivi a tale esercizio. ».

---

### **1.0.11**

TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di cedolino della pensione)*

1. Entro il 31 dicembre 2024 gli istituti erogatori di pensioni di qualsiasi tipo provvedono ad aggiungere alle voci presenti sul cedolino

della pensione una voce che indichi quanto sarebbe la pensione spettante qualora la pensione medesima venisse erogata con il sistema contributivo. In caso di impossibilità di calcolo preciso per mancanza di storico di contributi è indicata la sola cifra risultante dai contributi di cui si abbia evidenza certa. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

---

### 1.0.12

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

1. Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento. ».

---

#### Art. 2.

### 2.1

CATALDI, MATERA

*Al comma 1, sostituire le parole: « di verifica reddituale » con le seguenti: « di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati ».*

---

### 2.2

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 2024 » con le seguenti: « entro il 30 novembre 2024 ».*

---

**2.3**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 2024 » con le seguenti: « entro il 16 dicembre 2024 ».*

---

**2.4**

CATALDI, MATERA

*Sostituire la rubrica con la seguente: « Campagne di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati ».*

---

**2.0.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Modifiche in materia di adesione al Fondo di credito INPS)*

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS, ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento. ».

---

**Art. 3.**

**3.1**

BARBARA FLORIDIA

*Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « a tempo » inserire le seguenti: « determinato e »;*

b) *sostituire le parole: « a valere sul 2024 » con le seguenti: « a valere sugli anni 2022, 2023 e 2024 ».*

---

**3.2**

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo le parole: « a tempo » si aggiunge: « determinato e ».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 2.000 milioni, ai sensi dell'articolo 23, e, quanto a 1.000 milioni, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

**3.3**

ZAFFINI, MANCINI, LIRIS, MENNUNI, AMBROGIO, GELMETTI

*Al comma 1, dopo le parole: « in via eccezionale, » inserire le seguenti: « anche al fine di sviluppare l'adozione di misure specifiche di assistenza sanitaria integrativa, ».*

---

**3.4**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ».*

---

**3.5**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale,

per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 117,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

---

### 3.6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. ».

---

### 3.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. ».

---

**3.8**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. ».

---

**3.9**

LIRIS, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI

*Al comma 3, è aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ».

---

**3.10**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ».

---

**3.11**

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* « L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ».

---

**3.12**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ».

---

**3.13**

RONZULLI, LOTITO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 4. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

---

**3.14**

CATALDI, MATERA

*Sostituire la rubrica con la seguente:* « Importo dell'anticipo ai dipendenti statali nelle more del rinnovo dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ».

---

**3.0.000**

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali) ».*

---

**3.0.1**

ZAFFINI, MANCINI, LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di misure fiscali per il welfare aziendale)*

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: “di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data. ».

---

**3.0.2**

CAMUSSO, TAJANI, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) al comma 10-ter, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. ».

---

### 3.0.3

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, GELMETTI, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni servizi)*

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, novellato con decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, le parole “almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e dello 0,5 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento” sono soppresse. ».

---

### 3.0.4

CAMUSSO, TAJANI, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;

b) al comma 1, lettera c), le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”. ».

---

**3.0.5**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.***(Proroga dei contratti dei medici specializzandi)*

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: “ per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

*b*) le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024” ».

---

**3.0.6**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Indennità di esclusività)*

1. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1 lettera *b*) sostituire le parole “con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.” con le seguenti parole “, compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024”.

2) Al comma 2 aggiungere in finale: “A decorrere dal 2024, agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.” ».

---

**3.0.7**

LOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

1. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b) sostituire le parole: “con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.” con le seguenti parole: “, compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024”;

b) al comma 2 le parole: “6.057.800 a decorrere dall'anno 2024”, sono sostituite con le seguenti: “7.886.795 a decorrere dall'anno 2024”. ».

**3.0.8**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Provvedimenti in materia di responsabilità professionale dei pubblici dipendenti con funzioni direttive)*

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-*bis* (Difesa delle pubbliche amministrazioni). ».

---

### 3.0.9

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

**« Art. 3-*bis*.**

*(Provvedimenti in materia di responsabilità professionale dei pubblici dipendenti con funzioni direttive)*

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministra-

zioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165, nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-*bis* (Difesa delle pubbliche amministrazioni). ».

---

**3.0.10**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Proroga della graduatoria dei concorsi per le amministrazioni pubbliche)*

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza nell'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024. ».

---

**3.0.11**

CAMUSSO, TAJANI, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.***(Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)*

1. A causa dello slittamento della tempistica delle elezioni delle RSU del pubblico impiego determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. ».

---

**3.0.12**

MATERA, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Inquadramento dei segretari comunali e provinciali nel ruolo della dirigenza)*

1. I segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo

18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997, ai quali sono stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

---

### 3.0.13

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

2. Ai candidati di cui al comma 1, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'articolo 12 del bando di concorso.

3. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**Art. 4.****4.1**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « Per il solo periodo d'imposta 2023 » con le seguenti: « Per il periodo d'imposta 2023 » e le parole: « il giorno 16 » con le seguenti: « il giorno 30 ».*

---

**4.2**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « periodo d'imposta precedente » con le seguenti: « periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 ».*

---

**4.3**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « non superiore » con le seguenti: « inferiore ».*

---

**4.4**

PAITA

*Al comma 1, dopo le parole: « centosettantamila euro », aggiungere le seguenti: « ovvero redditi agrari ».*

---

**4.5**

RONZULLI, LOTITO

*Al comma 1, dopo la parola: « euro », aggiungere le seguenti: « ovvero redditi agrari ».*

---

**4.6**

LORENZIN

*Al comma 1, dopo la parola: « euro, » inserire le seguenti: « ovvero redditi agrari, ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

---

**4.7**

GARAVAGLIA, BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

*Al comma 1, le parole: « dei contributi previdenziali e assistenziali e » sono soppresse.*

---

**4.8**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « entro il 16 gennaio » con le seguenti: « entro il 30 gennaio » e le parole: « il giorno 16 » con le seguenti: « il giorno 30 ».*

---

**4.9**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 16 gennaio » con le seguenti: « 31 gennaio ».*

---

**4.10**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 16 gennaio » con le seguenti: « 25 gennaio ».*

---

**4.11**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « cinque rate mensili » con le seguenti: « dieci rate mensili ».*

---

**4.12**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « cinque rate mensili » con le seguenti: « sei rate mensili ».*

---

**4.13**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « dal mese di gennaio » con le seguenti: « dal mese di luglio ».*

---

**4.14**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « dal mese di gennaio » con le seguenti: « dal mese di febbraio ».*

---

**4.15**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 16 di ciascun mese » con le seguenti: « 30 di ciascun mese ».*

---

**4.16**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 16 di ciascun mese » con le seguenti: « 25 di ciascun mese ».*

---

**4.17**

DE CARLO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, GELMETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di reddito agrario il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari ».*

---

**4.18**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di reddito agrario il predetto limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d'affari. ».*

---

**4.19**

MANCA

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**4.20**

MANCA

*Al comma 1, dopo le parole: « successive alla prima » sono inserite le seguenti: « , versata ai sensi del periodo precedente, ».*

---

**4.21**

NICITA, FURLAN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'art. 29, comma 1, del DL n. 162 del 2019, si prevede mediante nuove risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi ».

---

**4.0.1**

PAROLI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“In caso di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive da parte del contribuente che documenta una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il carico può essere nuovamente rateizzato, ivi compreso l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione.”. ».

---

**4.0.2**

ZAFFINI, LIRIS, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.**

1. Dopo l'articolo 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente:

*“Art. 5-bis.**(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa)*

1. In caso di omesso o parziale versamento, ad opera del datore di lavoro, dei contributi di cui al comma 1 e dei contributi per le finalità assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Ispettorato del Lavoro, d'ufficio ovvero su segnalazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, o degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, agisce in giudizio per la riscossione dei contributi da versare al Fondo previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, INPS pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso di cui al comma 1, nonché delle aziende aderenti ai fondi medesimi in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento ed il relativo numero di dipendenti che devono essere iscritti.”. ».

**4.0.3**

ZAFFINI, LIRIS, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.**

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, comma *9-bis*, secondo periodo, le parole: “complessivamente eroga, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute” sono sostituite dalle

seguenti: “garantite ai propri iscritti in virtù delle obbligazioni di spesa impegnate”. ».

---

#### 4.0.4

GELMETTI, MENNUNI, LIRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. All'articolo 9-*bis* del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

“1-*bis*. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 1977 lo stato legittimo coincide con lo stato dei luoghi accertato in sopralluogo o ispezione da parte di funzionari comunali incaricati prima dell'avvenuto rilascio del certificato di agibilità. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio o per gli immobili per i quali era necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio ma l'amministrazione comunale non ha provveduto all'espletamento delle verifiche di agibilità, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto.”.

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

“1-*ter*. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati e in data anteriore al 30 gennaio 1977, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge.”. ».

---

**4.0.5**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Attribuzione di un Codice identificativo nazionale alle unità immobiliare oggetto di locazione per finalità turistiche)*

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale derivante da forme irregolari di ospitalità, assicurando la tutela della concorrenza e la sicurezza del territorio, all'articolo 13-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale – CIN ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche (o per periodi pari o inferiori ai 31 giorni), previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte soggetto titolare della struttura, sul quale gravano le responsabilità connesse alla locazione e alla gestione dell'unità immobiliare, indicante gli estremi identificativi dell'immobile e il numero dei posti letto. I CIN, sostituiscono, ad ogni effetto, i codici identificativi regionali – CIR, nonché i codici identificativi rilasciati dai comuni.”;

b) al comma 4 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: “Il Ministero del turismo assegna CIN specifici alle unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche, nonché alle strutture ricettive alberghiere e a quelle extra alberghiere, come definite ai sensi delle normative regionali vigenti. A seguito dell'assegnazione, il Ministero inserisce le unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche e le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere nella banca dati nazionale.”;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Chiunque concede in locazione un immobile per le finalità di cui al presente articolo privo di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8.000. La violazione degli obblighi riguardanti l'indicazione del CIN, è punita:

a) con la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000;

b) con la sanzione accessoria dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare, che dovrà essere applicata anche da parte dei gestori dei portali telematici eventualmente utilizzati, previa richiesta puntuale da parte dell'Autorità competente che ha effettuato la verifica.”;

d) dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

“8-*bis*. I soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci pubblicati nei propri portali, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche ovvero della struttura ricettiva, alberghiera ed extra alberghiera. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici comunicano periodicamente al Ministero del turismo i CIN e ogni altra informazione rilevante di cui agli annunci pubblicati. Con successivi atti o convenzioni il Ministero del turismo definisce il contenuto, le modalità e la periodicità della comunicazione.”.

2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate modalità applicative del comma 1, nonché le integrazioni necessarie al decreto di cui all’articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ivi comprese le modalità per la libera consultazione della banca dati. I codici identificativi regionali – CIR conservano la propria validità fino al termine di novanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di cui presente comma. Dalla scadenza del medesimo termine i soggetti che gestiscono portali telematici sono tenuti a informare gli aderenti a portale delle necessità di possedere il CIN per l’attivazione o la prosecuzione del rapporto. Alle medesime sanzioni soggiacciono i soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare e di gestione di portali telematici qualora non indichino, negli annunci pubblicati nei propri portali, il CIN dell’unità immobiliare o intermedino unità immobiliari che ne sono prive. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio. ».

---

#### 4.0.6

PAROLI

*Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-*bis*.**

1. All’articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”. ».

---

**4.0.7**

PAROLI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. All'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

---

**4.0.8**

CASTELLI, LIRIS, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e dei carichi affidati all'agente della riscossione)*

1. Le somme dovute dai contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 contenuti nell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative a qualsiasi periodo d'imposta, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

2. Il pagamento delle somme di cui al precedente comma avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

3. Le somme dovute dai contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 contenuti nell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. ».

#### 4.0.9

NICITA, MELONI, FURLAN

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)*

1. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 5 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dal-

l'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024. ».

---

#### 4.0.10

ZAFFINI, LIRIS, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. Le prestazioni dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono da estendere anche alle prestazioni e ai servizi finalizzati alla prevenzione sanitaria e alla promozione di stili di vita sani anche per il contrasto all'insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili.

2. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, il Ministro della salute aggiorna il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009. ».

---

#### 4.0.11

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Interpretazione autentica della disciplina concernente il trattamento ai fini IVA degli integratori alimentari)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli "sciroppi di qualsiasi natura", non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. ».

---

#### 4.0.12

ANCOROTTI, MANCINI, GELMETTI, MENNUNI, AMBROGIO, BIANCOFIORE, PETRENGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, così come indicato dalla circolare n. 4/E del 2005 dell'Agenzia delle Entrate. ».

---

**4.0.13**

BIANCOFIORE, ANCOROTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Regime IVA prestazioni di chirurgia plastica)*

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005. ».

**4.0.14**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Disposizioni fiscali a favore delle associazioni culturali)*

1. A decorrere dall'anno 2024 è ripristinata la misura della destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali legalmente costituite. Tale misura non è cumulabile con la misura della destinazione del 5 per mille. ».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**4.0.15**

MENIA, GELMETTI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Disposizioni in materia di lavoratori impatriati)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, della legge 13 dicembre 2020, n. 78 si applicano anche ai soggetti che hanno conseguito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023 e ai soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ».

---

**Art. 5****5.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 31 ottobre 2023 ».*

**5.2**

MANCA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 30 luglio 2024 ».*

**5.3**

MANCA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 30 agosto 2024 ».*

**5.4**

BARBARA FLORIDIA, TURCO

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 1), sostituire le parole: « 30 giugno 2024 » con le seguenti: « 30 settembre 2024 »;*

b) *al numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ».*

---

**5.5**

LIRIS, SIGISMONDI, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO

*Al comma 1, lett. a), punto 1), sostituire le parole: « entro il 30 giugno 2024 » con le seguenti: « entro il 31 ottobre 2024 ».*

---

**5.6**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*Al comma 1, lett. a), sostituire le parole: « entro il 30 giugno 2024 » con le seguenti: « entro il 31 ottobre 2024 ».*

---

**5.7**

LOTTITO

*Al comma 1, lett. a), sostituire le parole « entro il 30 giugno 2024 » con le seguenti: « entro il 31 ottobre 2024 ».*

---

**5.8**

MANCA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

« 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il contenuto del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della pro-

cedura è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.”; ».

---

## 5.9

MANCA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

« 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.”; ».

---

## 5.10

MANCA

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: « 16 dicembre 2024 » con le seguenti: « 16 novembre 2024 ».*

---

## 5.11

Manca

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: « 16 dicembre 2024 » con le seguenti: « 30 novembre 2024 ».*

---

## 5.12

MANCA

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: « 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 » con le seguenti: « 16 novembre 2025 e il 16 novembre 2026 ».*

---

**5.13**

MANCA

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: « 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 » con le seguenti: « 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026 ».*

---

**5.14**

MANCA

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: « 17 dicembre 2024 » con le seguenti: « 17 novembre 2024 ».*

---

**5.15**

MANCA

*Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: « 17 dicembre 2024 » con le seguenti: « 1° dicembre 2024 ».*

---

**5.16**

MANCA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « 17 dicembre 2024 » con le seguenti: « 17 novembre 2024 ».*

---

**5.17**

MANCA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « 17 dicembre 2024 » con le seguenti: « 1° dicembre 2024 ».*

---

**5.18**

AMBROGIO, MENNUNI, LIRIS, GELMETTI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e di compensazione dei crediti d'imposta »;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato da due a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »;

c) *al comma 2 sostituire le parole:* « Alle minori entrate derivanti dal presente articolo » *con le seguenti:* « Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 ».

---

**5.19**

RONZULLI, LOTITO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e di compensazione dei crediti d'imposta ».

2. *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato da due a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».

---

**5.20**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. In considerazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio UE, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il limite massimo di cui al comma 1, dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato a 2,5 milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri enti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « derivanti dal presente articolo » *con le seguenti:* « derivanti dal comma 1 »;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 80,35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e di compensazione dei crediti d'imposta. ».

---

**5.21**

RONZULLI, LOTITO

*All'art. 5, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.

1-ter. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e svi-

luppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024. ».

---

## 5.22

LORENZIN

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.

1-ter. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024 ».

---

## 5.23

LORENZIN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b):

a) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";

b) le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

c) le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".

2) alla lettera c), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento" ».

---

## 5.24

PATTA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

c) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette 'di cloud computing'), per la quota imputabile per competenza;” ».

---

## 5.0.1

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 5-bis.**

*(Ulteriori disposizioni fiscali)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“2. Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le

agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228". ».

---

### 5.0.2

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Ulteriori disposizioni fiscali)*

1. Al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti" sono inserite le seguenti: "fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta";

*b)* alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228". ».

---

### 5.0.3

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Fabbricati di lusso)*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.". ».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

#### **5.0.4**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Semplificazioni in materia di catasto)*

1. La soglia di cui alla lettera a), comma 3, dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28 è innalzata da “8 m<sup>2</sup>” a “50 m<sup>2</sup>”. ».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

#### **5.0.5**

ANCOROTTI, AMBROGIO, MENNUNI, LIRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

1. Al comma 4, dell'articolo 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti”. ».

---

**5.0.6**

MANCA, FRANCESCHELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Proroga della detassazione a fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali per l'anno 2024).*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole “2021, 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “2021, 2022, 2023 e 2024”.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026. ».

**5.0.7**

TESTOR, DREOSTO, BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

1. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come modificato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) in rubrica, le parole:* “connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0”, sono sostituite dalle seguenti: “sia *Cloud* sia on premise, finalizzati a digitalizzare i processi aziendali”;

*b) sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:* “Beni immateriali relativi alla migrazione in *Cloud* dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, *software* per fornitura dati a macchine e/o software, software per fornitura funzionalità anche avanzate (ad esem-

pio virtualizzazione, *backup*, *disaster recovery*) ad altre macchine e/o *software*, licenze per utilizzo *web software* e *web app* per la progettazione, gestione ed esecuzione di *software*, applicazioni e *mobile app* in *Cloud*”, “*Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali”, “*Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione, della gestione delle relazioni con i diversi attori (ad esempio soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM) e della gestione e il coordinamento della logistica (ad esempio WMS)”, “*Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce”, “*Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (ad esempio, soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting)” “*Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della *supply chain*”, “*Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente *cloud*, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale”, “*software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all’approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e *workflow*, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile.”.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni per il 2024 e a 33 milioni per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1 comma 858 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

## 5.0.8

DAMANTE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 5-bis

*(Disposizioni in materia di transizione digitale)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’allegato B, dopo le parole “e guasti dei dispositivi *on-field*”, aggiungere, in fine, le seguenti voci: “migrazione in *Cloud* dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell’erogazione dei servizi, quali *software* per archiviazione ed elaborazione dati, *software* per fornitura dati a macchine e/o *software*, *Software* per fornitura funzionalità anche avanzate (es. virtua-

lizzazione, *backup, disaster recovery*) ad altre macchine e/o *software*, licenze per utilizzo *web software* e *web app* per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile *app in Cloud*”, *software* per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati; sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali e per l’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS), *Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM, .) e della gestione e il coordinamento della logistica (es. WMS), *Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce, *Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting) *Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain, *Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di *Digital Twin* e di *High Performance Computing* in ambiente *cloud*, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale, *Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all’approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e *workflow*, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile. ».

---

## 5.0.9

PIRRO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Disposizioni per favorire la transizione digitale)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’allegato B, dopo le parole: "e guasti dei dispositivi *on-field*).", aggiungere, in fine, la seguente voce: "*Software*, piattaforme, sistemi e applicazioni finalizzati alla gestione della pianificazione, finanziaria digitalizzata in ambito sanitario (attivazione di percorsi automatizzati diretti alla gestione della *customer care*, gestione dei servizi di comunicazione mediante dispositivi mobili che operino in condizioni di sicurezza informatica e *cyber*)" ».

---

**5.0.10**

BORGHESI, TESTOR, DREOSTO, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, primo periodo, le parole: "e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**5.0.11**

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Credito d'imposta per l'acquisto di plastiche miste da imballaggio riciclate e decarbonizzazione del settore siderurgico)*

1. Al comma 687 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ciascun beneficiario" inserire le seguenti: ", per le imprese di cui all'allegato 2 della comunicazione 2012/c 158/04 che utilizzano materiali plastici ottenuti dal riciclo degli imballaggi in plastica e per i produttori di imballaggi che utilizzano materie plastiche secondo la norma UNI 10667-17, l'importo massimo annuale è elevato a 300.000/anno,".

b) le parole: "5 milioni" sono sostituite da: "11 milioni".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### **5.0.12**

GELMETTI, LIRIS, MENNUNI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 5-bis.**

*(Semplificazioni in materia di imposta di bollo dovuta sui contratti pubblici)*

1. Le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10 e all'allegato I.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano anche agli atti formati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai procedimenti in corso di cui all'articolo 226, comma 2 del medesimo decreto legislativo di valore inferiore a 40.000 euro, nonché a quelli di valore superiore qualora l'appaltatore eserciti apposita opzione mediante pagamento dell'imposta in misura corrispondente agli importi stabiliti nella tabella di cui al suddetto allegato I.4. Resta ferma l'imposta di bollo dovuta fin dall'origine per gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto formati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

---

### **5.0.13**

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 5-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)*

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse

relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 2.000.000 è destinata all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **5.0.14**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)*

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 500.000 è destinata alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **5.0.15**

MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)*

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 150.000 è destinata all'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo (ANGSA).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 5.0.16

CANTALAMESSA, MURELLI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis**

*(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2005. ».

---

### 5.0.17

LOTITO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

1. Al fine di implementare e rafforzare la collaborazione del CNCCS con il CBC "Chemical Biology Consortium", Consorzio statunitense co-

stituito dall'Ente Federale NIH, nel quale la Socia IRBM è stata chiamata come partner strategico, e che ha come missione di approfondire e finalizzare innovativi e forse rivoluzionari studi e ricerche nel campo dell'oncologia avanzata, è assegnato un contributo ordinario annuo di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al Consorzio CNCCS (Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening Scarl) per organizzare e gestire le ricerche, nonché l'acquisto delle innovative e sofisticate apparecchiature necessarie. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, pari a 11 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al citato art. 1, comma 3, del D.Lgs 5 giugno 1998, n. 204. ».

### 5.0.18

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 5-bis

*(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte)*

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte.

2. Sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di:

a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti;

b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è impiegato per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere le caratteristiche di cui al comma 2, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi del presente articolo.

4. La valutazione di cui al comma 3 ha una validità di 36 mesi. Decorso tale termine l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

procede a una nuova valutazione del dispositivo medico finalizzata al rinnovo dell'accesso al Fondo e basata sull'effettiva allocazione più efficiente di risorse umane, finanziarie e strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle evidenze eventualmente prodotte nell'arco del periodo di accesso al Fondo stesso.

5. La determinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in base al fabbisogno emerso dalle valutazioni di Health Technology Assessment di cui al comma 3 e nel limite massimo dello 0,2 per cento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.

6. La spesa per l'acquisto dei dispositivi tramite il Fondo di cui al comma 1 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'art. 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, salvo che per l'ammontare eccedente l'importo di cui al comma 5.

7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni. ».

### 5.0.19

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 5-bis.

*(Istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate di mutui o dei prestiti)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da integrare in relazione alle necessità in sede di legge di bilancio per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

### 5.0.20

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Misure per calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi d'interesse sui mutui)*

1. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2023, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. ».

---

**5.0.21**

LORENZIN

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Finanziamento Test Next-Generation Sequencing nei Molecular Tumor Board)*

1. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all’articolo 8 comma 1-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per l’esecuzione dei *test* della *Next-Generation Sequencing nei Molecular Tumor board* istituiti nell’ambito delle reti oncologiche regionali con decreto 30 maggio 2023 del Ministero della salute, il “Fondo per l’implementazione del Piano nazionale 2023-2027 – PON” istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi della del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2024.

2. In linea con gli obiettivi del Piano nazionale 2023-2027 – PON in tema di *Molecular Tumor board*, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**5.0.22**

LORENZIN

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Rifinanziamento Next-Generation Sequencing per la profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza)*

1. Nelle more dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l’accesso e il

potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. ».

### 5.0.23

GELMETTI, LIRIS, MENNUNI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 5-bis.

*(Disposizioni per incentivare la transizione al digitale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)*

1. In via sperimentale per il 2024, è riconosciuto un contributo *tantum* pari a 150 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2024, in favore dei medici di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e dei pediatri di libera scelta per l'acquisto di servizi o soluzioni digitali per la gestione degli studi professionali al fine di ridurre il carico burocratico e rendere più efficiente la comunicazione con i pazienti e, inoltre, per agevolare la diffusione di prestazioni base in telemedicina, quali ad esempio la televisita.

2. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 1° aprile 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in misura non superiore a 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**5.0.24**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 5-bis.***(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)*

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera *hh*) dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. ».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**Art. 6.****6.1**

SABRINA LICHERI

*Sopprimere l'articolo.***6.2**

DAMANTE, PATUANELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119

dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

*Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.»

**6.3**

SABRINA LICHERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.***(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. ».

**6.4**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « Ai soli fini » con le seguenti: « Ai fini ».*

**6.5**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 » con le seguenti: « in corso al 1° gennaio 2022 ».*

---

**6.6**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 35 per cento ».*

---

**6.7**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 25 per cento ».*

---

**6.8**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 » con le seguenti: « risultanti nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 ».*

---

**6.9**

MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: « relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 » con le seguenti: « risultanti nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2022 ».*

---

**6.10**

MANCA

*Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 » con le seguenti: « nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2022 ».*

---

**6.11**

MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: « nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 » con le seguenti: « nei periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021 ».*

---

**6.12**

MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: « nei quattro periodi di imposta » con le seguenti: « nei cinque periodi di imposta ».*

---

**6.13**

MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: « nei quattro periodi di imposta » con le seguenti: « nei tre periodi di imposta ».*

---

**6.14**

MANCA

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

---

**6.15**

MANCA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**6.16**

MANCA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**6.17**

SABRINA LICHERI

*Al comma 5, sostituire le parole: « di ammontare pari al beneficio » con le seguenti: « di ammontare pari a due volte e mezzo il valore del beneficio ».*

---

**6.18**

SABRINA LICHERI

*Al comma 5, sostituire le parole: « di ammontare pari al beneficio » con le seguenti: « di ammontare pari a due volte il valore del beneficio ».*

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)*

1. Per l'anno 2023, in conseguenza dei maggiori interessi applicati ai contratti di mutuo ipotecari, il limite massimo di 4.000 euro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 6.000 euro.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6. ».

---

**6.19**

SABRINA LICHERI

*Al comma 5, sostituire le parole: « di ammontare pari al beneficio » con le seguenti: « di ammontare pari a due volte il valore del beneficio ».*

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)*

1. Per l'anno 2023, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell'aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30 per cento.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6. ».

**6.20**

MANCA

*Al comma 5, sostituire le parole: « da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024 » con le seguenti: « da versarsi in tre rate di pari importo entro il 30 maggio, il 30 luglio e il 30 ottobre 2024 ».*

**6.21**

MANCA

*Al comma 5, sostituire le parole: « da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024 » con le seguenti: « da versarsi entro il 30 ottobre 2024 ».*

**6.22**

MANCA

*Al comma 5, sostituire le parole: « da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024 » con le seguenti: « da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 giugno e il 30 settembre 2024 ».*

---

**6.23**

MANCA

*Al comma 5, sostituire le parole: « 30 maggio » con le seguenti: « 30 luglio ».*

---

**6.24**

MANCA

*Al comma 5, sostituire le parole: « 30 maggio » con le seguenti: « 30 giugno ».*

---

**6.25**

MANCA

*Al comma 5, sostituire le parole: « 30 ottobre » con le seguenti: « 30 dicembre ».*

---

**6.26**

MANCA

*Al comma 5, sostituire le parole: « 30 ottobre » con le seguenti: « 30 novembre ».*

---

**6.27**

MANCA

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « di pari importo ».*

---

**6.28**

LORENZIN

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2012, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono inserite le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale," ».

---

**6.29**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5-bis. All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale," ».

---

**6.30**

PAITA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale," ».

---

**6.31**

CATALDI, MATERA

*Sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».*

---

**6.0.1**

TESTOR, BORGHESI, DREOSTO, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia di cambiali)*

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, ferme le previsioni di cui all'articolo 70 relative al luogo del protesto, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica messa a disposizione dalla Banca.”;

b) all'articolo 45, primo comma, dopo le parole: “portatore” è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca la consegna della cambiale è effettuata entro quindici giorni dal pagamento. Fino al momento della consegna la banca è responsabile della custodia della cambiale.”;

c) all'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente: “Il protesto si deve fare, anche in caso di domiciliazione presso una banca, nei luoghi indicati dall'articolo 44 commi I e II contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca.” ».

**6.0.2**

LOTITO

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:***« Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia di cambiali)*

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, ferme le previsioni di cui all'articolo 70 relative al luogo del protesto, il paga-

mento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica messa a disposizione dalla Banca.”;

b) all’articolo 45, primo comma, dopo le parole: “portatore” è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca la consegna della cambiale è effettuata entro quindici giorni dal pagamento. Fino al momento della consegna la banca è responsabile della custodia della cambiale.”;

c) all’articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente: “Il protesto si deve fare, anche in caso di domiciliazione presso una banca, nei luoghi indicati dall’articolo 44 commi I e II contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti. Nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca.” ».

### 6.0.3

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 6-bis.

*(Misure in materia di contrasto dei fenomeni elusivi e del commercio illecito dei prodotti di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti:

“7-*quater*. A decorrere dal 1° maggio 2024, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti da inalazione senza combustione privi di nicotina non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

*7-quinquies.* Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma *7-quater* non conformi alle disposizioni della determinazione medesima. Il termine decorre dal 1° luglio 2024 ovvero, se successivo, dalla data di adozione della citata determinazione, e non può in ogni caso essere inferiore a 3 mesi per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e ad ulteriori e successivi 3 mesi per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita”;

b) all’articolo 62-*quinquies*:

1) al comma 1, dopo le parole: “sono assoggettati” inserire le seguenti: “, a decorrere dal 1° maggio 2024,” e sostituire le parole: “0,0036” con le seguenti: “0,0018”;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-*bis*. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67”;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 all’interno del territorio dello Stato è legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione e dalla preventiva attribuzione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di un codice identificativo univoco per ogni tipologia di prodotto, con le modalità previste al comma 5. A tal fine il produttore o l’importatore, o il soggetto autorizzato di cui all’art. 1-*bis* da questi delegato o autorizzato in via esclusiva, dichiara all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e le quantità di pezzi contenuti in ciascuna delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;

4) al comma 3 sostituire la parola: “delle rivendite di cui alla” con le seguenti: “dei sistemi di vendita di cui all’art. 16 della”;

5) sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. L’imposta di consumo di cui al comma 1 deve essere corrisposta dal soggetto autorizzato di cui al comma 1-*bis*, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso

mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.”;

6) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-*bis*. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

4-*ter*. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta sui prodotti destinati a essere ceduti per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero ad essere esportati dal fabbricante o dall'importatore o dall'acquirente di prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea, direttamente o per il tramite di altri soggetti autorizzati di cui al comma 1-*bis*”;

7) al comma 5, dopo la parola: “prodotto”, aggiungere le seguenti: “e di attribuzione del codice identificativo univoco, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*”;

8) sostituire il comma 7 con il seguente:

“7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato non inseriti nella Tabella di commercializzazione di cui al comma 2, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo, o senza l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis* è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di 0,0020 euro ogni pezzo. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.”;

9) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-*bis*. In ogni caso, il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 10.000. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.”;

c) la fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'art. 39-*bis*, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei

tabacchi lavorati. Per i prodotti di cui al precedente periodo, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di cui all'Allegato I, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Ai prodotti di cui al comma 1, lett. *c*) del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli *39-quater*, *39-quinquies* e *39-octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli *39-sexies*, *39-septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, lett. *c*) del presente articolo, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 4,1 milioni di euro per il 2024 e a 5,7 milioni di euro a decorrere dal 2025. Un quinto delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni viene destinato annualmente all'incremento della dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il potenziamento dell'attività di *enforcement* e di vigilanza nonché dell'attività amministrativa di registrazione ai sensi dell'art. 4 della Determinazione Direttoriale n. 83685 del 18 marzo 2021, dei prodotti di cui all'art. *62-quater*, comma *7-quater*, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

#### 6.0.4

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Misure in materia di contrasto dei fenomeni elusivi e del commercio illecito dei prodotti di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo *62-quater*, dopo il comma *7-ter* sono aggiunti i seguenti:

“*7-quater*. A decorrere dal 1° maggio 2024, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti da inalazione senza com-

bustione privi di nicotina non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

*7-quinquies.* Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater* non conformi alle disposizioni della determinazione medesima. Il termine decorre dal 1° luglio 2024 ovvero, se successivo, dalla data di adozione della citata determinazione, e non può in ogni caso essere inferiore a 3 mesi per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e ad ulteriori e successivi 3 mesi per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita”;

b) all’articolo 62-*quinquies*:

1) al comma 1, dopo le parole: “sono assoggettati” inserire le seguenti: “, a decorrere dal 1° maggio 2024,” e sostituire le parole: “0,0036” con le seguenti: “0,0018”;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-*bis.* La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67”;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 all’interno del territorio dello Stato è legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione e dalla preventiva attribuzione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di un codice identificativo univoco per ogni tipologia di prodotto, con le modalità previste al comma 5. A tal fine il produttore o l’importatore, o il soggetto autorizzato di cui all’art. 1-*bis* da questi delegato o autorizzato in via esclusiva, dichiara all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e le quantità di pezzi contenuti in ciascuna delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;

4) al comma 3 sostituire la parola: “delle rivendite di cui alla” con le seguenti: “dei sistemi di vendita di cui all’art. 16 della”;

5) sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. L'imposta di consumo di cui al comma 1 deve essere corrisposta dal soggetto autorizzato di cui al comma 1-*bis*, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.”;

6) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-*bis*. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

4-*ter*. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta sui prodotti destinati a essere ceduti per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero ad essere esportati dal fabbricante o dall'importatore o dall'acquirente di prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea, direttamente o per il tramite di altri soggetti autorizzati di cui al comma 1-*bis*”;

7) al comma 5, dopo la parola: “prodotto”, aggiungere le seguenti: “e di attribuzione del codice identificativo univoco, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*”;

8) sostituire il comma 7 con il seguente:

“7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato non inseriti nella Tabella di commercializzazione di cui al comma 2, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo, o senza l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis* è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di 0,0020 euro ogni pezzo. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.”;

9) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-*bis*. In ogni caso, il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 10.000. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e delle

relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.”;

c) la fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all’art. 39-*bis*, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati. Per i prodotti di cui al precedente periodo, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base di cui all’Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-*quater*, 39-*quinquies* e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell’etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all’art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 39-*sexies*, 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

2. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 4,1 milioni di euro per il 2024 e a 5,7 milioni di euro a decorrere dal 2025. Un quinto delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni viene destinato annualmente all’incremento della dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il potenziamento dell’attività di *enforcement* e di vigilanza nonché dell’attività amministrativa di registrazione ai sensi dell’art. 4 della Determinazione Direttoriale n. 83685 del 18 marzo 2021, dei prodotti di cui all’art. 62-*quater*, comma 7-*quater*, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

## 6.0.5

ZEDDA, LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

### « Art. 6-*bis*.

1. All’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 48, secondo periodo, sono in fine aggiunte le seguenti parole: “, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola

unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.”;

b) al comma 49-*bis*, al primo periodo sono in fine aggiunte le seguenti parole: “, in ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.” ».

## 6.0.6

### PAROLI

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

#### « Art. 6-*bis*.

*(Disposizioni a favore delle cartolarizzazioni green)*

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-*ter*, dopo le parole: “finanziamenti nei confronti” sono inserite le seguenti: “: i) degli imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole; ii) delle associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera i), in entrambi i casi per la realizzazione di impianti agrivoltaici conformi a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; ovvero”;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Ove i titoli vengano emessi per la realizzazione di impianti agrivoltaici a fronte di finanziamenti di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 1 nei confronti dei medesimi soggetti, ovvero da società di cui al comma 3 dell'articolo 7.2, ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli si applica lo

stesso trattamento stabilito per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis*), dopo le parole: “beni immobili” sono inserite le seguenti: “, inclusi i terreni agricoli destinati alla realizzazione di impianti agrivoltaici conformi a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”;

d) all'articolo 7.2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“3. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento della titolarità di beni immobili e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi a favore di società che effettuino le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis*) nei limiti in cui: i beni immobili siano destinati ad impianti agrivoltaici e la società acquirente si impegni a non trasferire i beni immobili o i diritti reali o personali per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Ove non si realizzino tali condizioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dalla società nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.” ».

## 6.0.7

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 6-bis.

*(Disposizioni fiscali in materia di cartolarizzazione dei crediti)*

1. All'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-*bis*. Alle operazioni di cartolarizzazione immobiliare e di beni mobili registrati di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia fiscale di cui al precedente articolo 7.1, comma 4-*bis*.”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025, 4,2 milioni di euro per l'anno 2026, 5,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 7 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

#### **6.0.8**

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, LIRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**« Art. 6-bis.**

*(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)*

1. Al comma 6-ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “nello stesso anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2022 e 2023”. ».

---

#### **6.0.9**

STEFANI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali)*

All'articolo 7, comma 1, della legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole: “Anche nei rapporti professionali intercorsi con clienti diversi da quelli citati nell'art. 2,” ».

---

#### **6.0.10**

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: “per l'anno 2023” con le seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.”;

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: “L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.”;

e) sopprimere il comma 5-bis;

f) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: “per essere assegnate al finanziamento” fino a fine periodo, con le seguenti: “per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.”;

2) dopo il primo periodo inserire il seguente: “Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a

due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.”;

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo.” ».

---

### 6.0.11

GELMETTI, LIRIS

*Dopo l’articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Definizione fascia esterna di tabacco naturale o ricostituito)*

1. La fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all’articolo 39-*bis*, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base di cui all’Allegato I, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

3. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-*quater*, 39-*quinquies* e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell’etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 39-*sexies*, 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

5. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 1 milione di euro all’anno. ».

---

**6.0.12**

TESTOR, DREOSTO, BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia di classificazione catastale dei beni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)*

1. Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.

2. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'all. A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 1. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.

3. Agli eventuali oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, a partire dall'anno 2024, tramite corrispondente maggiorazione del 25 per cento del valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti di cui al comma 1, rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata. ».

**6.0.13**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Disposizioni in favore delle associazioni musicali amatoriali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la disciplina prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono applicabili anche alle "associazioni musicali amatoriali".

2. Per “associazioni musicali amatoriali” si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali. ».

*Conseguentemente, all’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## Art. 7.

### 7.1

SABRINA LICHERI

*Al comma 1, dopo le parole: « mese precedente » inserire le seguenti: « e dopo le parole: “o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (Platt’s CIF Med), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell’andamento del mercato” ».*

### 7.2

MANCA

*Sostituire la parola: « bimestre » con la seguente: « trimestre ».*

### 7.3

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell’Unione europea, di emissioni zero entro l’anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo deno-

minato “Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili”, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023, 25 milioni di euro per l’anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

*1-ter.* Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma *1-bis*. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, 25 milioni di euro per l’anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante apposita riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 7.4

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*All’articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« *1-bis.* All’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: “30 settembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

*1-ter.* All’articolo 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole “30 giugno 2023” ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023” ».

---

#### 7.5

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« *1-bis.* All’articolo *2-bis* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6,

le parole: “30 giugno 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. All’articolo 8-*bis* del decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. ».

---

## 7.6

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole: “nel primo trimestre solare dell’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

b) al comma 46 le parole: “nel primo trimestre solare dell’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

c) al comma 47 dopo le parole: “entro la data del 31 dicembre 2023” sono inserite le seguenti: “relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

d) al comma 48 le parole: “entro la medesima data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, valutati in 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l’anno 2023, accertate con le modalità di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

**7.7**

LORENZIN

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole: "31 agosto 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

**7.8**

RONZULLI, LOTITO

*All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole "31 agosto 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 23 del presente decreto. ».

---

**7.9**

MANCA, IRTO, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili" con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione

in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse;

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ».

---

### 7.10

MANCA, IRTO, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« *1-bis.* Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 7.11

MANCA, IRTO, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« *1-bis.* Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2023 e per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi del comma 1-ter.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2.017 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). ».

## 7.12

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il secondo semestre 2023 e il primo semestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

**7.13**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, MARTELLA, LOSACCO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

**7.14**

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo in comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

12-*ter*. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. ».

---

**7.15**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, MARTELLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato. ».

**7.16**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. In coerenza con quanto disposto dalla Direttiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) n. 5049 RU del 16 gennaio 2018, e fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relative ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, pos-

sono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario. ».

---

**7.17**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, TAJANI, LOSACCO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: “e per i clienti domestici” sono sostituite dalle seguenti: “e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici”. ».

---

**7.18**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole “31 agosto 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**7.19**

PAITA, ENRICO BORGHI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, oltre che nei casi previsti dall'articolo 1, commi 290 e 291 come modificato dal presente articolo, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono così rideterminate:

- a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

Conseguentemente dall'articolo 1, comma 292, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole “, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,” sono soppresse ».

---

## 7.0.000

MURELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Misure in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)*

1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: “di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),” ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)”.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**7.0.1**

AMIDEI, LIRIS, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 1, dopo le parole: “corretta utilizzazione” sono aggiunte le seguenti: “, promuovendo in ogni sede regolamentare e pianificatoria la digestione anaerobica con produzione di biometano.”;

b) al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, dopo la parola “utilizzo” sono aggiunte le seguenti “. La riduzione delle fermentescibilità deve essere tale per cui il fango trattato rispetti i limiti di stabilità biologica di cui al Regolamento Europeo 1009/2019.”;

c) al comma 3, dell'articolo 3 dopo le parole: “allegato I B”, aggiungere le seguenti: “e che rispettino i limiti di stabilità biologica di cui al Regolamento Europeo 1009/2019.”. ».

**7.0.2**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Disposizioni fiscali per i prodotti della birra)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole “40 per cento” sono sostituite dalle parole “50 per cento”;

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

“3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica

l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri”;

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure: a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 7.337.463 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

### 7.0.3

CASTELLONE, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)*

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti,” sono soppresse;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio

2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria". ».

---

#### **7.0.4**

PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

1. Le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 76, comma 2, sono estese altresì ai Corpi dei vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, non si applicano. ».

---

#### **7.0.5**

MAIORINO, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre del 2019, n. 160, i commi 98 e 99 sono sostituiti dai seguenti:

“98. Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2024, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione eco-

gica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 31 gennaio 2024, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

99. La Commissione di cui al comma 98 è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, o da un suo sostituto, è composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato". ».

## 7.0.6

### TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni per accelerare la transizione energetica)*

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere b) e c) le parole “, a condensazione” sono sostituite dalle seguenti “a pompa di calore”;

b) al comma 16, lettera b) capoverso “2.1.”, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole da: “e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale” fino a “di cui al periodo precedente” sono soppresse;

2) le parole: “impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2023” sono sostituite dalle seguenti “pompe di calore;”;

3) le parole: “, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI, oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione,” e le parole “e per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione” sono soppresse. ».

---

### 7.0.7

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l’acquisto di gasolio agricolo)*

1. All’articolo 1, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole: “nel primo trimestre solare dell’anno 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

b) al comma 46, le parole: “nel primo trimestre solare dell’anno 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

c) al comma 47, dopo le parole: “entro la data del 31 dicembre 2023”, sono inserite le seguenti: “relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

d) al comma 48, le parole: “entro la medesima data del 31 dicembre 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

---

**7.0.8**

ROMEO, BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sui pellet)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,73 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**7.0.9**

PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), aggiungere, infine, le seguenti parole: “, o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire”;

alla lettera *b*), aggiungere, infine, le seguenti parole: “, o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire”;

alla lettera *c*), primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: “o il permesso di costruire per i lavori di demolizione totale e parziale.”. ».

---

**7.0.10**

TAJANI, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Compensazione crediti d'imposta energia e gas)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “legge 26 maggio 2023, n. 56,” sono inserite le seguenti: “anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,”. ».

**7.0.11**

TURCO, BARBARA FLORIDIA, CROATTI, TREVISI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di reddito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 53-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo

52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».

### 7.0.12

TREVISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Detrazione delle spese per l'acquisto di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)*

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6 kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio

2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20 kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo

utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 e a 150 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

### 7.0.13

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 7-bis.

*(Contributo straordinario in favore degli esercizi di vicinato)*

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023 e nel quarto trimestre del 2024, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

#### **7.0.14**

CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2023 e 2024, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

---

#### **7.0.15**

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Misure in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)*

1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo, si ap-

plicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: “di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),” ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)”.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

## 7.0.16

NICITA, MARTELLA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

### « Art. 7-bis.

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

**7.0.17**

CASTELLONE, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi della Missione M2C2)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione M2C2 – Transizione energetica e mobilità sostenibile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1031 è sostituito con il seguente:

“1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2031, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si segni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1<sup>a</sup> fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

2. 2<sup>a</sup> fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

3. 3<sup>a</sup> fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO <sub>2</sub> g/km	Contributo (euro)
0-30	. 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1 <sup>a</sup> fascia)
	. 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2 <sup>a</sup> fascia)
	. 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3 <sup>a</sup> fascia)
	. 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1 <sup>a</sup> fascia)
	. 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2 <sup>a</sup> fascia)
	. 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3 <sup>a</sup> fascia)
31-60	. 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1 <sup>a</sup> fascia)
	. 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2 <sup>a</sup> fascia)
	. 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3 <sup>a</sup> fascia)
	. 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1 <sup>a</sup> fascia)
	. 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2 <sup>a</sup> fascia)
	. 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3 <sup>a</sup> fascia)

b) dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti:

“1031-*bis*. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma 1031 in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

1031-*ter*. Per chi acquista un veicolo di categoria N nuovo di fabbrica, con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate, alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3<sup>o</sup> fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3<sup>a</sup> fascia.”;

c) al comma 1033, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di acquisto dell’usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel devono essere di fabbrica.”;

d) al comma 1037, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli operatori del settore che vendono veicoli usati recuperano l’importo del contributo quale credito d’imposta con le medesime modalità di cui al periodo precedente.”;

2. Al fine di provvedere all’erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177, 1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il

2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177,1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 7.0.18

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideeterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: “tener conto” fino a “al medesimo comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi”. ».

---

**7.0.19**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

1. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1 maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. ».

---

**7.0.20**

MANCA, TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori. ».

---

**7.0.21**

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***« Art. 7-bis.***(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sul teleriscaldamento)*

1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2024, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 69,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

**7.0.22**

SPAGNOLLI, PATTON, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)*

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro per gli anni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 7.0.23

AMBROGIO, GELMETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« 7-bis.**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)*

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 7.0.24

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'impo-

sta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, rispettivamente nel terzo trimestre e nel quarto trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). ».

---

## Art. 8.

### 8.1

MANCA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire le parole: « 15 settembre 2024 » con le seguenti: « 15 ottobre 2024 »;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) al comma 4, primo periodo, le parole: “30 novembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “10 dicembre 2024”. ».

---

## 8.2

MANCA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 15 settembre 2024 » con le seguenti: « 15 ottobre 2024 ».*

---

## 8.3

MANCA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole: « 15 settembre 2024 » con le seguenti: « 30 settembre 2024 »;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) al comma 4, primo periodo, le parole: “30 novembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “15 dicembre 2024”. ».

---

## 8.4

MANCA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 15 settembre 2024 » con le seguenti: « 1° settembre 2024 ».*

---

## 8.5

MANCA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 30 novembre 2024 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».*

---

**8.6**

MANCA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 30 novembre 2024 » con le seguenti: « 10 dicembre 2024 ».*

---

**8.7**

MANCA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 30 novembre 2024 » con le seguenti: « 20 novembre 2024 ».*

---

**8.8**

TAJANI, MISIANI, MARTELLA, LOSACCO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). ».

---

## 8.9

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2025" e all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole: "10 gennaio 2024" sono sostituite dalle parole: "10 gennaio 2025" ».

## 8.0.1

TAJANI, FURLAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### « Art. 8-bis.

*(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "alle quali danno diritto" sono sostituite dalle seguenti: " , ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

2. Dopo l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

“5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzio-

nali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma”.

3. All’articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) alla lettera b), numero 1), le parole: “di promozione sociale” sono soppresse;

d) il numero 4) è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

## 8.0.2

TAJANI, FURLAN

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Modifiche al d.P.R. n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 10:

1) al numero 19), le parole: “di natura non commerciale” sono sostituite dalle seguenti: “o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti”;

2) al numero 20), le parole: “di natura non commerciale” sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente:

“21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali,

diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;”;

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:

“27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;”;

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: “e da imprese sociali”.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

**8.0.3**

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Modifiche al d.P.R. n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole: “di natura non commerciale” sono sostituite dalle seguenti: “o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti”;

2) al numero 20), le parole: “di natura non commerciale” sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente:

“21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;”;

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:

“27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da

enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;”;

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: “e da imprese sociali”. ».

#### 8.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Modifiche al d.P.R. n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole: “di natura non commerciale” sono sostituite dalle seguenti: “o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti”;

2) al numero 20), le parole: “di natura non commerciale” sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente:

“21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;”;

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente:

“27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di

protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;»;

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: “e da imprese sociali”. ».

---

## 8.0.5

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### « Art. 8-bis.

*(Ulteriori disposizioni fiscali per gli enti pubblici gestori di aree di interesse paesaggistico)*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le parole: “sono individuate” sono sostituite dalle seguenti: “nonché gli enti pubblici gestori delle aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono individuati”.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente scritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

---

**8.0.6**

TESTOR, PIROVANO, BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera *e-quater*), dopo le parole: “da una pubblica amministrazione,” sono inserite le seguenti: “ovvero ad associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale”;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: “compensi erogati ai direttori artistici” sono inserite le seguenti: “, ai formatori”;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: “sportive dilettantistiche,” sono inserite le seguenti: “musicali amatoriali di musica popolare tradizionale”;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “né alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale”.

2. Alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 29,36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**8.0.7**

MINASI, BORGHESI, TESTOR, DREOSTO, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “2.633 euro” sono sostituite dalle seguenti: “5.266 euro”.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 83,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 8.0.8

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in tema di welfare aziendale)*

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) la parola: “sconto” è sostituita dalla seguente: “riferimento”;

*b*) le parole: “al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data. ».

---

### 8.0.9

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto-legge 6 lu-

glio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull’attività economica nel periodo caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da Covid, possono essere computate in diminuzione dell’imponibile Irap o trasformate, previa asseverazione dell’Agenzia delle Entrate, in crediti d’imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi.”».

---

#### 8.0.10

TAJANI, FURLAN

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 8-*bis***

*(Deducibilità dell’IRAP per gli Ets)*

1. Al comma 4-*octies* dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 10, sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

#### 8.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:*

**« Art. 8-*bis*.**

*(Deducibilità dell’IRAP per gli Ets)*

1. Al comma 1 dell’articolo 10 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nel secondo periodo dopo le parole: “Sono escluse dalla base imponibile” aggiungere: “le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e”. ».

---

**8.0.12**

PATA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo periodo dopo le parole: “Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile” sono inserite le seguenti: “le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e”. ».

---

**8.0.13**

GARAVAGLIA, BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: “diploma di ragioneria” inserire le seguenti: “nonché i tributaristi qualificati ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e autorizzati alla funzione di intermediari fiscali abilitati ai sensi del presente articolo;” ».

---

**8.0.14**

GARAVAGLIA, BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo le parole: “delle verifiche”, sono aggiunte le seguenti: “Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.” ».

---

**8.0.15**

OCCHIUTO, LOTITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)*

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole: “negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali” sono sostituite con le seguenti: “nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”;

b) al comma 2-*quinquies*, al secondo periodo, le parole: “agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali”, sono sostituite con le seguenti: “alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”. ».

---

**8.0.16**

GARAVAGLIA, BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

1. All'articolo 31, della legge 24 novembre 2000, n. 340 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: “e periti commerciali”, inserire le seguenti: “nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322”;

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole: “e periti commerciali”, inserire le seguenti: “nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322”. ».

---

**8.0.17**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 8-bis.***(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa onnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

**8.0.18**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:***« Art. 8-bis.***(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa onnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

---

### 8.0.19

LORENZIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa onnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

---

### 8.0.20

PAITA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli ef-

fetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

---

### **8.0.21**

FAZZONE, LOTITO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.” ».

---

### **8.0.22**

LOTITO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Modifiche al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. All'articolo 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “3.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “5.000 euro”;

b) al comma 3-*bis*:

- 1) il primo periodo è abrogato;
  - 2) al secondo periodo, la parola: “predetto” è soppressa. ».
- 

### 8.0.23

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 8-*bis*.**

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 57, lettera *d-ter*), le parole: “30.000 euro”, sono sostituite con le seguenti: “40.000 euro”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 20 milioni di euro dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 8.0.24

LOTITO

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

**« Art. 8-*bis*.**

1. Al fine di favorire maggiori entrate per la finanza pubblica all'articolo 21 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-*bis*. Non possono considerarsi promozione indiretta le comunicazioni commerciali aventi a oggetto prodotti senza nicotina, a condizione che le medesime non presentino alcun riferimento diretto alle sigarette elettroniche e ai liquidi di ricarica contenenti nicotina.” ».

---

**8.0.25**

TESTOR, DREOSTO, BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo periodo del comma 112 è sostituito dal seguente: "Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine di cui al comma 101, salvo i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare".

2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo" sono soppresse. ».

---

**8.0.26**

LORENZIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 8-bis.**

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. All'articolo 2135, comma 3, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo" ».

---

**8.0.27**

PATA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. Al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “nonché le attività dirette” sono soppresse;

b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.” ».

**8.0.28**

GARAVAGLIA, BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole: “albi professionali”, sono sostituite dalle seguenti: “albi, registri, elenchi professionali o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013;” ».

**8.0.29**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole: “nel primo trimestre solare dell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023”;

b) al comma 46, le parole: “nel primo trimestre solare dell’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel primo e nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

c) al comma 47, dopo le parole: “entro la data del 31 dicembre 2023” sono inserite le seguenti: “relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”;

d) al comma 48, le parole: “entro la medesima data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell’anno 2023”.

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 8.0.30

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

1. All’articolo 1, comma 240, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g-bis) ai fini dell’applicazione degli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e della previgente normativa in tema di requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, il debitore consegue retroattivamente, in riferimento ai pregressi periodi di mancato tempestivo assolvimento degli oneri fiscali, il requisito della regolarità fiscale di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da richiedere con le modalità previste dalla lettera g). L’eventuale mancato pagamento, anche parziale, di quanto dovuto in esecuzione della procedura di definizione, determina la decadenza dal beneficio di cui alla presente lettera”. ».

---

**8.0.31**

SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Compensazione dei crediti con i debiti oggetto di definizione agevolata)*

1. All'articolo 1, comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera *c*) sono inserite, in fine, le seguenti parole: “in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti”.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. ».

---

**8.0.32**

SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Compensazione dei crediti con i debiti oggetto di definizione agevolata)*

1. All'articolo 1, comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

“*c-bis*) mediante compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo, incluse sanzioni e accessori, oggetto di definizione agevolata, con i crediti d'imposta a qualsiasi titolo vantati dal debitore.”.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. ».

---

**8.0.33**

TESTOR, DREOSTO, BORGHESI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.**

1. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo le parole: “limite percentuale” aggiungere le seguenti: “e numerico”;

b) Al comma 2 dopo le parole: “per l’anno 2023” sono aggiunte le seguenti: “, 2024 e 2025”.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

### 8.0.34

SABRINA LICHERI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Compensazione dei crediti d’imposta edilizi con i debiti oggetto di definizione agevolata)*

1. Al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i debiti erariali iscritti a ruolo oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere compensati con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021, 2022 e 2023 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. ».

---

### 8.0.35

GARAVAGLIA, BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

1. Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione del-

l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito e in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica. ».

### 8.0.36

RONZULLI, ROSSO, LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 8-bis.

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo pre-

cedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: “ricavi” sono aggiunte le seguenti: “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”. ».

### 8.0.37

NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 8-bis.

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo pre-

cedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma. ».

---

### **8.0.38**

NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 8-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma. ».

---

### **8.0.39**

RONZULLI, ROSSO, LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 8-bis.**

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 545 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento". ».

---

#### 8.0.40

NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. ».

---

**8.0.41**

NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. ».

---

**8.0.42**

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

---

**8.0.43**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Misure a sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo

di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto o a metano compresso con tonnellaggio superiore a 3,5 tonnellate, è riconosciuto, per il primo e il secondo trimestre dell'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 8 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto o compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**8.0.44 (testo 2)**

RONZULLI, GASPARRI

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:***« Art. 8-bis.**

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e in quello del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture, rispettivamente, in favore dell'Arma dei carabinieri con una dotazione pari a euro 10 milioni nel 2024, euro 20 milioni nel 2025, euro 25 milioni nel 2026, euro 30 milioni nel 2027, euro 30 milioni nel 2028 ed euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, e in favore del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione pari a euro 2,5 milioni nel 2024, euro 5 milioni nel 2025, euro 6,25 milioni nel 2026, euro 7,5 milioni nel 2027, euro 7,5 milioni nel 2028 ed euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per il 2024, 25 milioni di euro per il 2025, 31,25 milioni di euro per il 2026, 37,5 milioni di euro per il 2027, 37,5 milioni di euro per il 2028, 25 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**8.0.44**

RONZULLI, GASPARRI

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:***« Art. 8-bis.**

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e in quello del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture, rispettivamente, in favore dell'Arma dei carabinieri con una dotazione pari a euro 10 milioni nel 2024, euro 20 milioni nel 2025, euro 25 milioni nel 2026, euro 30 milioni nel 2027, euro 30 milioni nel 2028 e euro

20 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, e in favore del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione pari a 5 milioni nel 2024, euro 10 milioni nel 2025, euro 15 milioni nel 2026, euro 15 milioni nel 2027, euro 15 milioni nel 2028 e euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

#### **8.0.45**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 8-bis.**

*(Misure per il potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo)*

1. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

- a) alla distinzione tra *database* di analisi e di controllo;
  - b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;
  - c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. ».
-

**8.0.46**

RONZULLI, GASPARRI

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei carabinieri)*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 88 unità per l'anno 2024, 25 per l'anno 2025 e 38 per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.724.761 per l'anno 2024, di euro 774.080 per l'anno 2025 e di euro 1.176.602 annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**8.0.47**

MANCA, FRANCESCHELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)*

1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025. ».

---

#### **8.0.48**

MARCHESCHI, MENNUNI, LIRIS

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 8-bis.**

*(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)*

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 deve essere interpretata nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione dei regimi sostitutivi al regime A.G.O. e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti.

2. La norma citata deve quindi essere interpretata nel senso che la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva ed autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 1993; deve inoltre essere interpretata nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2; deve essere altresì interpretata e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'articolo 12 del decreto legisla-

tivo 30 dicembre 1992, n. 503 si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.».

---

#### **8.0.49**

DE CARLO, GELMETTI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)*

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

#### **8.0.50**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Ulteriori disposizioni fiscali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### **8.0.51**

SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si intende utilizzabile, anche in misura parziale, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Sono abrogate tutte le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021, con particolare riferimento al termine del 31 dicembre 2025. ».

---

### **8.0.52**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 8-bis.**

*(Proroga di termini in materia di giustizia tributaria)*

1. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di otto mesi. ».

---

**8.0.53**

PAROLI

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

1. In deroga al comma 244 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 ottobre 2023, si è determinata l'inefficacia della definizione di cui al comma 231 del medesimo articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, con applicazione di sanzioni e interessi. ».

---

**8.0.54**

PAROLI, LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

1. Agli imprenditori agricoltori che hanno stipulato con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di riservato dominio, in caso di danni alle colture ed ai fabbricati a causa di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, è concessa dallo stesso Istituto la sospensione nonché lo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità.

2. La sospensione e lo slittamento di cui al comma 1 sono concessi in modo automatico dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), anche in mancanza della richiesta da parte degli imprenditori agricoli.

3. Ai fini della concessione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivante dal presente articolo pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### **8.0.55**

RONZULLI, TERNULLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 8-bis.**

*(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva)*

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva in esiti K, rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva in esiti K, effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005. ».

---

#### **Art. 9.**

### **9.000**

MANCA

*Al comma 10, sostituire le parole: « 40 milioni » con la seguente: « 50 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: « 90 milioni », con le seguenti: « 100 milioni », e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*« q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**9.1**

MANCA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « del punto 9 ».*

---

**9.2**

PAITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: “con esclusione dell’incremento di cui all’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.” con le seguenti parole: “; compreso l’incremento di cui all’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024”;

b) al comma 2, aggiungere, in fine: “A decorrere dal 2024, agli oneri derivanti dall’incremento di cui all’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del Programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute” ».

---

**9.3**

ZAFFINI, LIRIS, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Al fine di prevenire un possibile contenzioso derivante dall’applicazione della legge della Regione Siciliana n. 5 del 13 giugno 2023 ed uniformare l’inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle Aziende ospedaliere universitarie, all’articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-*bis*. Il personale medico e veterinario afferente all’area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, con procedure di assunzione già ban-

dite, assunto o titolare di contratti in essere presso le aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il proprio inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area della sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex area III SSN – dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche.”. ».

---

#### 9.4

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, CAMUSSO

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) al comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: “In sede di approvazione del rendiconto 2022” sono sostituite dalle seguenti: “In sede di approvazione del rendiconto 2023”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi.”. ».

---

#### 9.5

MANCA

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « otto anni » con le seguenti: « dieci anni ».*

---

#### 9.6

MANCA

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « otto anni » con le seguenti: « nove anni ».*

---

**9.7**

MANCA

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « il disavanzo » inserire le seguenti: « di amministrazione ».*

---

**9.8**

MANCA

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « all'esercizio 2018 » con le seguenti: « all'esercizio in corso al 1° gennaio 2018 ».*

---

**9.9**

MANCA

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « 31 dicembre 2022 » con le seguenti: « 31 gennaio 2023 ».*

---

**9.10**

MANCA

*Al comma 2, lettera: a), sostituire le parole: « 31 dicembre 2022 » con le seguenti: « 1° gennaio 2023 ».*

---

**9.11**

MANCA

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030 » con le seguenti: « da recuperare entro l'esercizio 2029 ».*

---

**9.12**

MANCA

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030 » con le seguenti: « da recuperare entro l'esercizio 2031 ».*

---

**9.13**

MANCA

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030 » con le seguenti: « da recuperare entro l'esercizio 2030 ».*

---

**9.14**

MANCA

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « entro l'esercizio 2030 » con le seguenti: « entro l'esercizio 2029 ».*

---

**9.15**

MANCA

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « entro l'esercizio 2030 » con le seguenti: « entro l'esercizio 2031 ».*

---

**9.16**

MANCA

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « entro l'esercizio 2030 » con le seguenti: « entro l'esercizio in corso al 1° gennaio 2030 ».*

---

**9.17**

MANCA

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) i commi 844 e 845 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024 ».

**9.18**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:*

« 3. Le disposizioni recate dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: “, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati” sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento”;

c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro”;

d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: “713,71 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “688,71 milioni di euro”.

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. In attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. ».

---

**9.19**

MANCA

*Al comma 3, lettere c) e d), ovunque ricorrano, sostituire le parole: « 688,71 milioni » con le seguenti: « 708,71 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**9.20**

CATALDI, MATERA

*Al comma 3, lettera d), dopo le parole: « “713,71 milioni di euro” » inserire le seguenti: « , ovunque ricorrono, ».*

---

**9.21**

MANCA

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « ai sensi e ».*

---

**9.22**

MANCA

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « e per gli effetti ».*

---

**9.23**

MANCA

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « In attuazione dei punti 1 e 2 dell’Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, ».*

---

**9.24**

MANCA

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « dei punti 1 e 2 ».*

---

**9.25**

MANCA

*Al comma 5, sostituire le parole: « 40 milioni di euro per l’anno 2023 » con le seguenti: « 60 milioni di euro per l’anno 2023 ».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: « 105 milioni di euro per il 2023 », con le seguenti: « 125 milioni di euro per il 2023 », e all’articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*« q-bis) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**9.26**

MANCA

*Al comma 5, sostituire le parole: « 40 milioni di euro per l’anno 2023 » con le seguenti: « 50 milioni di euro per l’anno 2023 ».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: « 105 milioni di euro per il 2023 », con le seguenti: « 115 milioni di euro per il 2023 », e all’articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*« q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**9.27**

MANCA

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: « In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, ».*

---

**9.28**

MANCA

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: « del punto 6 ».*

---

**9.29**

MANCA

*Al comma 6, sostituire le parole: « 24,061 milioni » con le seguenti: « 26,061 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: « 49,061 milioni nel 2024 », con le seguenti: « 51,061 milioni nel 2024 », e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*« q-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**9.30**

MANCA

*Al comma 6, sostituire le parole: « 24,061 milioni » con le seguenti: « 25,061 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: « 49,061 milioni nel 2024 », con le seguenti: « 50,061 milioni nel 2024 », e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*« q-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**9.31**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

« 7-bis. Ai beni di cui all'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano le disposizioni previste dal medesimo codice civile per i beni del demanio pubblico. Costituiscono patrimonio indisponibile del predetto ente gli edifici ad esso appartenenti destinati a sede di uffici pubblici e loro arredi, nonché gli altri beni destinati a pubblico servizio. ».

---

**9.32**

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

« 7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole: “le regioni, le province autonome” sono sostituite dalle parole: “le regioni e le province autonome”; sono soppresse le parole: “i comuni, le province e le città metropolitane.”; sono soppresse le parole da “per le regioni e le province autonome” fino alla fine del comma;

b) il comma 853 è abrogato. ».

---

**9.33**

DAMANTE

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

« 7-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “le province e le città metropolitane” e le parole: “e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane” sono soppresse. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**9.34**

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

« 7-bis. All'articolo 16, comma 9-ter del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027". ».

---

**9.35**

MANCA

*Al comma 8, sostituire le parole: « può essere » con la seguente: « è ».*

---

**9.36**

MANCA

*Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: « , qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, ».*

---

**9.37**

MANCA

*Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: « secondo o al terzo periodo del ».*

---

**9.38**

MANCA

*Al comma 8, sostituire le parole: « anche alla copertura » con le seguenti: « alla copertura ».*

---

**9.39**

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, LIRIS

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« 8-bis. Al comma 4, dell'art. 161, del TUEL aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Rimangono esclusi dalla sospensione i pagamenti delle risorse finanziarie spettanti sulle annualità per le quali i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane abbiano proceduto all'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, e abbiano proceduto all'invio, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196." ».

---

**9.40**

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, LIRIS

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« 8-bis. All'articolo 256, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

"12-bis. Il Ministro dell'Interno, riconosciuta la esistenza di somme e contributi dallo stesso deliberati in favore dell'ente locale dissestato e per qualsiasi ragione non inserite nel rendiconto di cui al comma 11, potrà procedere senza ulteriori oneri a carico dello Stato, all'accredito – per via diretta o per il tramite della stessa tesoreria del comune presso cui il contributo è stato accreditato – in favore dell'ente locale per essere destinati esclusivamente al soddisfacimento di debiti in precedenza inseriti nella procedura e rimasti insoddisfatti." ».

---

**9.41**

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, LIRIS

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« 8-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570. Gli oneri di spesa del personale di cui al presente comma, al ter-

mine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale. ».

---

**9.42**

PUGLIESE, RUSSO, BUCALO, SALLEMI, LIRIS

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

« 8-bis. Agli enti che, al termine della procedura di dissesto finanziario, si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, è data la possibilità di proporre ai singoli creditori una transazione secondo le percentuali di cui all'articolo 1, comma 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa, compresi gli interessi, e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della stessa. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi da diritto ad essere soddisfatti entro il primo biennio ».

---

**9.43**

MANCA

*Al comma 9, premettere le seguenti parole:* « In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, ».

---

**9.44**

MANCA

*Al comma 9, premettere le seguenti parole:* « In attuazione del principio dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ».

---

**9.45**

MANCA

*Al comma 9, sostituire le parole: « legislazione vigente » con la seguente: « legislazione ».*

---

**9.46**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

« 9-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente periodo “La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nella composizione della rosa dei candidati all'incarico di direttore generale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni.”. ».

---

**9.47**

DREOSTO, TESTOR

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

« 9-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”;

b) al comma 7, le parole: “Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6” sono sostituite dalle seguenti “Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6”. ».

---

**9.48**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

« 9-bis. Le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e s.m.i., nei limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. ».

---

**9.49**

MANCA

*Al comma 10, sostituire le parole: « 40 milioni » con la seguente: « 50 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: « 90 milioni », con le seguenti: « 100 milioni », e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

« q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**9.50**

MANCA

*Al comma 10, sostituire le parole: « 40 milioni » con la seguente: « 45 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: « 90 milioni », con le seguenti: « 95 milioni », e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*« q-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**9.51**

DELLA PORTA, LIRIS

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

*« 10-bis. L'articolo 5-quinquies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, è sostituito con il seguente:*

*“Art. 5-quinquies.*

*1. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nell'esercizio pluriennale delle funzioni di presidio delle attività di protezione civile presso il Centro funzionale decentrato e la Sala operativa della Protezione civile regionale, la Regione Molise, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni professionali e nel rispetto della normativa vincolistica in materia di assunzioni, è autorizzata ad attivare procedure straordinarie di stabilizzazione occupazionale ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, riservate al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e assegnato al Centro funzionale decentrato e alla Sala operativa della Protezione civile regionale.” ».*

---

**9.52**

ROSA, LIRIS

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 10, inserire il seguente:*

*« 10-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le ri-*

sorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE. »;

b) al comma 12, sostituire le parole: « 10 e 11 » con le seguenti: « 10, 10-*bis* e 11 ».

---

### 9.53

ROSA, LIRIS, MENNUNI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

« 10-*bis*. Al fine di consentire la regolarizzazione dell'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera a seguito dell'emergenza per la pandemia Covid-19, in deroga agli articoli 8-*quinqies* e 8-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le Regioni possono remunerare le prestazioni erogate, per l'anno 2022, eccedenti il *budget* assegnato alle medesime strutture dai tetti di spesa, con risorse proprie e senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. ».

---

### 9.54

MANCA

*Al comma 11, dopo le parole: « sostenuti dalle Regioni », inserire le seguenti: « e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ».*

---

### 9.55

MANCA

*Al comma 11, dopo le parole: « alle stesse Regioni », inserire le seguenti: « e Province autonome ».*

---

**9.56**

MANCA

*Al comma 11, sostituire le parole: « 50 milioni » con la seguente: « 70 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: « 90 milioni », con le seguenti: « 110 milioni », e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*« q-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**9.57**

MANCA

*Al comma 11, sostituire le parole: « 50 milioni » con la seguente: « 60 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: « 90 milioni », con le seguenti: « 100 milioni », e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*« q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**9.58**

MANCA

*Al comma 11, dopo le parole: « tra le Regioni », inserire le seguenti: « e Province autonome ».*

---

**9.59**

MANCA

*Al comma 11, dopo le parole: « formulata dalle Regioni », inserire le seguenti: « e Province autonome ».*

---

**9.60**

MANCA

*Al comma 11, sostituire le parole: «tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti» con le seguenti: «tenendo conto degli indennizzi corrisposti».*

---

**9.61**

DAMANTE

*Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. A partire dal 1° gennaio 2024, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 55% corrisposta alla Regione Siciliana.”. ».

---

**9.62**

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis: In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico”. ».

---

**9.63**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al

comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2024. ».

---

#### 9.64

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, CAMUSSO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 174 è sostituito dal seguente:

“174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti a ridurre detto disavanzo ai limiti del 5 per cento del finanziamento ordinario, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per la riduzione del disavanzo sino al 5 per cento del finanziamento ordinario, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti, fermo restando il limite del 5 per cento del finanziamento ordinario.”. ».

---

#### 9.65

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: “per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50

per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “interamente all’ente locale competente dal momento in cui l’ente abbia concluso un accordo territoriale per il contrasto dei fenomeni di contraffazione. A tale fine, il coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria, istituito dall’articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, provvede ad effettuare le opportune verifiche” ».

---

### 9.66

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, CAMUSSO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12-bis. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75 è sostituito dal seguente:

“75. Le regioni applicano le disposizioni relative allo squilibrio economico qualora il disavanzo sia superiore al 5 per del finanziamento ordinario. I disavanzi al di sotto di tale soglia sono garantiti dallo Stato. L’onere della copertura del disavanzo resta in capo alle regioni. Per le regioni che risultano in squilibrio economico oltre la soglia di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“77. È definito quale *standard* dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 10 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 10 per cento ma superiore al 5 per cento, qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura del disavanzo quale definito dal comma 75.” ».

---

### 9.67

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. Al fine di consentire il libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “Per gli anni dal 2015 al 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2015 al 2027” ».

---

**9.68**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “al 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 2026” ».

---

**9.69**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, CAMUSSO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12-bis. Al comma 403, dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.” ».

---

**9.70**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024. ».

---

**9.71**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:*

« 12-bis. All’articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole “le province e le città metropolitane” e

le parole “e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane”. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 9.72

RONZULLI, LOTITO

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

« 12-bis. All’articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole: “le province e le città metropolitane” e le parole: “e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane”. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 9.73

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. All’articolo 1, comma 850, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “le province e le città metropolitane” sono soppresse;
- b) le parole: “e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane” sono soppresse.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

---

**9.74**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2022 e 2023".

12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 600 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

**9.75**

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12-bis: All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 ottobre 2023". ».

---

**9.76**

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

« 12-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero at-

traverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopraccitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12-quinquies. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

## 9.77

BORGHESE

*All'articolo 9 sono aggiunti seguenti commi:*

« 12-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopraccitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12-quinquies. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

---

## 9.78

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario

si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-*quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12-*quinqües*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

---

## 9.79

BORGHESE

*All'articolo 9 sono aggiunti seguenti commi:*

« 12-*bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

1-*ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 del-

l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-*quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024. ».

## 9.80

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-*bis*. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

12-*ter*. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'*iter* di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-*bis*.

12-*quater*. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

12-*quinqies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio

espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

## 9.81

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 – 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modi-

ficazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024. ».

---

### 9.82

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

12-ter. Il Fondo di cui al comma 12-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

12-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 12-bis e di ripartizione delle medesime sono definite.

12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

### 9.83

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in

difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

12-ter. Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2024.

12-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 300 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

## 9.84

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

e) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle

cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

f) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

## 9.85

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. 1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nei territori delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nel 2023 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

### 9.86

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica nei territori dei comuni montani, con applicazione di Iva agevolata, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies) è aggiunto il seguente: “127-octies) prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di manutenzione e salvaguardia idrogeologica del territorio montano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991”.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

### 9.87

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di mar-

ginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. ».

---

## 9.88

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

**9.89**

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale delle regioni nei cui territori, nell'anno 2023, si sono verificati eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

12-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto I criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al comma 12-bis. ».

---

**9.90**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 191,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett. c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

---

**9.91**

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

« 12-bis. 1. Al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, il Fondo di sostegno ai comuni

marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

### 9.92

NICITA, FURLAN

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12-bis. Per i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui al D.L. 190, articolo 1 comma 418, e al D.L. 66/2014, articolo 47 comma 2 lettere A, B e C, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'art. 7 comma 31 D.L. 78/10, sono sospesi fino al 31 dicembre 2025. ».

---

### 9.93

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, CAMUSSO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12-bis. Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, distribuite nella misura dell'80 per cento alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del

16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse sarà ripartito tra le Regioni e Province autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate. ».

---

**9.94**

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12-bis: In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025. ».

---

**9.95**

MENNUNI, DE PRIAMO, SCURRIA, MIELI, SILVESTRONI, PELLEGRINO, SALVITTI

*All'articolo 9, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

« 12-bis. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, l'accantonamento per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti è pari alla media di utilizzo del fondo perenti negli ultimi tre esercizi. ».

---

**9.96**

BORGHESE

*All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:*

« 12-bis. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i

maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di autocoordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze. ».

*Conseguentemente è ridotto lo stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per 191,5 milioni di euro per l'anno 2023.*

---

### 9.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**« Art. 9-bis.**

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dello studio di fattibilità tecnico-economico” ».

---

### 9.0.2

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:*

**« Art. 9-bis.**

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti  
(art. 204 TUEL))*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “dato atto del-

l'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico" ».

---

### 9.0.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera *e*), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". ».

---

### 9.0.4

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera *e*), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". ».

---

**9.0.5**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale relativa all'addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)*

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni.”

2. All'allegato 5, elenco n. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11” sono soppresse. ».

**9.0.6**

MIELI, SILVESTRONI, PELLEGRINO, DE PRIAMO, SCURRIA, MENNUNI, SALVITTI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:***« Art. 9-bis.***(Disposizioni relative al venture capital)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: “che attribuiscono diritti amministrativi”, sono inserite le seguenti: “, ad esclusione delle partecipazioni

acquisite nell’ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al *venture capital*.”;

b) alla lettera g), dopo le parole: “da parte della medesima amministrazione pubblica”, sono inserite le seguenti: “, ad esclusione delle partecipazioni indirette acquisite nell’ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al *venture capital*.” ».

---

### 9.0.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “*Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.*” ».

---

### 9.0.8

DAMANTE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Utilizzo delle economie del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “*Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.*” ».

---

**9.0.9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Modifica in materia di Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.” ».

---

**9.0.10**

CATALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Proroga misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)*

1. I termini di cui all'articolo 48, comma 1, lettere *a*) e *g*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. ».

---

**9.0.11**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 850, primo periodo, le parole: “le regioni, le province autonome” sono sostituite dalle parole: “le regioni e le province

autonome”, le parole: “i comuni, le province e le città metropolitane,” sono soppresse e le parole da: “per le regioni e le province autonome” fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è soppresso.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui per il triennio 2023-2025, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l’anno 2023, accertate con le modalità di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. ».

### 9.0.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 9-bis.

*(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)*

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo:

1) le parole: “le regioni, le province autonome” sono sostituite dalle seguenti: “le regioni e le province autonome”;

2) le parole: “i comuni, le province e le città metropolitane,” sono soppresse;

3) le parole da: “per le regioni e le province autonome” fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

---

### 9.0.13

DAMANTE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge 30 dicembre 2020 n. 178)*

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850:

1) le parole: “le regioni, le province autonome” sono sostituite dalle seguenti: “le regioni e le province autonome”;

2) le parole: “i comuni, le province e le città metropolitane,” sono soppresse;

3) le parole da: “per le regioni e le province autonome” fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è abrogato. ».

---

### 9.0.14

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178 del 2020)*

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole: “le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città

metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,” sono sostituite dalle parole “le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,”;

b) al comma 853, le parole: “31 maggio 2022” sono sostituite dalle parole: “31 marzo 2024” e le parole da: “con il supporto” fino alle parole: “(UPI)” sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l’anno 2023, accertate con le modalità di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

### 9.0.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)*

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole: “le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,” sono sostituite dalle seguenti: “le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,”;

b) al comma 853:

1) le parole: “31 maggio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2024”;

2) le parole da: “con il supporto” a: “(UPI)” sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

---

### 9.0.16

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Rifinanziamento aree interne)*

1. All'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “30 milioni di euro per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “ e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026”.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 419 è sostituito dal seguente:

“419. Le risorse di cui al comma 418 previste per gli anni dal 2022 al 2026 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-*quinquies*, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2024. Le risorse previste per gli anni successivi all'anno 2024 sono ripartite con le medesime modalità di cui al periodo precedente con cadenza triennale entro il 30 settembre del primo anno di ciascun triennio. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-*bis*, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021.”.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. ».

---

**9.0.17**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)*

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

“1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter:

1) le parole: ‘alla data del 30 giugno 2022’ sono soppresse;

2) le parole: ‘rendiconto 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘rendiconto 2024’;

3) le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

b) al comma 6-quater, le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

c) al comma 6-quinquies:

1) le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

2) le parole: ‘dall'esercizio 2024’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dall'esercizio 2025’;

3) le parole: ‘alla data del 31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘alla data del 31 dicembre 2024’;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.’” ».

**9.0.18**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)*

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

“1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: ‘alla data del 30 giugno 2022’ sono soppresse, le parole: ‘rendiconto 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘rendiconto 2024’ e le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

b) al comma 6-quater, le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’;

c) al comma 6-quinquies, le parole: ‘31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2024’, le parole: ‘dall'esercizio 2024’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dall'esercizio 2025’ e le parole: ‘alla data del 31 dicembre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘alla data del 31 dicembre 2024’;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.’” ».

**9.0.19**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,

n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.” ».

---

#### **9.0.20**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.” ».

---

#### **9.0.21**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2023” ».

---

#### **9.0.22**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le

parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 ottobre 2023” ».

---

### **9.0.23**

MANCA, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, PARRINI, ZAMBITO, LOSACCO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate.” ».

---

### **9.0.24**

CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Disposizioni per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)*

1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “507.138.598 euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “509.138.598 euro per l'anno 2023”;

2) aggiungere, in fine la seguente:

“*e-bis*) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;

*b-ter*) all’Allegato 1, Emilia-Romagna, aggiungere le seguenti:

RN	BELLARIA- IGEA MARINA	Tutto il territorio comunale
RN	MONTEFIORE CONCA	Tutto il territorio comunale

».

#### 9.0.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 9-bis.**

*(Modifiche in tema di contributo relativo al fondo rotativo dissesti)*

1. All’articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole: “esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,” sono sostituite dalle seguenti: “fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,” ».

#### 9.0.26

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l’articolo aggiungere il seguente articolo:*

« **Art. 9-bis.**

*(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023))*

All’articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole: “esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo

stesso titolo,” sono sostituite dalle parole: “fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,” ».

---

### 9.0.27

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)*

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: “esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,” sono sostituite dalle seguenti: “fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,” ».

---

### 9.0.28

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti)*

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: “esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,” sono sostituite dalle parole: “fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,” ».

---

**9.0.29**

CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.”. ».

**9.0.30**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo e per valorizzare al contempo le professionalità già presenti e già oggi impegnate in attività direttamente afferenti alle politiche di coesione, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, non-

ché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall’Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell’ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell’articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.” ».

---

### 9.0.31

MENNUNI, PELLEGRINO, MIELI, SILVESTRONI, DE PRIAMO, SCURRIA, SALVITTI

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. All’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo: “L’autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d’esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione.” ».

---

### 9.0.32

TAJANI

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della*

*Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche di Coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5 Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica. ».

### 9.0.33

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per l'attuazione delle politiche di Coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 4 milioni per l'anno 2024, 6 milioni per l'anno 2025, 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle unità di personale reclutate dai comuni capoluogo di città metropolitane per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021 integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (GU L 437 del 28.12.2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa *Next Generation EU*, secondo le modalità di reclutamento indicate dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile

2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato dai comuni capoluogo di città metropolitane di cui al comma 1 nell'ambito del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica. ».

---

### 9.0.34

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)*

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili;

b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT;

c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al-

l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

### 9.0.35

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 9-bis.

*(Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)*

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili;

b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT;

c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

### **9.0.36**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Integrazione Fondo predissesti per il 2024-26)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la sta-

bilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

### 9.0.37

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Integrazione del Fondo predissesti per il 2024-26)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto le-

giSLativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

### 9.0.38

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 9-bis.

*(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo

esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2024.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

### 9.0.39

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio

2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è, inoltre, aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

**9.0.40**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 500 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il fondo è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026. ».

#### **9.0.41**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Istituzione del Fondo nazionale relativo alla sicurezza urbana per le assunzioni di personale di polizia locale)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione iniziale pari a 180 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è an-

che alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

#### 9.0.42

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:*

#### « Art. 9-bis.

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge

30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico ».

---

### 9.0.43

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 300 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico ».

---

#### **9.0.44**

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 200 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. ».

---

#### **9.0.45**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asse-

verato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. ».

#### **9.0.46**

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asse-

verato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. ».

#### 9.0.47

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 9-*bis*.

*(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asse-

verato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. ».

#### **9.0.48**

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asse-

verato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. ».

#### **9.0.49**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5.000 abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sen-

tenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

#### **9.0.50**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sen-

tenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. ».

**9.0.51**

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**9.0.52**

CENTINAIO, MARTI, BERGESIO, TESTOR, DREOSTO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Ulteriori disposizioni in favore degli enti territoriali)*

1. In coerenza con il Piano del mare per il triennio 2023-2025, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera 31 luglio 2023, in via sperimentale, per l'anno 2024, i comuni, con l'obiettivo di promuovere il valore del mare in termini ecosostenibili, esaltando l'alto valore paesaggistico, naturalistico e culturale delle zone costiere, possono deliberare un'imposta di scopo, con aliquota di misura massima non superiore al due per cento del cannone annuo di concessione, destinata alla promozione di progetti volti ad accrescere l'accessibilità e la fruizione della risorsa marina a scopo ricreativo, favorendo la diffusione di una cultura del rispetto del mare e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso la destagionalizzazione delle attività e dei servizi turistico-ricreativi.

2. Nelle more del riordino della materia sulle concessioni demaniali marittime, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, i titolari delle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, ivi incluse le strutture su aree private a servizio della balneazione, e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2024. ».

**9.0.53**

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. Al fine di rilanciare e valorizzare la diffusione di progetti di *cohousing* per anziani e persone con disabilità, anche mediante modelli di partenariato pubblico-privato e attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale e regionale, nonché attraverso l'utilizzo del modello diffuso di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per an-

ziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, il Ministro della disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti criteri e modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **9.0.54**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. In considerazione della nomina della città di Trento a Capitale europea e italiana del volontariato per il 2024, al fine di supportare l'organizzazione e la realizzazione dei progetti e delle attività connesse alla predetta nomina, al Comune di Trento è riconosciuto un contributo straordinario pari a euro 500.000 per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **9.0.55**

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore degli enti territoriali)*

1. A decorrere dall'anno 2024, tutte le spese derivanti dall'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono a carico dei tribunali presso i quali è adottato il provvedimento di affidamento.

2. Al fine di sostenere le ulteriori spese conseguenti l'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, denominato "Fondo spese minori in comunità", con dotazione pari al totale della spesa annua sostenuta dai comuni per il mantenimento dei minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza al 31 dicembre 2023, determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2024.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese relative ai minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza alla data di entrata in vigore della stessa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della componente ristorativa del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ».

#### **9.0.56**

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 300 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree territoriali danneggiate e di ripristino dei danni riscontrati a beni immobili privati e pubblici, alle infrastrutture, ai servizi e alle attività economiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 250 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano

le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

### **9.0.57**

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Ulteriori misure a favore degli enti territoriali)*

1. Per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Comune di Cinisello Balsamo (MI) è assegnato, per l'anno 2024, un contributo pari a 1 milione di euro per sostenere l'attività di allestimento del Museo di Fotografia Contemporanea.

2. Per le finalità di cui comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 400.000 euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **9.0.58**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione

sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025. ».

---

#### **9.0.59**

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025. ».

---

#### **9.0.60**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **« Art. 9-bis.**

*(Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025. ».

---

**9.0.61**

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)*

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025. ».

**9.0.62**

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Fondo pluriennale per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria in gestione dei comuni italiani)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione

degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante (dato mediato su base provinciale) e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

4. Con decreto di cui al comma precedente, vengono altresì individuati gli *standard* minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. ».

---

### 9.0.63

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi)*

1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui ai commi

da 2 a 8 dell'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comune servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

2. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

6. La lettera *a*) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente:

“*a*) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale”.

7. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono soppresse le parole da “e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco” fino alla fine del periodo. ».

**9.0.64**

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.***(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. I comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui al comma 8, dell'articolo 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un diritto di imbarco portuale e aeroportuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3,00, ai passeggeri che si imbarcano sul territorio dei comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

2. Il diritto di imbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del diritto di imbarco e di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Il diritto di imbarco portuale e aeroportuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale ai diritti di imbarco portuali e aeroportuali di cui alla lettera *a*), dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. La lettera *a*) del comma 572, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituita dalla seguente:

“*a*) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale”.

7. All'articolo 43, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole dopo “0,4 punti percentuali” fino alla fine del periodo, sono soppresse. ».

### 9.0.65

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 9-bis.

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. I comuni capoluogo sede di città metropolitana, che non hanno avuto accesso alla procedura di cui ai commi da 567 a 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in quanto in condizioni di dissesto finanziario, possono accedere alla procedura di cui ai medesimi commi e sulla base dei criteri indicati dagli stessi e delle dimensioni del disavanzo risultante dal rendiconto dell'anno di avvio del dissesto finanziario, inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

2. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuto per gli anni 2024-2043 un contributo complessivo di 500 milioni di euro, in quote annuali complessivamente non superiori a 50 milioni di euro nel 2024, a 40 milioni di euro nel 2025, a 30 milioni di euro nel 2026 e, per la parte restante, in quote annuali di pari importo.

3. Per i comuni di cui al comma 1, l'accordo per il ripiano del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021, anche sulla base del contributo di cui al comma 2, indica la destinazione delle risorse all'alimentazione di liquidità a favore dell'organismo straordinario di liquidazione e al ripiano del disavanzo del comune, sulla base di criteri da definirsi nell'ambito dell'accordo stesso.

4. Per i comuni di cui al comma 1, i commi 574 e 575 della legge n. 234 del 2021 si applicano con riferimento esclusivo ai debiti insorti nei confronti del comune successivamente alla deliberazione dello stato di dissesto finanziario.

5. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definite, con riferimento ai comuni di cui al comma 1, le ulteriori scadenze temporali indicate nei commi da 567 a 580 della legge n. 234 del 2021, in coerenza con l'avvio della procedura di cui al comma 1.

6. L'accesso alla procedura di cui al comma 1 viene richiesto dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2024 e l'istruttoria per la definizione dell'accordo si conclude entro il 30 giugno 2024.

7. Ai comuni sede di città metropolitana che, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2021, n. 91, hanno stipulato l'accordo per il riequilibrio strutturale e vi hanno dato seguito prevedendo l'istituzione di un incremento dell'addizionale comunale IRPEF, è riconosciuto per gli anni 2024-2033, un contributo complessivo di 500 milioni di euro, in quote annuali pari a 50 milioni di euro. ».

---

### **9.0.66**

BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. In considerazione degli effetti distorsivi conseguenti al mancato scorporo della spesa relativa alla Missione 12: *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* dagli impegni di spesa corrente, nella ripartizione del contributo alla finanza pubblica derivante delle misure di revisione della spesa dei comuni previste a legislazione vigente, ai comuni per i quali la spesa corrente connessa alla gestione delle residenze sanitarie assistenziali incide per il 40 per cento sul totale della spesa corrente registrata per ciascun esercizio, è riconosciuto un contributo straordinario da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **9.0.67**

ZAFFINI, MANCA, LIRIS, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)*

1. Al fine di consentire l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate, come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 somministrati per il trattamento di malattie rare ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 novembre 2021, n. 175, e l'accesso ai pazienti eleggibili trattati nei centri accreditati per la loro somministrazione, garantendone la sostenibilità economica dell'acquisto da parte delle Regioni e province autonome che ospitano tali centri accreditati, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione iniziale pari a 150.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate da parte dei centri accreditati per la loro somministrazione.

2. I medicinali per le terapie avanzate, sono rimborsati tramite il Fondo di cui al comma 1 quando sono valutati dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curativi o trasformativi della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze che dimostrano:

*a)* la riduzione del ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

*b)* la riduzione delle perdite di produttività relativamente a coloro in età lavorativa, con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

*c)* un significativo impatto organizzativo positivo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

*d)* un miglioramento significativo della qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. I medicinali per le terapie avanzate che non rispettano i requisiti di cui al comma 2 non hanno accesso al Fondo di cui al comma 1.

4. I medicinali di cui al comma 3 se classificati ai sensi della determina n. 1535/2017 dell'Agenzia Italiana del Farmaco come farmaci innovativi o oncologici innovativi, accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Per l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia Italiana del Farmaco, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, sono stabilite specifiche modalità di implementazione di modelli negoziali di pagamento plurianuali condizionati ai risultati attesi, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettera *a)* e *d)*, dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla loro somministrazione, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti del loro utilizzo sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto, sono altresì sta-

biliti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 alle Regioni e Province Autonome ospitanti i centri accreditati per la somministrazione dei medicinali per le terapie avanzate. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

6. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo. ».

---

#### **9.0.68**

MENNUNI, SCURRIA, PELLEGRINO, MIELI, DE PRIAMO, SILVESTRONI, SALVITTI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di utilizzo da parte delle Regioni a statuto ordinario delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione)*

1. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle annualità 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.000.000 per l'anno 2023 e a euro 10.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

#### **9.0.69**

MENNUNI, MIELI, DE PRIAMO, SCURRIA, PELLEGRINO, SILVESTRONI, SALVITTI

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Attuazione Accordo Stato-Regioni dell'8 marzo 2023 per la regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni)*

1. In deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,

n. 74, le Regioni a statuto ordinario che presentino contemporaneamente nell'anno 2022 un risultato di amministrazione negativo, al netto della parte accantonata relativa al fondo anticipazioni liquidità e del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, e un disavanzo risultante dal bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, destinano le risorse previste in favore delle altre Regioni di cui all'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al ripiano anticipato del disavanzo risultante dal bilancio consolidato del servizio sanitario regionale per l'anno 2022. In tal caso, entro il 31 dicembre 2023, lo Stato provvede al versamento delle somme di cui al precedente periodo nei confronti delle Regioni beneficiarie della regolazione prevista dall'Accordo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 51.500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

#### 9.0.70

NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di affidamento e finanziamento dei lavori del ponte nuovo sul Volturno di Capua)*

1. Per l'avvio delle necessarie procedure di affidamento e finanziamento dei lavori di consolidamento e adeguamento del ponte nuovo sul Volturno di Capua, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

**9.0.71**

MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Ripristino della viabilità tra le province di Chieti ed Isernia)*

1. Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le province di Chieti ed Isernia è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro in favore della Provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. Per l'esecuzione di tale intervento la Provincia di Isernia può avvalersi di ANAS mediante la stipula di apposita Convenzione. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. ».

---

**9.0.72**

BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)*

1. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché le risorse di cui agli articoli 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli articoli 112 e 112-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non utilizzate alla fine dell'esercizio 2023, e non ancora versate all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere svincolate ed utilizzate, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il finanziamento di spese correnti connesse all'erogazione di beni e servizi individuati come prioritari da ciascun ente. ».

---

**9.0.73**

RONZULLI, LOTTITO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Misure urgenti relative agli interventi su infrastrutture prioritarie della Regione Calabria)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" – tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

---

**Art. 10.****10.1**

CATALDI, MATERA

*Al comma 1, sostituire le parole: « è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa » con le seguenti: « è autorizzata una spesa nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2023 ».*

**10.2**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE

*Al comma 1, sostituire le parole: « 500 milioni di euro » con le seguenti: « 700 milioni di euro ».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

*« 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 735 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi*

dell'articolo 23 e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

### 10.3

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 500 milioni » con le seguenti: « 520 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: « 535 milioni », con le seguenti: « 555 milioni », e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*« q-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

### 10.4

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 500 milioni » con le seguenti: « 510 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: « 535 milioni », con le seguenti: « 545 milioni », e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*« q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**10.5**

MANCA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « , che costituisce limite massimo di spesa, ».*

---

**10.6**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « al fine di contribuire a » con le seguenti: « quale primo contributo finalizzato a ».*

---

**10.7**

MANCA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « in via definitiva ».*

---

**10.8**

MANCA

*Al comma 1, sopprimere la seguente parola: « conseguente ».*

---

**10.9**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « trenta giorni » con le seguenti: « venti giorni ».*

---

**10.10**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « trenta giorni » con le seguenti: « quindici giorni ».*

---

**10.11**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « della presente disposizione » con le seguenti: « della legge di conversione del presente decreto ».*

---

**10.12**

MANCA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e ».*

---

**10.13**

MANCA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « , a tal fine, ».*

---

**10.14**

PATA, ENRICO BORGHI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono erogate, sotto forma di contributi, in favore delle imprese di trasporto pubblico locale e regionale che derivino dalla fusione con analoghe imprese operante nel medesimo territorio regionale. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di attribuzione dei contributi di cui al presente comma. ».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: « pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023 » con le seguenti: « pari a 635 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024 ».*

---

**10.15**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, BASSO, FINA, IRTO, LOSACCO

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

« 2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: " con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: " con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023"; b) le parole: " un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: " un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi dell'articolo 23 e quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 65 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

**10.16**

MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: « 35 milioni » con le seguenti: « 55 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**10.17**

Manca

*Al comma 2, sostituire le parole: « 35 milioni » con le seguenti: « 45 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del*

*fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**10.18**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 27, comma 2-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Limitatamente all'anno 2024, un'ulteriore quota pari a 150 milioni di euro del predetto Fondo, è destinata all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio in considerazione dell'incremento eccezionale dei costi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. La predetta quota è ripartita tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2013.”;

b) all'ultimo periodo le parole “dell'importo di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti “degli importi di cui ai periodi precedenti”. ».

---

**10.19**

MANCA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole “1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2025” ».

---

**10.20**

DI GIROLAMO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Le aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale e che beneficiano indirettamente del maggiore introito conseguente

alle agevolazioni di cui al comma 2, almeno il 50 per cento delle predette utilità deve essere utilizzato per favorire la qualità del servizio pubblico di trasporto offerto, facilitando, in particolare, l'accessibilità nonché il conseguente abbattimento delle barriere presenti nei mezzi di trasporto. ».

---

### 10.21

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, GELMETTI

*Aggiungere il seguente comma:*

« 3-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025". ».

---

### 10.22

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente comma:*

« 3-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025" ».

---

### 10.23

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connes-

sione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

*3-quater.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.

*3-quinquies.* I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 3-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

*3-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 10.24

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

*3-ter.* L'efficacia delle disposizioni del comma 3-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 10.25

MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi

di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-bis*, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 10.26

LIRIS, MENNUNI, AMBROGIO, GELMETTI

*Aggiungere il seguente comma:*

« *3-bis.* Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023 ».

---

## 10.27

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« *3-bis.* Al fine di accelerare il *trend* di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso e al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione fi-

nanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023 ».

---

## 10.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023 ».

---

## 10.0.1

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 10-bis.

*(Modifiche alla legge 1° dicembre 1986, n. 870)*

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, ponendo, in tal caso, tutte le spese a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, quale titolare dell'attività, sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:

a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva di seduta antimeridiana e pomeridiana;

b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

c) euro 100 destinati al rimborso forfettario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale è autorizzato.”.

2. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Al personale eventualmente incaricato dell'espletamento di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il rimborso spese di cui al comma 1, lettera c).

1-*ter*. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta, oltre che il 50 per cento della quota di competenza di cui al comma 1, lettera b).

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive sulle attività svolte da soggetti autorizzati esterni all'Amministrazione, disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana.

4. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'espletamento delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81, e sono remunerati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*quater*, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12, sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata

corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15.".

5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive di cui all'articolo 19, comma 1-*quater*, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, entrano in vigore successivamente alla data di adozione del decreto previsto dal comma 2.

*Conseguentemente all'articolo 235 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, alla tabella III. 1 ART. 242 – ACCERTAMENTI TECNICI, nella colonna "accertamenti consentiti" le parole: "Lettere d), e)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Lettere c), d) ed e)".».*

### 10.0.2

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 10-bis.

*(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali – Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale)*

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11 sostituire la lettera a) con la seguente: a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale del-

l'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni.

2. All'allegato 5, elenco n. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono eliminate. ».

### 10.0.3

PAITA, ENRICO BORGHI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 10-bis.

*(Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)*

1. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al cinque per cento dell'importo del Fondo sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Il riparto della quota di cui alla presente lettera tra le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo avviene ai sensi della lettera c). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui alla presente lettera, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) alla lettera c), le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e b-bis)".

2. I siti *internet* e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale, sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

---

#### 10.0.4

MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere apportate integrazioni ai decreti di cui al primo e terzo periodo al solo fine di estendere le competenze dei Commissari straordinari ad altri lotti funzionali relativi agli interventi individuati ai sensi del primo e terzo periodo.” ».

---

#### 10.0.5

Paita

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole “le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città me-

tropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,» sono sostituite dalle parole “le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,»

b) al comma 853, le parole “31 maggio 2022” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2024” e le parole da “con il supporto” a “(UPI)” sono soppresse. ».

### 10.0.6

MANCA, LORENZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Messa in sicurezza stradale)*

1. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,2024, 2025 e 2026";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno.”.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente: “Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno.”.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 411 è sostituito dal seguente: “Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno, con decreti del Ministero dell'interno.”.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sen-

tito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

#### 10.0.7

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027". ».

---

#### 10.0.8

ORSOMARSO, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, le parole: "le amministrazioni comunali" sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole: "nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate" sono soppresse;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono altresì autorizzate, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.";

c) al comma 3-quater, le parole: "commi 3-bis e 3-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1";

d) il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: "Per la parziale copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati dalle amministrazioni interessate per le assunzioni previste dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. L'amministrazione beneficiaria è tenuta a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.". ».

**10.0.9**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 10-bis.***(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2023”. ».

---

**10.0.10**

MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 10-bis.***(Contributo per la realizzazione di progetti di mobilità ciclistica casa-lavoro)*

1. Al fine di favorire la mobilità ciclistica e contribuire al decongestionamento del traffico in ambito urbano, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con dotazione pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato al riconoscimento, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, contributi per la realizzazione da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con sedi ubicate nelle zone a circolazione limitata di Comuni capoluoghi di Regione, di Città metropolitane, di capoluoghi di Provincia ovvero di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di progetti di mobilità ciclistica casa-lavoro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle imprese di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) l'entità dei contributi che possono essere erogati, anche tenuto conto di eventuali forme di cofinanziamento del soggetto proponente;

b) le modalità di presentazione delle istanze, che devono essere corredate da un progetto di mobilità ciclistica casa-lavoro, asseverato dal *mobility manager*, e dal relativo piano finanziario;

c) la tipologia delle spese che possono essere incluse nel piano finanziario di cui alla lettera b), incluse le spese per l'acquisto di biciclette e piattaforme informatiche per la realizzazione di sistemi di *bike-sharing* rivolti ai dipendenti, nonché le spese per l'allestimento di spazi di parcheggio aziendali dedicati alle biciclette, con l'indicazione del limite massimo di spesa ammessa al contributo;

d) le modalità di selezione delle istanze presentate ai sensi della lettera b).

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo di 13 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le risorse stanziato, in conto residui, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Al fine di favorire la circolazione in condizioni di sicurezza dei ciclisti e degli utenti della strada, a decorrere dall'anno 2024 è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per la realizzazione o l'adeguamento di piste ciclabili. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'Allegato 01 alla presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

---

### 10.0.11

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 10-bis.

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare

con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

#### **10.0.12**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai

minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente. ».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### **10.0.13**

MALPEZZI, D'ELIA, LORENZIN, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica,

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. ».

**10.0.14**

ZEDDA, RUSSO, LISEI, SATTA, TUBETTI, LIRIS, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 10-bis.**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “e Lampedusa” sono sostituite dalle seguenti: “, di Lampedusa e d'Elba”.

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2,3,4, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

**10.0.15**

LIRIS, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 10-bis.**

*(Disposizioni finanziarie per la continuità dei commissari straordinari per la realizzazione del corridoio intermodale Roma-Latina, Cisterna-Valmontone e del sistema acquedottistico del Peschiera)*

1. Le spese di supporto tecnico del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione dell'opera "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera", del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, per la realizzazione del "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse" e del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)", sono a carico dei relativi quadri economici degli interventi, nel limite dello 0,1 per cento annuo.

2. Per il supporto tecnico, i Commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi, nel limite della relativa quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto tecnico, di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. I relativi compensi sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario. ».

#### **10.0.16**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici)*

1. Il Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sen-

tito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

#### **10.0.17**

MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE sono affidate in via transitoria, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. ».

---

#### **10.0.18**

PAITA, ENRICO BORGHI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Ferrobonus)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **10.0.19**

MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Marebonus)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 3,5 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

---

#### **10.0.20**

PAITA, ENRICO BORGHI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 10-bis.**

*(Fondo affitti)*

1. Al fine di sostenere le politiche abitative dei comuni, la dotazione è autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 100 milioni per incrementare la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

---

#### **10.0.21**

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". ».

---

#### **10.0.22**

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Incremento del Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto)*

1. Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

---

**10.0.23**

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 10-bis.***(Trento Capitale europea del volontariato 2024)*

1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024 ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**Art. 11.****11.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MANCA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « 96.570.000 » con le seguenti: « 150.000.000 »;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 23 », inserire le seguenti: « , quanto a 53.430.000 per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 53.430.000 per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ».*

**11.2**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MANCA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « 13.349.000 » con le seguenti: « 50.000.000 »;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 23 », inserire le seguenti: « , quanto a 36.651.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».*

---

### 11.3

TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il presente comma:*

« 1-bis. Il Fondo di cui al presente comma è assegnato anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili. ».

---

### 11.4

RONZULLI, LOTITO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

« 3-bis. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 2 milioni di euro.

3-ter. Possono accedere al contributo di cui al comma 3-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio e/o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'art. 6, comma 1, del decreto Ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, quanto a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, quanto a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. ».

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interventi per il sostegno alla residenzialità degli studenti universitari fuori sede ».*

---

## **11.5**

BORGHESE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonché di quelli presentati al bando di cui al decreto ministeriale 26 agosto 2022, n. 1046 e ss.mm.ii. e al bando di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2022, n. 1252, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune di investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, ove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di cui al periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di investimento immobiliare si intende assentito. ».

---

### **11.0.1**

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)*

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso

produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di

risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

---

## 11.0.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Fondo affitto studenti fuori sede)*

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 11.0.3

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede)*

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. ».

---

**11.0.4 (testo 2)**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Contributi in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della Fondazione RUT)*

1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Scarl “Progetto Traduzione Talmud Babilonese”. Agli oneri di cui presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo pari a 1.000.000 euro, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 600.000 euro per la quota specificamente assegnata al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le “Attività di ricerca a valenza internazionale” e di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 200.000 euro.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 300.000 euro, e di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 1.500.000 euro. ».

**11.0.4**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Contributo in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese)*

1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 2.100.000 euro in favore della Scarl “Progetto Traduzione Talmud Babilonese”.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo pari a 1.000.000 euro, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 600.000 euro per la quota specificamente assegnata al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" e di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 500.000 euro. ».

---

### 11.0.5

MANCA, TAJANI, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. ».

---

### 11.0.6

TAJANI, MANCA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. ».

---

### 11.0.7

TAJANI, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. ».

---

### 11.0.8

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”. ».

---

### 11.0.9

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 11-bis.**

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 mag-

gio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. ».

---

### **11.0.10**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 11-bis.**

*(Contributo in favore della Fondazione RUT)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

---

#### **Art. 12.**

### **12.1**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 1.000 milioni » con le seguenti: « 1.050 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**12.2**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 1.000 milioni » con le seguenti: « 1.025 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**12.3**

MANCA, MARTELLA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*« 2-bis. Per le finalità di riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024.*

*2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**12.4**

CATALDI, MATERA

*Sostituire la rubrica con la seguente: « Incremento dell'autorizzazione di spesa in favore di RFI ».*

---

**12.0.1**

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di sicurezza stradale e modifiche al codice della strada)*

1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le auto-

strade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Sulle strade urbane di scorrimento il limite di velocità è di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e classificazione delle strade previste dal presente codice”;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono i seguenti: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all’uso esclusivo dei mezzi pubblici.

1-*ter*. Le velocità massime come previste nel presente articolo possono essere diminuite previa specifica segnalazione da parte dell’amministrazione comunale”. ».

## 12.0.2

BERGESIO, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l’articolo aggiungere il seguente:*

### « Art. 12-bis.

*(Misure a supporto di investimenti per le comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale)*

1. Il comma 2 dell’articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

“2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al

comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

*2-bis.* L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

*2-ter.* Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lettera *g)* del decreto-legge 5 Ottobre 1993, N. 400, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

*2-quater.* Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

*2-quinquies.* Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-bis*, sono ridotti della metà i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

*2-sexies.* Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui

adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-*septies*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-*octies*. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge." ».

### 12.0.3

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 12-*bis*.

*(Disposizioni in materia di contenimento e abbattimento del rumore ferroviario)*

1. Per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica relativi ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e degli interventi di mitigazione previsti per le infrastrutture di nuova realizzazione, incluse le infrastrutture in affiancamento di quelle esistenti e le varianti, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella valutazione del rispetto dei requisiti indicati dalle norme nazionali ed europee sui livelli di emissione acustica, tiene conto, anche nello sviluppo delle varie fasi progettuali, dello stato di attuazione del Regolamento UE 1304 del 2014, che determina un progressivo rinnovo del materiale rotabile e una conseguente riduzione del rumore emesso. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può realizzare interventi di mitigazione acustica suddivisi in diverse fasi, adottando in una prima fase barriere antirumore di altezza limitata sul piano ferro, non superiore a 4 metri dal piano di spiccato, valutando, in un secondo momento, la necessità di adottare interventi integrativi.

2. Il Fondo di cui all'articolo 47, comma 11-*sexies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il secondo e il terzo periodo del comma 11-*sexies* dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: "Il Fondo è destinato al finanziamento, nella misura di 1.200 euro a carro e nel limite delle risorse disponibili, degli interventi di rottamazione dei carri merci effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 aventi ad oggetto carri la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definite le modalità di erogazione del finanziamento disposto dal presente comma."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

#### 12.0.4

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Disposizioni per la diffusione di reti a banda ultra-larga e di reti mobili 5G)*

1. Al fine di assicurare l'integrità e la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) definisce le condizioni:

a) per le attività di posa e manutenzione di un cavo in fibra ottica non funzionale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da ospitare nell'infrastruttura fisica della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità strumentale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale realizzata da RFI nell'ambito del contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 ovvero da realizzare sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI;

b) per la realizzazione di impianti per il servizio di telecomunicazione radiomobile installati sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI.

2. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni definite ai sensi del comma 1, RFI è responsabile del coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione dei lavori definiti al comma 1, lettera *a*), e dei lavori di predisposizione delle aree di cui al comma, 1 lettera *b*).

3. La manutenzione e gli interventi sulle infrastrutture di cui al comma, 1 lettera *a*), e la manutenzione delle aree di cui al comma 1, lettera *b*), sono effettuati da RFI o da una società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane secondo modalità e canoni definiti da successivi accordi tra le parti.

4. Per promuovere la trasformazione digitale e la diffusione di reti a banda ultra-larga e di reti mobili 5G, RFI mette a disposizione di Infratel S.p.A. (Infratel) l'infrastruttura fisica e le aree di cui al comma 1, lettera *a*), e individua, d'intesa con Infratel, le aree ferroviarie di cui al comma 1, lettera *b*). Infratel è soggetto attuatore degli investimenti pubblici finalizzati alla posa di un cavo in fibra ottica, di sua proprietà, non funzionale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e alla realizzazione di impianti per il servizio di telecomunicazione radiomobile installati sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI. Per garantire il rispetto della tempistica di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, Infratel e RFI, mediante appositi accordi e convenzioni, regolano le modalità di messa a disposizione della infrastruttura e delle aree, nonché le modalità di affidamento ed esecuzione dei relativi lavori, anche avvalendosi, per i lavori di posa del cavo in fibra non strumentale alla gestione dell'infrastruttura nazionale ferroviaria, di contratti già stipulati o di imprese già selezionate per lavorazioni sul medesimo sedime ferroviario alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Per la messa a disposizione dell'infrastruttura fisica e delle aree di cui al comma 1, viene riconosciuto a RFI un corrispettivo concordato tra le parti, mediante appositi accordi, nel rispetto della normativa applicabile. Il corrispettivo versato a RFI per la messa a disposizione dell'infrastruttura fisica e delle aree per la posa del cavo in fibra ottica di cui al comma 4 è destinato da RFI alla copertura dei costi di gestione della rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

6. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 4, le parole: “della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa” sono sostituite dalle seguenti: “delle reti di telecomunicazione GSM-R e di tecnologie successive al GSM-R dedicate esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione delle reti stesse”;

*b*) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-*bis*. Le modalità di installazione di cui al comma 4 si applicano anche all'installazione di torri e tralicci destinati a radiopropagare segnale

radiomobile ad uso pubblico sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa.”. ».

---

### 12.0.5

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Investimenti in materia di risorse idriche)*

1. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d'Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, ivi comprese le attività di esproprio, da attuare per fasi funzionali, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine, per la realizzazione degli interventi, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Ai fini del completamento della prima fase progettuale e l'espletamento delle attività per l'approvazione del progetto, le risorse assegnate all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) sono trasferite alla contabilità speciale. La Regione Emilia-Romagna e l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po sono autorizzate a trasferire, sulla contabilità speciale, eventuali risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione dell'opera. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il commissario straordinario dura in carica fino al completamento dei lavori, il collaudo e la messa in funzione dell'opera. ».

---

**12.0.6**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***« Art. 12-bis.***(Tavolo istituzionale e accordo di programma)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro trenta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

*e)* ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

*f)* ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

*g)* revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

*h)* elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

*i)* elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

*l)* misure di sostegno socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

*m)* dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il Porto di Taranto;

*n)* l'istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

*o)* interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

*i)* l'istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo. ».

---

## 12.0.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Sostegno alle imprese dell'indotto)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia Spa nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

### 12.0.8

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

*(Sostegno alle imprese fornitrici di ADI)*

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di

beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1. ».

### 12.0.9

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### « Art. 12-bis.

*(Investimenti nel settore agricolo)*

1. Con lo scopo di promuovere l'indipendenza energetica favorendo la diversificazione delle fonti per la produzione di energia elettrica da parte delle imprese agricole, connessa e integrata alle attività agricole e agli allevamenti di bestiame tale da non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo triennale destinato, nella misura del 50 per cento degli investimenti sostenuti, alla realizzazione di impianti eolici con potenza inferiore a 1 MW per la produzione di energia da imprese agricole, con dotazione di 3 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli impianti di cui al comma 1, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli impianti, devono essere ubicati in aree agricole poste al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, e le modalità realizzative e operative devono essere compatibili ed integrate con le attività agricole e con gli impianti agrivoltaici esistenti o che saranno realizzati.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, definisce con proprio decreto i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e di accesso ai finanziamenti. ».

---

#### **12.0.10**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 12-bis.**

*(Acquisizione della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, le parole: “secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima” sono sostituite dalle seguenti: “secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima”;

*b)* alla lettera *b)*, le parole: “da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima” sono sostituite dalle seguenti: “da convertire, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima” ».

---

#### **12.0.11**

DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

#### **« Art. 12-bis.**

*(Società in house dello Stato Sogesid S.p.A.)*

1. La Sogesid S.p.A., Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della

Programmazione Economica del 27 gennaio 1994, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale Società *in house* di tutte le Amministrazioni centrali e locali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica anche attraverso interventi di trasformazione del territorio, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi inclusi gli interventi previsti dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le suddette Amministrazioni possono avvalersi della Sogesid S.p.A. per le attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari stipulando, a tal fine, apposite convenzioni con la medesima Società. ».

---

#### 12.0.12

BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 12-bis.

1. Al fine di garantire la realizzazione dello “Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta” di cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 18 giugno 2009 tra la Regione Veneto, il Comune di Chioggia, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiaglione, ed il Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad integrazione delle risorse già a disposizione per tale opera. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposito decreto, ripartisce le risorse a ciascun Ente secondo le percentuali degli impegni sottoscritti nel citato protocollo d'intesa. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**12.0.13**

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

1. Al fine di finanziare i costi aggiuntivi da aggravati di spesa per la realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza e garantire la sicurezza idraulica dei centri urbani di Parma e di Colorno è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, in favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po. All'onere derivante dal presente comma, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**Art. 13.****13.1**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 50 milioni » con le seguenti: « 70 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**13.2**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 50 milioni » con le seguenti: « 60 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### 13.3

MANCA, IRTO, MARTELLA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il "Fondo Rinnovabili PMI".

1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

1-quater. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

1-quinquies. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

1-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-septies. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

1-octies. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

1-novies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-octies, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: « e per favorire la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le PMI) ».*

---

## 13.4

### LOREFICE

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti in Europa e del 50 per cento e se i moduli e le celle sono prodotti in Europa. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa altamente innovativi, composti da celle bifacciali a eterogiunzione e celle bifacciali tandem, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento, con i medesimi massimali di spesa di cui al periodo precedente. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte in Europa attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili – sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo – e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte in EU il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte in EU, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000

1-ter. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in cinque quote an-

nuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'investimento.

*1-quater.* Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui ai paragrafi precedenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

*1-quinquies.* L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ».

---

### 13.5

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIACOBBE, MARTELLA

*Dopo in comma 1, aggiungere i seguenti:*

« *1-bis.* Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

*1-ter.* Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

*1-quater.* Agli oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 13.6

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« *1-bis* Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese ».*

### 13.7

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità

alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 25 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

### 13.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio

espresso in euro, nel limite massimo di 15 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sostegno dell'impresa femminile ».*

---

### 13.9

MANCA, IRTO, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il "Fondo Rinnovabili PMI", con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

*1-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

### **13.10**

TURCO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« *1-bis.* All'articolo 1, comma *210-bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **13.11**

TURCO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« *1-bis.* All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “2 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “500.000”.

1-ter. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 13.12

LORENZIN

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 dopo il numero 1), inserire il seguente:

“1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al numero 1).”;

1-ter. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 numero 3) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” sono soppresse;

b) le parole: “previste dalla citata Comunicazione” sono sostituite dalle seguenti: previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) ».

---

### 13.13

PAITA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

“1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi

del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1)»;

b) il numero 3) è sostituito dal seguente:

“3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese localizzate in Italia nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) e dai pertinenti regolamenti ‘*de minimis*’ o di esenzione per categoria;” ».

---

### 13.14

TURCO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-*bis*. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: “di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, di 10 milioni di euro per l’anno 2023, di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni per l’anno 2025”.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-*bis*, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvide corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 13.15

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per il 2023 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

*Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI ».

---

### 13.16

RONZULLI, LOTITO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete” ».

---

### 13.17

PAITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La successiva ces-

sione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete” ».

---

**13.18**

NATURALE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole: “al 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. ».

---

**13.19**

MARTELLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all’erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell’energia e delle materie prime, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione del beneficio a fondo perduto per i suddetti soggetti. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**13.20**

NATURALE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giu-

gno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di Commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 13.21

SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato. ».

---

### 13.0.1

MANCA, FRANCESCHELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)*

1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 da trasferire all'ISMEA.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette ri-

sorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.

4. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024. ».

---

### 13.0.2

FRANCESCHELLI, MANCA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: “20 milioni di euro” con le seguenti: “30 milioni di euro”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

### 13.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femmi-  
nile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: "20 milioni di euro" con le seguenti: "30 milioni di euro".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

### 13.0.4

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femmi-  
nile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: "20 milioni di euro" con le seguenti: "30 milioni di euro".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-  
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**13.0.5**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**13.0.6**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Misure per l'esonero contributivo in favore dei giovani imprenditori agricoli e coltivatori diretti)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, a 34 milioni di euro per l'anno 2025, a 22,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate da destinare per una quota pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, a 34 milioni di euro per l'anno 2025, a 22,7 milioni di euro

per l'anno 2026 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027 alle finalità di cui al comma 1. ».

---

### 13.0.7

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### « Art. 13-bis.

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

---

**13.0.8**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: « Misure in materia di investimenti, di sostegno alle imprese agricole e in materia di sport ».*

**13.0.9**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli inter-

venti previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

### 13.0.10

FRANCESCHELLI, MANCA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### « Art. 13-bis.

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

### **13.0.11**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

---

### 13.0.12

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 13-bis.

*(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese viticole e vitivinicole biologiche)*

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle micro, piccole e medie imprese agricole che operano nel settore della produzione bio- logica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50 per cento alle pro- duzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovra- nità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno agli investimenti produttivi delle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al pre- cedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro imprese viti- cole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricol- tura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

---

**13.0.13**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 13-bis.***(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**13.0.14**

MANCA, FRANCESCHELLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 13-bis.***(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**13.0.15**

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

---

**13.0.16**

MANCA, FRANCESCHELLI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Misure urgenti in materia di sovranità alimentare)*

1. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**13.0.17**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 13-bis.***(Misure urgenti in materia di sovranità alimentare)*

1. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

**13.0.18**

FRANCESCHELLI, TAJANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 13-bis.***(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024" e le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". ».

**13.0.19**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 13-bis.***(Sostegno agli investimenti produttivi delle imprese agricole e agromeccaniche)*

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche azien-

dali, all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: “ Per la circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito sulla strada dei predetti veicoli, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è ridotto del 70 per cento.”

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 13.0.20

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 13.0.21

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni

derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 13.0.22

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 13-bis.

*(Investimenti e incentivi a favore delle aree interne e marginali)*

1. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

---

**13.0.23**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente***« Art. 13-bis.***(Proroga esenzione Irpef redditi agrari e dominicali)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "e 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. ».

**13.0.24**

MANCA, FRANCESCHELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 13-bis.***(Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Per l'anno 2024, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua

i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024. ».

---

### 13.0.25

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 13-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-interventi assicurativi)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

**13.0.26**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***« Art. 13-bis.***(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**13.0.27**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda italiana)*

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *made in Italy*.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda".

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**13.0.28**

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)*

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito, il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in *house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

**13.0.29**

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per le “Academy aziendali” nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del “*made in Italy*” nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati “*Academy aziendali*”. A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026.

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o *tutor* alle attività di formazione all'interno dell'*Academy* aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

### **13.0.30**

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

*(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del made in Italy)*

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *made in Italy*", con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del *made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

### 13.0.31

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Rafforzamento del credito d'imposta design e ideazione estetica)*

1. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “in misura pari al 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al 10 per cento” e le parole: “nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro”.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

### 13.0.32

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Potenziamento del Patent box)*

1. Il *Design* italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del *made in Italy*.

2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "110 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";

b) al comma 10-*bis*, le parole: "110 per cento" sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

### 13.0.33

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 13-*bis*.

*(Riconoscimento e valorizzazione dei beni immateriali distintivi del made in Italy nell'ambito del Patent box)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 146 del 2021, al comma 1 dopo la parola disegni e modelli è aggiunto "know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità".

2. All'articolo 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, 146, dopo il comma 10-*bis*, è aggiunto il seguente:

"10-*ter*. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello sviluppo economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di

Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza. ».

---

### **13.0.34**

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145)*

1. In continuità con la Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica. ».

---

### **13.0.35**

NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Incentivi al ricambio generazionale delle imprese artigiane)*

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane (sezione speciale) nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un

contributo a fondo perduto in misura pari al 50% delle spese sostenute come di seguito indicate:

*a)* spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

*b)* spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di Commercio elettronico.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. ».

### 13.0.36

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 13-bis.

*(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relative, si applicano, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, anche alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti:

“8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive”.

3. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

### 13.0.37

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, LIRIS

Dopo l'*articolo*, aggiungere il seguente articolo:

« **Art. 13-bis.**

*(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)*

1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. ».

---

### 13.0.38

MURELLI, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'*articolo* inserire il seguente:

« **Art. 13-bis.**

*(Disposizioni per favorire gli investimenti nel settore termale)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo. ».

**13.0.39**

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni per le aziende termali)*

1. All'articolo 8-*quinquies*, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

“1-*ter*. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il precedente comma 1-*bis* non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.” ».

**13.0.40**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: “fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'importo massimo di 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ».

**13.0.41**

VERSACE, PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, le parole “fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'im-

posta” sono sostituite dalle seguenti “fino all’importo massimo di 2.000.000 euro nei tre anni d’imposta”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. ».

---

### 13.0.42

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell’informazione e dell’editoria)*

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all’innovazione digitale nei settori dell’informazione e dell’editoria, per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del *made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legiferato dall’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 13.0.43

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)*

1. All’articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepa-

gate”, sono aggiunte le seguenti: “o gli strumenti che consentono l’esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell’ambito dei servizi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inclusi quelli di cui all’articolo 2, comma 2, lettera *m*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti”;

*b*) al comma 4-*bis*, le parole: “con una carta di pagamento”, sono sostituite dalle seguenti: “con una delle modalità di pagamento”. ».

---

### 13.0.44

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di accordi per l’innovazione)*

1. All’articolo 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035” sono sostituite con le parole “10 milioni di euro per l’anno 2024 e 110 milioni di euro dal 2025 al 2034.”

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 13.0.45

MALPEZZI

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di accordi per l’innovazione)*

1. All’articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni" e le parole "dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "dal 2024 al 2034".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

### 13.0.46

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### « Art. 13-bis.

*(Reintroduzione e potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)*

1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

2. All'articolo 1, comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, le parole “40 per cento” sono sostituite dalle parole “60 per cento” e le parole “300.000 euro” sono sostituite dalle parole “350.000 euro”;

b) Al secondo periodo, le parole “30 per cento” sono sostituite dalle parole “50 per cento” e le parole “250.000 euro” sono sostituite dalle parole “400.000 euro”;

c) Al terzo periodo, le parole “30 per cento” sono sostituite dalle parole “40 per cento” e le parole “250.000 euro” sono sostituite dalle parole “750.000 di euro”.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conse-

guire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

**13.0.47**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'art. 23 del DL 73/2022)*

1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 160 del 27 dicembre 2019, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale ».

---

**13.0.48**

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'articolo 23 del decreto-legge n. 73 del 2022)*

1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale. ».

---

**13.0.49**

TAJANI, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso. ».

---

**13.0.50**

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, LIRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**« Art. 13-bis.**

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti parole: "fino al 31 dicembre 2024".

*Conseguentemente al comma 2, del medesimo articolo 1-bis, sostituire le parole: "valutati in 993.000 euro per l'anno 2023" con le seguenti parole: "valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024". ».*

---

**13.0.51**

VERDUCCI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare de-

gli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 9 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a 6 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

### 13.0.52

ZEDDA, LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, LEONARDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)*

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di Commercio che accorpino almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri”;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole “per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per due volte”.

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Per le camere di Commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a 9.”

2. Le camere di Commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

3. Per le camere di Commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

---

### 13.0.53

MARTELLA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-*bis*.**

*(Investimenti nelle Zone logistiche semplificate)*

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-*bis*, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 13.0.54

MARTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 3-*bis*.**

*(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura

pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

### 13.0.55

MARTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative", con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo li-

mite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

### 13.0.56

MANCA, MARTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Buono fiere)*

1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, a partire dall'anno 2024, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre di ciascun anno e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo scopo aggiornando la medesima piattaforma di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.

6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

7. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.

8. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in *house* dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

11. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a pari a 34 milioni di euro per l'anno 2024. ».

---

**13.0.57**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole “superiore a 6 anni” con le parole: “superiore a 8 anni” e le parole “36 mesi” con le seguenti: “60 mesi”. ».

---

**13.0.58**

MURELLI, TESTOR, BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, DREOSTO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Misure di sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “superiore a 6 anni” sono sostituite con le parole: “superiore a 8 anni”; e le parole: “36 mesi”, sono sostituite con le seguenti: “60 mesi”. ».

---

**13.0.59**

MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO, LIRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,

n. 40, sostituire le parole “superiore a 6 anni” con le parole: “superiore a 8 anni” e le parole “36 mesi” con le seguenti: “60 mesi”. ».

---

### **13.0.60**

LORENZIN

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole “superiore a 6 anni” con le parole: “superiore a 8 anni” e le parole “36 mesi” con le seguenti: “60 mesi”. ».

---

### **13.0.61**

LORENZIN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete.” ».

---

### **13.0.62**

GELMETTI, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. La "Garanzia SupportItalia" di SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per finanziamenti concessi sotto

qualsiasi forma alle imprese, ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è prorogata fino al 31 dicembre 2024. ».

### 13.0.63

MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 13-bis.

*(Operatività del Fondo di garanzia per le PMI)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e` pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

- 1) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle microimprese;
- 2) nella misura massima del 70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;
- 3) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

### **13.0.64**

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2024. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. ».

---

**13.0.65**

MARTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI per il 2024)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;

b) al comma 90, le parole: “10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025”.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. ».

**13.0.66**

TAJANI, FURLAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “fino al 30 giugno 2022” sono soppresse;

b) le parole: “fino a un importo di euro 100 milioni” sono sostituite dalle seguenti “fino a un importo di euro 150 milioni”. ».

---

### **13.0.67**

PAITA

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

*(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "fino al 30 giugno 2022" sono eliminate;

b) le parole: "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un importo di euro 150 milioni". ».

---

### **13.0.68**

MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre

1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81". ».

---

### **13.0.69**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 178)*

1. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “nella misura del 20 per cento del costo” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 30 per cento del costo”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, 6,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **13.0.70**

LOTITO

*Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

1. Per il finanziamento dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'art. 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per in-

terventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 13.0.71

TAJANI, MANCA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: “ovvero entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro il 31 dicembre 2023”;

b) al comma 1057, le parole: “ovvero entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro il 31 dicembre 2023”. ».

---

### 13.0.72

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA)*

1. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024 nel limite di spesa di 40 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2024, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. ».

---

### **13.0.73**

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

*(Trasferimento generazionale delle competenze)*

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giusti-

ficato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

**13.0.74**

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo 13, aggiungere in seguente:***« Art. 13-bis.***(Misure per rafforzare la produzione, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori)*

1. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 100 milioni per l'anno 2023 e di 1.400 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni per l'anno 2023 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

**13.0.75**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***« Art. 13-bis.***(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)*

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (231), è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

### 13.0.76

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, all'articolo 12, comma 1, lettera e), le parole: “anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato” sono sostituite dalle seguenti: “anche offrendo la possibilità di dematerializzare i contrassegni di Stato, tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le associazioni di categoria”. ».

---

### 13.0.77

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale

dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 142,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 12,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

## Art. 14.

### 14.1

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 150 milioni » con le seguenti: « 170 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### 14.2

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 150 milioni » con le seguenti: « 160 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**14.0.1**

LOTTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Deflazione contenzioso ANAS)*

1. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: “per gli anni dal 2017 al 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2017 al 2028”;

b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente comma:

“7-quater. ANAS S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui ai commi 7 e 8 anche per far fronte ai maggiori costi derivanti dai provvedimenti dei Collegi Consultivi Tecnici per la definizione delle controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o richieste di risarcimento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e agli articoli 215-219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”. ».

**14.0.2**

NICITA, MISIANI, LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)*

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1° luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo alle condizioni di cui all'articolo 1 o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate ai sensi dell'articolo 2, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

### 14.0.3

NICITA, MIRABELLI, MISIANI, LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 14-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà mutui "prima casa")*

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora sia intervenuto, a partire dal 1 luglio 2022, un incremento delle rate mensili del

piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dal dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

#### 14.0.4

NICITA, MIRABELLI, MISIANI, LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 14-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 50 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore ag-

giunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

#### 14.0.5

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, LOSACCO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

#### 14.0.6

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, LOSACCO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del

Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

#### 14.0.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**14.0.8**

MISIANI, MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***« Art. 14-bis.***(Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338)*

1. Il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

**14.0.9**

MISIANI, MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***« Art. 14-bis.***(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio im-

piegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

#### 14.0.10

MISIANI, MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 14-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

**14.0.11**

MISIANI, MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***« Art. 14-bis.***(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80)*

1. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

**14.0.12**

MANCA, FRANCESCHELLI, FINA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)*

1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato, un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la parte-

cipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 50 milioni per l'anno 2023 e 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

#### 14.0.13

MANCA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)*

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

*a)* per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

*b)* per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

*c)* per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

*d)* per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

*b)* quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per

l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

#### 14.0.14

MANCA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 14-bis.

*(Fondo di garanzia delle opere idriche)*

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementato di 50 milioni per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

#### 14.0.15

MANCA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)*

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

#### 14.0.16

MANCA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)*

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 50

milioni per l'anno 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

#### **14.0.17**

MANCA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)*

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica

degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

#### **14.0.18**

MANCA, FINA, IRTO, BASSO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 14-bis.**

*(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)*

1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno

strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

#### 14.0.19

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44)*

1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti, promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di innalzare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende del settore zootecnico, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricol-

tura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30. ».

---

#### **14.0.20**

BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

1. Per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal DPR 23 agosto 2017, n. 146, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti da tale incremento, pari a 3 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **14.0.21**

BOCCIA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)*

1. Per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,

n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legificato dall'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **14.0.22**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 14-*bis*.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154)*

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **14.0.23**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 14-*bis*.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154)*

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **14.0.24**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **14.0.25**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. Al fine di sostenere la redditività delle filiere agricole in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e dei danni derivanti dalle emergenze climatiche e fitosanitarie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **14.0.26**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **14.0.27**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 14-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)*

1. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno de-

gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **14.0.28**

LOTTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 14-bis.**

*(Copertura maggiori oneri Contratto di Programma 2023 ANAS)*

1. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 69,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,4 milioni di euro per l'anno 2030, 25 milioni di euro per l'anno 2031 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2032. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2023, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2023 e l'incremento dei costi sostenuti per le attività di ANAS S.p.A. per l'anno 2023 non coperti dalle vigenti fonti finanziarie dell'attuale Contratto di Programma di ANAS.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede quanto a 69,9 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le risorse residue di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 2023, n. 6, e quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2030, 25 milioni di euro per l'anno 2031 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2032 mediante le risorse residue di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ».

---

#### **Art. 15.**

#### **15.1**

DAMANTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.2**

CATALDI, MATERA

*Al comma 1, dopo la parola: « programmi » inserire la seguente: « aeronautici » e dopo le parole: « destinati alla difesa » inserire la seguente: « aerea ».*

---

**15.3**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 326 milioni » con le seguenti: « 346 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**15.4**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 326 milioni » con le seguenti: « 336 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**15.5**

CATALDI, MATERA

*Sostituire la rubrica con la seguente: « Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale ».*

---

**15.0.1**

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 15-bis.***(Contratti pubblici nel settore Difesa)*

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. In deroga al comma 4 dell'articolo 15 e ferma restando l'unicità del RUP, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. Il responsabile unico del progetto, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.” ».

---

**Art. 16.****16.1**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 13 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**16.2**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 12 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del*

*fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **16.3**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 3 milioni » con le seguenti: « 6 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **16.4**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 3 milioni » con le seguenti: « 5 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **16.5**

CATALDI, MATERA

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23 ».*

---

**16.6**

MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: « 8 milioni » con le seguenti: « 11 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**16.7**

MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: « 8 milioni » con le seguenti: « 10 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**16.8**

LOTITO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*« 2-bis. Al fine di assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta è disposto un contributo di euro 1 milione per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale. ».*

*Conseguentemente, al comma 3:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: « dal comma 2, pari a 8 milioni », con le seguenti: « dai commi 2 e 2-bis, pari a 9 milioni »;*

*b) al secondo periodo, sostituire le parole: « 8 milioni », con le seguenti: « 9 milioni ».*

---

**16.9**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 7, comma 1-*quater*, le parole: “entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2024”;

d) all'articolo 12, comma 2-*bis*, le parole: “entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2024”. ».

---

**16.10**

BOCCIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: “entro il 31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre”. ».

---

**16.11**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 7, comma 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole da “un contributo” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014”. Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppressi ».

---

**16.12**

DREOSTO, TESTOR

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Per il finanziamento di un programma sperimentale di ossigenazione delle acque e miglioramento della qualità del bacino idrico dei laghi di Santa Maria e San Giorgio, tra i comuni di Revine Lago e Tarzo,

diretto a risolvere in modo strutturale i problemi ambientali legati alla stagionale proliferazione di alghe e la conseguente necessità di interventi meccanici stagionali di sfalcio, indispensabili per l'organizzazione degli eventi sportivi a valenza nazionale, quali canottaggio, triathlon e altre attività sportive acquatiche, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in favore dei comuni di Revine Lago e Tarzo, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **16.13**

LOTITO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: “, anche indiretta”, sono soppresse. ».

---

### **16.14**

ZEDDA, LIRIS

*All'articolo aggiungere in fine il seguente comma:*

« 3-bis. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa e il perseguimento dei propri fini istituzionali, in relazione alle esigenze relative alle proprie funzioni e senza oneri per la finanza pubblica, l'Unione Italiana Tiro a Segno, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, si avvale per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, della società Sport e Salute Spa, attraverso un apposito contratto di servizio; con la previsione che le risorse umane attualmente in forza presso l'Unione Italiana Tiro a Segno transitino, con il consenso degli interessati, in Sport e Salute Spa. Ferma l'applicabilità all'Unione Italiana Tiro a Segno delle previsioni di cui art. 2, comma 2-bis del decreto legislativo 31 agosto 2013 n. 101 ed in particolare di quelle di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il compenso del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno deve essere contenuto in un importo non superiore al 20 per cento dello stipendio del Segretario generale del medesimo ente, comprensivo della tredicesima mensilità. ».

---

**16.0.1**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Misure in materia di cultura)*

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 8 novembre 2002, n. 264, dopo le parole "in favore del teatro comunale dell'Opera 'Carlo Felice' di Genova" sono inserite le seguenti: "nonché della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, in relazione alle particolari esigenze di gestione," ».

*Conseguentemente:*

a) *modificare la rubrica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264 in: « (Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova e del teatro "La Fenice" di Venezia) »;*

b) *modificare il titolo del Capo III della presente legge in: « Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura ».*

**16.0.2**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Misure in materia di cultura)*

All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "un contributo di 1 milione di euro a Favore della Fondazione Orchestra Giovanile Luigi Cherubini", sono aggiunte le seguenti parole: "e della Orchestra dei Giovani Europei-Young Musicians European Orchestra" ».

*Conseguentemente, modificare il titolo del Capo III della presente legge in: « Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura ».*

**16.0.3**

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.***(Misure in materia di cultura)*

All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sostituire le parole: “a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto”, con le seguenti parole: “a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma e della Fondazione Teatri di Piacenza per la realizzazione del Festival Verdi di Parma, Piacenza e Busseto ”.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

*Conseguentemente, modificare il titolo del Capo III della presente legge in: « Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura ».*

**16.0.4**

NICITA, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***« Art. 16-bis.**

1. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole “, nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico.” ».

**16.0.5**

PAITA, ENRICO BORGHI

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.***(Ripristino e rafforzamento della 18App)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

“357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale

in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. La Carta elettronica è utilizzabile, altresì, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero della cultura che definiscano condizioni di reciprocità. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.”;

*b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.*

2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché per promuovere le convenzioni con gli Stati membri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**16.0.6**

PAITA, ENRICO BORGHI

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Ripristino della 18App)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

“357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.”;

b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**16.0.7**

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)*

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico e le intolleranze ad alimenti non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1. ».

---

**16.0.8**

CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Contributi per il settore sportivo)*

1. Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**16.0.9**

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge del presente decreto-legge, si provvede alla divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì all'organizzazione e al funzionamento delle Soprintendenze di cui al medesimo comma.

3. Al fine di adeguare la dotazione organica delle Soprintendenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III, con la seguente: « MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DI SPORT E CULTURA ».*

---

**Art. 17.****17.1**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 13 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**17.2**

PIRRO

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 12 milioni ».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

*« p-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**17.3**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 12 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**17.4**

CROATTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*« 1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è utilizzato per incrementare l'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ad euro 1.500,00 comprensivo dell'adeguamento automatico. ».*

---

**17.5**

FURLAN, TAJANI, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e di stabilizzare il contingente complessivo di operatori*

volontari, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026. ».

---

### 17.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarvi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

2-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e pari a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

---

### 17.7

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori

volontari da avviarvi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026. ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 280 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025, e di 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

## 17.8

PAITA

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarvi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026. ».

---

## 17.0.000

GELMETTI, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 17-bis.

*(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore grafici, poligrafici ed editoria in crisi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole: "limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023," sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,".

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno

2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si prevede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198. ».

---

### 17.0.1

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

1. All'articolo 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

“3-*ter*. I datori di lavoro privati o gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, classificata con i codici ATECO 62.01 e 62.02, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere totalmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di? 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato”. ».

---

### 17.0.2

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)*

1. All'articolo 2-*bis*, comma 3 decreto legislativo 2013, n. 33 le parole: “e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica,” sono eliminate.

2. All'articolo 1, comma 125 legge 4 agosto 2017, n. 124 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.” ».

---

### 17.0.3

TAJANI, FURLAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Incremento stanziamento 5x1000)*

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 17.0.4

PAITA

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Incremento stanziamento 5x1000)*

1. All'articolo articolo 1, comma 154 il quinto periodo legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni

di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.” ».

---

### **17.0.5**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 17-bis.**

*(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)*

1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 2013, n. 33, le parole: “e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica,” sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.” ».

---

### **17.0.6**

BASSO

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 17-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “per ciascuno degli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026”.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24

dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

#### 17.0.7

FURLAN, TAJANI, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### « Art. 17-bis.

*(Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

### **17.0.8**

FURLAN, TAJANI, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### **« Art. 17-bis.**

*(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole: “ai sensi del comma 11” sono aggiunte le seguenti: “anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9”;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, sono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.”;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025”;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### **17.0.9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 17-bis.**

*(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole: “ai sensi del comma 11” sono aggiunte le seguenti: “anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9”;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.”;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025”;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS”. ».

---

**17.0.10**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 17-bis.***(Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

**17.0.11**

FURLAN, TAJANI, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***« Art. 17-bis.***(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di

cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

#### 17.0.12

GELMETTI, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 17-bis.

*(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore poligrafici ed editoria in crisi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole: "limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023," sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,".

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198. ».

**17.0.12a**

GELMETTI, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore grafici, poligrafici ed editoria in crisi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole: “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,”.

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198. ».

**17.0.13**

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 330, le parole: “2021, 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “2021, 2022, 2023 e 2024”;

b) al comma 331, dopo le parole: “pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2015,” inserire le seguenti: “all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione – RIN,”;

c) dopo il comma 332, inserire il seguente:

“332-*bis*. Con riguardo alla dotazione prevista per l’anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **17.0.14**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 17-*bis*.**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “secondo anno” sono sostituite dalle seguenti: “terzo anno”;

b) le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. ».

---

#### **17.0.15**

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

**« Art. 17-*bis*.**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All’articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole:

“secondo anno” sono sostituite dalle seguenti: “terzo anno” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. ».

---

**17.0.16**

TAJANI, FURLAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “secondo anno” sono sostituite dalle seguenti: “terzo anno” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. ».

---

**17.0.17**

PATA

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. ».

---

**17.0.18**

ZAMBITO, ZAMPA, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Fondi a sostegno delle disabilità)*

1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2024 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 178 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 172 milioni di euro per l'anno 2025. ».

### **17.0.19**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)*

1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. ».

### 17.0.20

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 17-bis.

*(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui. ».

---

#### **17.0.21**

MENNUNI, LIRIS, AMBROGIO, GELMETTI

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 17-bis**

*(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motu-leso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui. ».

---

#### **17.0.22**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:*

#### **« Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui. ».

---

### 17.0.23

LORENZIN

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:*

**« Art. 17-bis.**

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui. ».

---

**17.0.24**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:***« Art. 17-bis.***(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per il 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**17.0.25**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 17-bis.***(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. ».

**17.0.26**

PATA

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione. ».

---

**17.0.27**

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Assegnazione risorse 5x1000 – Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020. ».

---

**17.0.28**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Assegnazione risorse 5x1000 – Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 de-

creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020. ».

---

**17.0.29**

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Assegnazione risorse 5x1000 – Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020. ».

---

**17.0.30**

TAJANI, FURLAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Assegnazione risorse 5x1000 – Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020. ».

---

**17.0.31**

MANCA, LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS))*

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**17.0.32 (testo 2)**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:*

**« Art. 17-bis.**

*(Misure a sostegno Ente Nazionale Sordi ENS)*

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**17.0.32**

RONZULLI, LOTTITO

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:*

**« Art. 17-bis.**

*(Misure a sostegno Ente Nazionale Sordi ENS)*

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026. ».

---

**17.0.33**

AMIDEI, LIRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoratori della pesca e di regime previdenziale agevolato)*

1. Al fine di sostenere il comparto della pesca e i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne che svolgono tale attività in qualità di associati in cooperative o compagnie o in forma autonoma, dai danni determinati dalla specie *callinectes sapidus* (granchio blu), il regime previdenziale di cui all'articolo 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250 continua ad applicarsi per l'anno 2024 per i pescatori titolari di permessi di pesca per la raccolta delle vongole nel mare adriatico, titolari di licenza di pesca professionale di categoria A, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi. ».

---

**17.0.34**

AMIDEI, LIRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di conciliazione lavoratori agricoli)*

1. In caso di rilevata inosservanza della disciplina contrattuale o di inquadramento del lavoratore agricolo ai sensi del contratto collettivo di

lavoro del settore agricolo, il personale ispettivo delle direzioni regionali o provinciali del lavoro promuove una soluzione conciliativa presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. ».

---

**17.0.35**

MURELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Riorganizzazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)*

1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che partecipa, con diritto di voto limitatamente alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità. Per la partecipazione non è previsto alcun compenso, indennità o rimborso spese. ».

---

**17.0.36**

TAJANI, FURLAN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(2x1000 per le associazioni culturali)*

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 17.0.37

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali)*

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la

compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro. ».

---

**17.0.38**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di associazioni musicali amatoriali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 inerenti al lavoro sportivo, sono applicabili a chiunque esercita la propria attività verso le "associazioni musicali amatoriali" dietro corrispettivo.

2. Per "associazioni musicali amatoriali" si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali. ».

---

**17.0.39**

MURELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Fondo Nuove Competenze)*

1. Per le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le risorse del Fondo nuove competenze di cui al medesimo articolo 88 sono assegnate al progetto per l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori, indipendentemente

dal soggetto destinatario, in deroga alle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020.

2. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. ».

---

#### **17.0.40**

MENNUNI, LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Reddito di lavoro dipendente e fringe benefit)*

1. Ai fini di una corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti concessi al dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, non costituisce reddito di lavoro dipendente in natura, il cinquanta per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente (tasso ufficiale di riferimento) al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale differenza, così quantificata, non è da considerarsi *fringe benefit* nell'ambito di applicazione recato dall'articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge, 3 luglio 2023, n. 85. ».

---

#### **17.0.41**

DE CARLO, LIRIS, MENNUNI, AMBROGIO, GELMETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 17-bis.**

*(Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)*

1. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono in-

crementare di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

## Art. 18.

### 18.1

CATALDI, MATERA

*Al comma 1, sostituire le parole: « nella parte in cui prevede » con le seguenti: « che prevede ».*

### 18.2

LOTTITO

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti in Europa e del 50 per cento se sia i moduli che le celle sono prodotti in Europa. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa altamente innovativi, composti da celle bifacciali a eterogiunzione e celle bifacciali tandem, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento, con i medesimi massimali di spesa di cui al periodo precedente. Alle imprese

che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte in EU attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili – sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo – e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte in EU il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte in EU, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000

*1-ter.* Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'investimento.

*1-quater.* Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui ai commi precedenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

*1-quinquies.* L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ».

---

### 18.3

MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: « un mese » con le seguenti: « venticinque giorni ».*

---

### 18.4

MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: « alla data della domanda » con le seguenti: « alla data di presentazione della domanda ».*

---

**18.5**

PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: « 550 euro » con le seguenti: « 650 euro »;*

b) *ai commi 3 e 4, sostituire le parole: « 30 milioni » con le seguenti: « 35 milioni ».*

---

**18.6**

MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole: « 30 milioni » con le seguenti: « 40 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**18.7**

MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole: « 30 milioni » con le seguenti: « 35 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**18.8**

MANCA

*Al comma 3, dopo le parole: « al monitoraggio », inserire le seguenti: « dell'erogazione dell'indennità ».*

---

**18.9**

MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole: « del rispetto del limite di spesa », con le seguenti: « dell'erogazione dell'indennità ».*

---

**18.10**

MANCA

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « , anche in via prospettica, ».*

---

**18.11**

MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole: « non sono adottati », con le seguenti: « possono essere adottati, previa relativa copertura finanziaria ».*

---

**18.12**

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, LIRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**« Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)*

1. Al fine di armonizzare la legislazione vigente, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso ai lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 1, commi da 495 a 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 assunti a tempo indeterminato precedentemente al 2019 nel bacino di pertinenza delle regioni Campania, Puglia, Calabria e Basilicata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

---

**18.0.1**

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di assegnazione definitiva del personale delle Forze Armate)*

1. Il personale delle Forze Armate, ammesso ai benefici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al compimento di due mandati elettorali consecutivi nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione. ».

**18.0.2**

TAJANI, CAMUSSO

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:***« Art. 18-bis.***(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029,

14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031. ».

### 18.0.3

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, si applicano anche al prestatore titolare di pensione, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l'indennità di pensione che percepisce il prestatore. ».

---

#### 18.0.4

MURELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Modifica alla legge 24 ottobre 2000, n. 323)*

1. L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

“Art. 8

*(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del ministro della Sanità 12 agosto 1992.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è

incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.”. ».

---

### **18.0.5**

MURELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 18-bis.**

*(Norme di interpretazione autentica per la definizione della stagionalità)*

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

“*b*) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”. ».

---

### **18.0.6**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 18-bis.**

*(Misure urgenti per l'abilitazione di Public Project Manager)*

1. I requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, de-

vono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e avanzata, di corsi di master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter essere nominato membro dei collegi consultivi tecnici.

2. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 rilasciano l'abilitazione come *Public Project Manager*. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.

3. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi precedenti sono organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici. ».

---

### 18.0.7

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Misure urgenti per il rafforzamento delle professionalità tecniche delle pubbliche amministrazioni)*

1. Per il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'aspettativa di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali, si intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta, senza le limitazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Decorsi due anni, il dipendente può chiedere di rientrare in servizio nel corso del terzo anno.

2. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico rese disponibili dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici di cui al comma 1, mediante la sottoscrizione di contratti a

tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi. La procedura di reclutamento prevede la pubblicazione di un apposito avviso pubblico, la selezione delle domande in base al possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, la loro graduazione in base ai criteri specificati nel medesimo avviso, e l'inserimento in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che vi attinge nei limiti delle disponibilità numeriche e finanziarie create dalle collocazioni in aspettativa. Il personale assunto a tempo determinato può essere stabilizzato, esclusivamente nei limiti dei posti resi vacanti dalla definitiva collocazione a riposo o dalla rinuncia alla reintegrazione in servizio del dipendente in aspettativa, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente. Le economie di spesa eventualmente originate dal *turn over* non possono in nessun caso consentire la stabilizzazione di personale in misura numericamente superiore ai posti resi disponibili dalla fruizione dell'aspettativa. Ai fini della stabilizzazione, il dipendente deve aver assolto l'obbligo di formazione specialistica o avanzata nell'ambito di corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione o da questa accreditati, conseguendo, ove prevista, la relativa abilitazione. La copertura finanziaria delle assunzioni è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

---

### 18.0.8

PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni. Restano fermi i principi generali di

fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ».

---

### **18.0.9**

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 18-bis.**

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane – 2021)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.” ».

---

### **18.0.10**

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 18-bis.**

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane – 2021/2022)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della

Regione Siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.” ».

### 18.0.11

LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 18-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **18.0.12**

LORENZIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il

Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

### 18.0.13

LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) al comma 10-*ter*, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. ».

---

### 18.0.14

GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedimento di contrattazione collettiva)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40:

1) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa,” sono sostituite dalle seguenti: “La contrattazione collettiva integrativa si svolge”;

2) al comma 3-*quinquies*, quarto periodo, le parole: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere” sono sostituite dalle seguenti: “Non possono in ogni caso essere sottoscritti”;

b) all’articolo 47:

1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: “può essere” sono sostituite dalla seguente: “è”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“9-*bis*. Tutti i termini previsti dal presente articolo sono perentori e non possono in alcun caso essere differiti. Trascorsi inutilmente tali termini, le valutazioni, i pareri, le osservazioni e la certificazione, cui i termini stessi afferiscono, si intendono formulati positivamente” ».

---

### 18.0.15

MURELLI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-*bis*.**

*(Misure a sostegno del lavoro stagionale)*

1. All’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: “, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,” sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 18.0.16

POGLIESE, RUSSO, BUCALO, SALLEMI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni)*

Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, alla lettera a), le parole: “e locali” sono soppresse;

*b)* all'articolo 3, comma 1, alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, le parole: "e locale" sono soppresse;

*c)* all'articolo 4, comma 1, alla lettera *a)*, le parole: "e locali" sono soppresse;

*d)* all'articolo 4, comma 1, alla lettera *b)*, le parole: "e locale" sono soppresse;

*e)* all'articolo 7:

*a.* al comma 1, le parole: "o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione" sono soppresse;

*b.* al comma 2, le parole: "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti " sono sostituite con le seguenti: "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, non possono essere conferiti";

*c.* al comma 2, lettera *a)*, le parole: "di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione" sono soppresse;

*d.* al comma 2, lettera *c)*, le parole: "o comunale" sono soppresse;

*e.* al comma 2, lettera *d)*, le parole: "di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione" sono soppresse;

*f)* all'articolo 11:

*a.* al comma 2, lettera *b)*, le parole: "di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione" sono soppresse;

*b.* al comma 3, le parole: “di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione” e le parole: “o comunale” sono soppresse;

*c.* al comma 3, lettera *a*), le parole: “del comune o della forma associativa fra comuni che ha conferito l’incarico” sono soppresse;

*d.* al comma 3, lettera *b*), le parole: “del comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa avente la medesima popolazione” sono soppresse;

*e.* al comma 3, lettera *c*), sopprimere le parole: “comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative avente la medesima popolazione abitanti della stessa regione” sono soppresse;

*g*) all’articolo 12:

*a.* al comma 3, lettera *b*), le parole: “di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione” sono soppresse;

*b.* al comma 4, lettera *b*), le parole: “di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico” sono soppresse;

*c.* al comma 4, lettera *c*), le parole: “comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni avente la medesima popolazione della stessa regione.” sono soppresse;

*h*) all’articolo 13:

*a.* al comma 2, lettera *b*), le parole: “comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.” sono soppresse;

*b.* al comma 2, lettera *c*), le parole: “comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione” sono soppresse;

*c.* al comma 3, le parole: “o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.” sono soppresse. ».

---

### **18.0.17**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

1. L’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato ».

---

**18.0.18**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

1. All'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "2016" sono sostituite dalle parole: "2024" e le parole: "a decorrere dall'anno 2015;" fino alla fine del periodo sono soppresse ».

---

**18.0.19**

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*2-bis.* La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

*2-ter.* Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

*2-quater.* La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.".

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **18.0.20**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 18-bis.**

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, lettera *b*) è sostituita con la seguente:

“*b*) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”. ».

---

**18.0.21**

MURELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)*

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione nei confronti dei soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

*"b-bis)* all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

*'11-bis.* Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.';". ».

---

**18.0.22**

MURELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di esenzione dal contributo addizionale)*

1. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "settore del turismo", sono inserite le seguenti: ", anche termale,". ».

---

**18.0.23**

SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

1. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dai seguenti:

“11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante la riduzione pari a 100 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e a 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per ciascun anno. ».

**18.0.24**

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)*

1. All'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “settantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “novantadue mesi”;

b) al comma 7, le parole: “per ciascuno degli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”;

c) al comma 8, le parole: “Alla scadenza dei trentasei mesi,” sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **18.0.25**

ZULLO, LIRIS

*Dopo l’articolo inserire la seguente:*

#### **« Art. 18-bis.**

1. All’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “a settantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “a novantadue mesi”;

b) al comma 7, le parole: “e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”;

c) al comma 8, le parole: “alla scadenza dei trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “, alla scadenza dei novantadue mesi”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **18.0.26**

PIROVANO, TOSATO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell’editoria)*

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Con riferimento alle imprese di cui all’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire

l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1 milione di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

---

### 18.0.27

PIROVANO, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”.

2. I trattamenti pensionistici di cui al comma 1 sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. ».

---

**18.0.28**

RONZULLI, LOTTITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 18-bis.**

1. L'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

“242. Al fine di favorire interventi di politiche attive del lavoro e percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, a decorrere dal 2024, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi o di incremento delle professionalità di disoccupati, inoccupati o lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché delle misure e dei trattamenti previsti dalle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.”. ».

*All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo capoverso, il numero 3) è sostituito dal seguente:*

« 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale rivolti a disoccupati o inoccupati » *e dopo le parole:* « ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 » *sono inserite le seguenti:* « nonché delle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. »

**18.0.29**

POGLIESE, RUSSO, BUCALO, SALLEMI, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di personale degli enti del SSN)*

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022” sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si applicano al personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

---

### **18.0.30**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)*

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **18.0.31**

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024. ».

---

**18.0.32**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole “Fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “Fino al 30 giugno 2024”;

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e di 18 milioni per l'anno 2024”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 18 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

---

**18.0.33**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 306, le parole “Fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “Fino al 30 giugno 2024”. ».

---

**18.0.34**

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria)*

1. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”;

b) al comma 3 dopo le parole: “anno 2023” sono aggiunte le seguenti: “e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024”;

c) al comma 4 dopo le parole: “anno 2023” sono aggiunte le seguenti: “e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024”. ».

**18.0.35**

POGLIESE, RUSSO, BUCALO, SALLEMI, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione

della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica. ».

---

### 18.0.36

DE CARLO, LIRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di denuncia aziendale)*

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 nonché i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge

26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2024.

2. Nelle more dell'effettuazione delle denunce di cui al precedente comma 1 entro il termine ivi previsto non si applicano le sanzioni per il ritardo nella presentazione delle stesse. A seguito della presentazione della predetta denuncia aziendale non si dà luogo a recuperi di eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente articolo.

3. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è predisposta la necessaria modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa. ».

---

### 18.0.37

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 18-bis.

*(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)*

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e auto-sufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retri-

buzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata ».

### 18.0.38

BORGHESI, TESTOR, DREOSTO, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 18-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole “presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago” di cui alla lettera *a*) e le parole “promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio” di cui alla lettera *b*) si interpretano nel senso che:

*a*) l'attività di promozione alla vendita a domicilio svolta dai soggetti di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 17 agosto 2005, n. 173 può essere svolta anche tramite strumenti digitali e *social media*;

*b*) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 17 agosto 2005, n. 173 e dell'articolo 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita dell'impresa che vende i beni o i servizi;

*c*) ai soggetti di cui alle precedenti lettere, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*Conseguentemente, all'articolo 25-bis, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: “incaricati alle vendite a domicilio di cui” sono inserite le seguenti: “al combinato disposto dell”;

b) dopo le parole: “decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” sono inserite le seguenti: “e dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 17 agosto 2005, n. 173”;

c) dopo le parole: “all'ammontare delle provvigioni percepite” sono inserite le seguenti: “per le vendite promosse sia personalmente, anche a mezzo di strumenti digitali e *social media*, sia avvalendosi di altri incaricati alle vendite a domicilio della medesima impresa che vende i beni o i servizi.”. ».

---

### **18.0.39**

BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale)*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, si interpreta nel senso che l'istituto del periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti e società cooperative si intende definitivamente abrogato a far data dal 31 dicembre 2006, data di completa parificazione degli imponibili previdenziali e assistenziali in vigore per le cooperative stesse con quelli di tutti gli altri datori di lavoro. ».

---

### **18.0.40**

SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)*

1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giu-

gno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

---

## Art. 19.

### 19.1

PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: « 30 novembre 2023 » con le seguenti: « 31 dicembre 2023 »;*

b) *sopprimere le lettere b) e c).*

### 19.2

MANCA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 30 novembre », con le seguenti: « 31 dicembre ».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « 30 novembre », con le seguenti: « 31 dicembre ».*

---

**19.3**

MANCA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 30 novembre », con le seguenti: « 1° dicembre ».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « 30 novembre », con le seguenti: « 1° dicembre ».*

---

**19.4**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**19.5**

CATALDI, MATERA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6 » con le seguenti: « ai nuclei familiari i cui dati, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati trasmessi ai comuni, ai fini della presa in carico da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma di cui all'articolo 6 ».*

---

**19.6**

MANCA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: « in ragione della loro caratteristiche ».*

---

**19.7**

CATALDI, MATERA

*Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in materia di percezione del Reddito di cittadinanza ».*

---

**19.0.1**

DELRIO

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**« Art. 19-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale)*

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione.”;

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole “, limitatamente all'anno 2022” sono soppresse e le parole “175 euro” sono sostituite dalle seguenti “250 euro”, al secondo periodo le parole “15.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “20.000 euro” e ai periodi terzo e quarto le parole “40.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “45.000 euro”;

2) al comma 2, primo periodo, le parole “85 euro” sono sostituite dalle seguenti “100 euro”, al secondo periodo le parole “15.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “20.000 euro” e ai periodi terzo e quarto le parole “40.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “45.000 euro”;

3) al comma 3, primo periodo, le parole “85 euro” sono sostituite dalle seguenti “100 euro”, al secondo periodo le parole “15.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “20.000 euro” e ai periodi terzo e quarto le parole “40.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “45.000 euro”;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per ciascun figlio con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 125 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 115 euro mensili in caso di disabilità grave e a 105 euro mensili in caso di disabilità media.”;

5) i commi 5 e 6 sono abrogati;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-*bis*. Per ciascun figlio con disabilità il contributo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con l’assegno.”;

7) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale importo è erogato al secondo percettore di reddito.”;

c) all’articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole “per le prime tre annualità” sono soppresse;

2) al comma 2, le parole “25.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “35.000 euro”;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, negli anni 2023 e 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.”;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per un importo pari a due terzi a decorrere dal 1° marzo 2025 e per un importo pari a un terzo nell’anno 2026 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2027.”;

5) al comma 9-*bis*, le parole “per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2022, 2023 e 2024.”;

d) all’articolo 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi di affidamento condiviso con la previsione di collocamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corrispondenza di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, figli disabili, nonché maggiorrenni economicamente non sufficienti, l’assegno è assegnato direttamente al genitore collocatario.”;

e) all’articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento dell’assegno.”;

f) all’articolo 9, comma 2, dopo le parole “un membro designato della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,” sono inserite le seguenti “due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 miliardi a decorrere dall’anno 2023, si provvede,

quanto a 1,4 miliardi di euro mediante i residui di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e quanto a 1,6 miliardi di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

---

### 19.0.2

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**« Art. 19-bis.**

*(Proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 19.0.3

NICITA

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**« Art. 19-bis.**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024. ».

---

**19.0.4**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***« Art. 19-bis.***(Misure per la tutela dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori che nell'anno 2021 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**19.0.5**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 19-bis.***(Fondo per la ricerca sulla peronospora)*

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato "Fondo per la ricerca sulla peronospora", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: « Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza ».*

---

### 19.0.6

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 19-bis.**

*(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: « Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza ».*

---

**19.0.7**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 19-bis.**

*(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)*

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: « Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza ».*

---

**Art. 20.****20.1**

CATALDI, MATERA

*Al comma 1, sostituire le parole: « è incrementato per l'anno 2023 di 50 milioni di euro » con le seguenti: « è incrementato anche per l'anno 2023 per un ammontare di 50 milioni di euro ».*

**20.2**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 50 milioni » con le seguenti: « 53 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del*

*fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **20.3**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 50 milioni » con le seguenti: « 52 milioni ».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **20.4**

BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*« 1-bis. Rimangono vigenti per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.*

*1-ter. Sono prorogati per l'anno scolastico 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Al personale in servizio a tempo indeterminato, assunto al 31 dicembre 2023, è consentito il trasferimento, i passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025.*

*1-quater. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

1-*quinquies*. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a*), dopo le parole: “confermato in ruolo”, sono aggiunte le seguenti: “; a domanda,”;

2) alla lettera *b*), le parole: “di cui alla presente sezione” sono sostituite con le seguenti: “del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024”.

1-*sexies*. All'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: “nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione” sono soppresse.

1-*septies*. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui al comma 330 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo: « Misure per le scuole dell'infanzia paritarie » con la seguente: « Misure urgenti per l'istruzione ».*

---

## 20.5

BUCALO, LIRIS, MENNUNI, AMBROGIO, GELMETTI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30

CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. ».

## 20.6

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e ac-

cademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. ».

---

## 20.7

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole “confermato in ruolo”, sono aggiunte le seguenti “, a domanda,”;

b) alla lettera b), le parole “di cui al presente capo” sono sostituite dalle seguenti “del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024”. ».

---

## 20.8

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* (Misure per l'istruzione).

---

## 20.9

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge

di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano anche per l'anno scolastico 2024/25 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune. ».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per l'istruzione).*

---

### **20.0.1**

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, LIRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**« Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di fondazioni musicali)*

1. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole “31 dicembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti parole “31 dicembre 2024”. ».

---

### **20.0.2**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**« Art. 20-bis.**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2000, n. 401 in materia di borse di studio per gli specializzandi di area non medica)*

1. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. – (Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica) – 1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

2. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026. ».

---

### **20.0.3**

TAJANI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **« Art. 20-bis.**

1. Al comma 3.2 dell'articolo 18 dell'articolo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al secondo periodo, le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2023”. ».

---

### **20.0.4**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **« Art. 20-bis.**

*(Misure a sostegno dell'assistenza sanitaria degli studenti fuori sede)*

1. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

“e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuori-sede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede.”. ».

---

**20.0.5**

MALPEZZI, ANCOROTTI, MARTI, PIRONDINI, PAROLI, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, MAFFONI, SISLER, SPINELLI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**« Art. 20-bis.**

*(Monteverdi Festival di Cremona)*

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

“1-*quinqües*. È assegnato un contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinqües*, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo”. ».

**20.0.6**

BUCALO, LIRIS, MENNUNI, AMBROGIO, GELMETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 20-bis.**

*(Accesso al TFA sostegno)*

1. Al comma 2 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: “nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione” sono soppresse. ».

**20.0.7**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 20-bis.**

*(Misure urgenti per la conservazione delle facoltà assunzionali dell'Ufficio Scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia)*

All'articolo 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

“3-*quater*. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-*ter*, non utilizzate

alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni delle 15 unità di personale di Area III, F1, assegnate dal Decreto Dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono destinate alle assunzioni in ruolo da concludere entro il 31 dicembre 2024 presso il medesimo Ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, previo apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.” ».

#### **20.0.8**

BUCALO, LIRIS, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 20-bis.**

*(Reclutamento personale docente)*

1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferra l'istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto

dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell'aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.

3. L'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l'articolo 1, commi da 18-novies a 18-undecies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati. ».

#### 20.0.9

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:*

#### « Art. 20-bis.

1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferrisce l'istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell'aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.

3. L'articolo 1, commi da 17 a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l'articolo 1, commi da 18-*novies* a 18-*undecies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati. ».

#### **20.0.10**

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, BARBARA FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **« Art. 20-*bis*.**

*(Disposizioni per la gratuità del diritto allo studio)*

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

### 20.0.11

MALPEZZI, D'ELIA, LORENZIN, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**« Art. 20-bis.**

*(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)*

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare

riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 270 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

## 20.0.12

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 20-bis.

*(Misure per garantire il pieno diritto allo studio)*

1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuita totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e` incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 200,00 per l'acquisto del materiale didattico.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e` incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

### 20.0.13

MALPEZZI, DE CRISTOFARO, BARBARA FLORIDIA, D'ELIA, SBROLLINI, CUCCHI, LORENZIN, VERDUCCI, GIORGIS, GIACOBBE, NATURALE

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### « Art. 20-bis.

*(Fondo per la gratuità degli asili nido)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato “Fondo per la gratuità degli asili nido”, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24

dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

#### 20.0.14

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### « Art. 20-bis.

*(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)*

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. ».

---

**20.0.15**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***« Art. 20-bis.***(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, di cui:

*a*) 120 milioni di euro al fine di riconoscere agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate i requisiti e le modalità ai fini dell'esonero, totale o parziale, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

*b*) 30 milioni di euro ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

---

**20.0.16**

MALPEZZI, D'ELIA, LORENZIN, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***« Art. 20-bis.***(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)*

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro ANNUI per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

**20.0.17**

MALPEZZI, D'ELIA, LORENZIN, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***« Art. 20-bis.***(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio

espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. ».

---

#### **20.0.18**

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **« Art. 20-bis.**

*(Istituzione del Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica)*

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica, denominato "Fondo viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, stabiliscono i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di

cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

### 20.0.19

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**« Art. 20-bis.**

*(Ulteriori interventi per la promozione e la tutela del benessere psicologico degli studenti delle Università)*

1. A decorrere dall'anno 2024, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, è incrementato di 40 milioni di euro annui, destinati al finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l'ambito di ricerca "Salute" definito dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, attività di promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca, prevenendo e limitando i fenomeni di disagio psicologico ed emotivo nonché tutelando e fornendo specifica assistenza agli studenti in condizione di disagio.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'università e della ricerca pubblica l'avviso relativo alla concessione delle risorse di cui al comma 1, con l'obiettivo di favorire la più ampia diffusione delle iniziative di promozione del benessere nelle Università. A tal fine, nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse e la valutazione dei progetti, potrà essere attribuita priorità alle Università e ai soggetti capofila che non abbiano partecipato all'attribuzione delle risorse negli anni precedenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in*

Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. ».

---

## **20.0.20**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

### **« Art. 20-bis.**

*(Fondo di garanzia dei prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)*

1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al comma 1 e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. ».

---

**20.0.21**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***« Art. 20-bis.***(Prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)*

1. A decorrere dall'anno 2024, lo studente universitario assegnatario di borsa di studio, qualora l'importo della borsa non sia stato erogato entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, può stipulare con un istituto bancario un contratto di credito finalizzato all'anticipazione dell'intero ammontare della borsa nelle more della sua effettiva erogazione. A tal fine, lo studente presenta all'istituto bancario idonea documentazione che attesti l'assegnazione della borsa e l'indicazione, ai fini dell'accredito della medesima, dell'IBAN corrispondente al conto corrente bancario sul quale verrà accreditata la somma concessa in credito dall'istituto. La somma oggetto del contratto di credito, per l'ammontare corrispondente all'importo della borsa, è restituita all'istituto bancario in unica soluzione al momento dell'accredito della borsa di studio, mediante prelievo dal conto corrente del debitore, da parte dell'istituto bancario, della somma corrispondente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce le norme di attuazione del comma 1. ».

**20.0.22**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***« Art. 20-bis.***(Misure per il sostegno della filiera dell'editoria libraria)*

1. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 30 milioni a decorrere l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **20.0.23**

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **« Art. 20-bis.**

*(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)*

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologia, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emozionale.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **20.0.24**

SENSI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 20-bis.**

*(Istituzione dei servizi di psicologia scolastica)*

1. Presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, per la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, per il supporto ai processi

di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, per la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali ovvero le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in Psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto 21 gennaio 2019, n. 50, del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al comma 1, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 204; Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro l'anno 2024. ».

**20.0.25**

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**« Art. 20-bis.**

*(Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi denominati "Eureteke")*

1. In sede di attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, commi 56 a 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare dell'Azione #4 – Ambienti per la didattica digitale integrata e dell'Azione #7 – Piano per l'apprendimento pratico è finanziata, con cadenza annuale, la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi sotto gli aspetti architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con la massima efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, denominati "Eureteka?".

2. L'Eureteka è un ambiente di apprendimento modulare, flessibile e reversibile destinato a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi, con l'obiettivo di rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado.

3. Con proprio decreto, adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina la procedura di selezione dei progetti per la realizzazione delle Eureteke e i criteri per la loro valutazione, assicurando che:

a) la selezione avvenga mediante procedura a evidenza pubblica;

b) i progetti presentati per la selezione riguardino la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili e pienamente accessibili per le persone con disabilità;

c) gli ambienti di apprendimento possano essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, e si adattino ai contesti sul piano architettonico e funzionale, anche in base alle specifiche esigenze climatiche;

d) gli ambienti di apprendimento prevedano modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale (*cloud*) e di *avatar* robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento;

e) siano assicurate, ferma restando la destinazione prevalente alle attività didattiche, opportune modalità di fruizione dell'Eureteka per la comunità territoriale di riferimento;

f) nella selezione dei progetti, sia assicurata la diffusione delle Eureteke su tutto il territorio nazionale, anche, ricorrendone i presupposti, attraverso la predeterminazione di quote di risorse da destinare ai progetti relativi ad aree sprovviste o non provviste in modo sufficiente di Eureteke;

g) sia prevista la possibilità di presentare progetti al cui finanziamento concorrano regioni ed enti locali.

4. La selezione dei progetti avviene con cadenza annuale, sulla base di avvisi pubblici.

5. All'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulla quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui dotazione è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro annui.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

#### **20.0.26**

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **« Art. 20-bis.**

*(Misure a sostegno degli studenti fuori sede)*

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro, attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con il decreto di ripartizione del Fondo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'elimi-

nazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

---

**20.0.27**

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**« Art. 20-bis.**

*(Misure in materia di dimensionamento delle scuole dei piccoli comuni)*

1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**20.0.28**

COSENZA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 20-bis.**

1. Alle prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla

fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 15 per cento. ».

## **20.0.29**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:*

### **« Art. 20-bis.**

*(Misure urgenti in materia di istruzione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis.1* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del *target* finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al Piano di cui al primo periodo concorrono altresì 20 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Programma nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 39,4 milioni di euro per l’anno 2024: quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR; quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2017, n. 65; e quanto a 20 milioni a valere sulle risorse del Programma nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027;

b) quanto a 39,4 milioni di euro per l’anno 2025; quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; e quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027.

3. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l’anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall’anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, della missione “Fondi da ripartire”, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito. ».

---

## Art. 21.

### **21.000**

MANCA

*Al comma 4, sostituire le parole: « della presente disposizione » con le seguenti: « della legge di conversione del presente decreto ».*

---

**21.1**

BEVILACQUA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

« 1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione del, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 dicembre 2023.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 30,375 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**21.2**

BEVILACQUA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

« 1. Al fine di garantire l'adeguatezza dei progetti di accoglienza, alla luce dell'accresciuta affluenza di migranti, con priorità per i minori stranieri non accompagnati, ai comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e agli enti locali presso cui sono presenti i centri e le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è riconosciuto un contributo complessivo straordinario pari a 100 milioni di euro per ciascun degli anni 2023, 2024 e 2025.

1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i

criteri e le modalità di erogazione del predetto contributo, commisurato alla effettiva accoglienza di migranti e, in particolare, di minori.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 21.3

#### BEVILACQUA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

« 1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 187.500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 21.4

#### BEVILACQUA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

« 1. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 21.5

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « Per il finanziamento delle misure urgenti connesse » con le seguenti: « Per il finanziamento delle misure connesse ».*

---

## 21.6

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 46,859 milioni » con le seguenti: « 49,859 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 239,859 milioni », con le seguenti: « 242,859 milioni »;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

## 21.7

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « 46,859 milioni » con le seguenti: « 48,859 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 239,859 milioni », con le seguenti: « 241,859 milioni »;*

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 21.8

MANCA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « , anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, ».*

---

## 21.9

MANCA

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze », sono inserite le seguenti: « e il Ministro della salute ».*

---

## 21.10

MANCA

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze », sono inserite le seguenti: « e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ».*

---

## 21.11

MANCA

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « trenta giorni », con le seguenti: « venti giorni ».*

---

**21.12**

MANCA

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « della presente disposizione », con le seguenti: « della legge di conversione del presente decreto ».*

---

**21.13**

MANCA

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze », sono inserite le seguenti: « e il Ministro della salute ».*

---

**21.14**

MANCA

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze », sono inserite le seguenti: « e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ».*

---

**21.15**

BEVILACQUA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 200.000 euro per l'anno 2023. »;

*b) dopo il comma 11, inserire il seguente:*

« 11-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**21.16**

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. A valere sulle disponibilità fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6000 e 7000 abitanti che hanno registrato nel 2023 una spesa per la “tutela dei minori” superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota IMU per alimentare il medesimo fondo non inferiore a euro 190.000. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati anche i comuni beneficiari di cui al presente comma. ».

---

**21.17**

MANCA

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: « 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024 » con le seguenti: « 54.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 48.486.000 per l'anno 2024 ».*

*Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 44,486 milioni », con le seguenti: « 47,486 milioni »;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« b-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**21.18**

MANCA

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: « 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024 » con le*

*seguenti: « 53.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 47.486.000 per l'anno 2024 ».*

*Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 44,486 milioni », con le seguenti: « 46,486 milioni »;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*« b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

## **21.19**

MANCA

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: « 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 » con le seguenti: « 54.886.624, di cui euro 10.400.624 per l'anno 2023 ».*

*Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 239,859 milioni », con le seguenti: « 242,859 milioni »;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*« b-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

## **21.20**

MANCA

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: « 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 » con le seguenti: « 53.886.624, di cui euro 9.400.624 per l'anno 2023 ».*

*Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 239,859 milioni », con le seguenti: « 241,859 milioni »;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

## **21.21**

### **BEVILACQUA**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Il fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori, di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Alle modalità di ripartizione dell'incremento di cui al precedente periodo si provvede, nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178. »;

b) *sopprimere il comma 4.*

---

## **21.22**

### **BEVILACQUA**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: « 5.000.000 di euro » con le seguenti: « 10.000.000 di euro »;*

b) *al comma 12:*

1) *sostituire le parole: « 239,859 milioni di euro per l'anno 2023 » con le seguenti: « 244,859 per l'anno 2023 »;*

2) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

« b-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**21.23**

MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole: « 5.000.000 di euro » con le seguenti: « 7 milioni di euro ».*

*Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 239,859 milioni », con le seguenti: « 241,859 milioni »;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*« b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**21.24**

MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole: « 5.000.000 di euro » con le seguenti: « 6 milioni di euro ».*

*Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 239,859 milioni », con le seguenti: « 240,859 milioni »;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*« b-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**21.25**

MANCA

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « , anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, ».*

---

**21.26**

MANCA

*Al comma 4, sostituire le parole: « trenta giorni » con le seguenti: « quaranta giorni ».*

---

**21.27**

MANCA

*Al comma 4, sostituire le parole: « della presente disposizione » con le seguenti: « della legge di conversione del presente decreto ».*

---

**21.28**

GERMANÀ, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2023, al comune di Lampedusa e Linosa è riconosciuto un ulteriore contributo straordinario pari a euro 850.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**21.29**

BEVILACQUA, LOREFICE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa. ».

---

**21.30**

BEVILACQUA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**21.31**

BEVILACQUA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, e 21, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo. ».

---

**21.32**

MANCA

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « della rete ».*

---

**21.33**

MANCA

*Al comma 7, sostituire le parole: « euro 1.000.000 » con le seguenti: « euro 3.000.000 ».*

*Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 239,859 milioni », con le seguenti: « 241,859 milioni »;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 21.34

MANCA

*Al comma 7, sostituire le parole: « euro 1.000.000 » con le seguenti: « euro 2.000.000 ».*

*Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 239,859 milioni », con le seguenti: « 240,859 milioni »;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 21.35

BEVILACQUA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

« *8-bis*. A fronte delle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali e dei maggior impegni, allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità. »;

b) *dopo il comma 10 inserire il seguente:*

« 10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

---

### **21.36**

MANCA

*Al comma 9, sostituire le parole: « 180 milioni » con le seguenti: « 200 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 239,859 milioni », con le seguenti: « 259,859 milioni »;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **21.37**

MANCA

*Al comma 9, sostituire le parole: « 180 milioni » con le seguenti: « 190 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 239,859 milioni », con le seguenti: « 249,859 milioni »;*

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**21.38**

MANCA

*Al comma 10, sostituire le parole: « 2,2 milioni » con le seguenti: « 2,4 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: « 2,2 milioni » con le seguenti: « 2,4 milioni ».*

---

**21.39**

MANCA

*Al comma 10, sostituire le parole: « 2,2 milioni » con le seguenti: « 2,3 milioni ».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: « 2,2 milioni » con le seguenti: « 2,3 milioni ».*

---

**21.0.1**

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di monitoraggio della qualità dell'aria mediante droni)*

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 5-bis";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente previste dai commi 3, 4 e 5 possono altresì essere integrate mediante l'utilizzo di una metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati 'droni', al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente nonché la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità

dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o con università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni è valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con gli enti di controllo regionali territorialmente competenti. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale";

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, alinea, dopo le parole: "misurazioni indicative," sono inserite le seguenti: "nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,";

2) al comma 3, dopo le parole: "misurazioni indicative," sono inserite le seguenti: "nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,".

2. All'allegato 2, paragrafo 5.4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni diffuse delle discariche può essere effettuato mediante metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati 'droni', al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria nonché la valutazione dell'impatto sull'ambiente provocato dalle emissioni diffuse delle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, nonché di consentire la corretta funzionalità dell'impianto. L'attività di monitoraggio della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni deve essere valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale" ».

**21.0.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 21-bis.***(Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)*

1. All'articolo 30 legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio adottata per l'anno 2025”. ».

**21.0.3**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***« Art. 21-bis.***(Proroga delle disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale)*

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: “nell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2022, 2023 e 2024”;

b) al comma 2, le parole: “per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023 e 2024”;

c) al comma 4, le parole: “pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

#### 21.0.4

CANTALAMESSA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 21-bis.**

*(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'Entry/Exit system – EES)*

1. Al fine di rafforzare le frontiere esterne dello spazio Schengen, incrementare l'azione di contrasto degli Stati europei nei confronti del terrorismo internazionale e per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato "Entry/ Exit System (EES)", di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, in attuazione dell'art. 64 del predetto Regolamento (UE) 2017/2226, è riconosciuto un contributo diretto a fondo perduto, nel limite di spesa massima complessiva pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, per le spese sostenute nel 2023 dai gestori aeroportuali per l'approvvigionamento, la manutenzione e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES, ivi inclusa l'attività di facilitazione per rendere fluido il loro utilizzo da parte dei passeggeri e ridurre i tempi di attesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per le spese di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. ».

## 21.0.5

### BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 21-bis.

*(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)*

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11-*bis* del d.lgs. 142/2015 e 10-*ter* comma 1-*bis* del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al

comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ».

---

### **21.0.6**

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 21-bis.**

*(Incentivi monetari per attività connesse al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI))*

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

---

### **21.0.7**

LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 21-bis.**

*(Disposizioni per la funzionalità dei servizi di protezione civile)*

1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020 numero 178, le Pubbliche Ammini-

strazioni assegnatarie del suddetto personale assunto possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale secondo le modalità ed i tempi, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, anche in deroga al limite delle facoltà assunzionali disponibili di ciascuna amministrazione. ».

---

### 21.0.8

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 21-bis.

*(Disposizioni per le operazioni di identificazione e prima accoglienza dei migranti)*

1. Al fine di limitare il sovraffollamento dell'*hot spot* dell'isola di Lampedusa, fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 e in ogni caso fino al prolungarsi dell'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, è ammesso l'espletamento delle operazioni di prima accoglienza, identificazione e successivo trasferimento dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo alla frontiera dell'isola di Lampedusa, su apposite navi idonee allo svolgimento di tali attività.

2. Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di individuazione e utilizzo delle navi di cui al comma 1.

3. Con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile sono stabilite le modalità di assistenza sanitaria, supporto psicologico e di mediazione culturale a bordo delle navi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli interni. ».

---

**21.0.9**

BEVILACQUA, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 21-bis.***(Disposizioni concernenti l'assistenza e tutela della salute delle donne in stato di gravidanza dell'isola di Lampedusa)*

1. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle donne in stato di gravidanza che hanno il domicilio o la residenza nell'isola di Lampedusa, è erogato un contributo pari a 1.500 euro per sostenere le spese di trasporto, vitto e alloggio relative all'ultimo mese dalla data presunta o programmata del parto in un comune del territorio italiano dove la gestante dichiara di voler partorire.

2. Durante il periodo gestazionale qualora non fosse possibile per mancanza di attrezzature specifiche eseguire determinati esami specialistici nell'isola ma che risultano indispensabili per monitorare la salute del nascituro, la gestante ha diritto al rimborso delle spese sostenute in un altro comune del territorio italiano.

3. Gli esami di cui al comma 2 devono essere richiesti dal ginecologo della gestante e le spese devono essere certificate dall'azienda sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie.

4. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al comma 1 e del rimborso delle spese di cui al comma 2, sono stabiliti nel limite complessivo di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 3 milioni per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e di 3 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**21.0.10**

BEVILACQUA, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 21-bis.***(Disposizioni concernenti l'assistenza psicologica dei residenti dell'isola di Lampedusa)*

1. Al fine di garantire l'assistenza e il benessere psicologico individuale e collettivo dei residenti dell'isola di Lampedusa, in considerazione

della posizione geografica come isola di frontiera e punto di approdo di continui flussi migratori internazionali, è erogato un contributo pari a 400 euro *una tantum* per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nel limite complessivo di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **21.0.11**

BEVILACQUA, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 21-bis.**

*(Contributo cure oncologiche in favore dei residenti dell'isola di Lampedusa)*

1. Ai soggetti residenti nell'isola di Lampedusa affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro.

2. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**21.0.12**

BEVILACQUA, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 21-bis.**

*(Disposizioni concernenti la mobilità dei residenti isola Lampedusa per motivi di salute)*

1. Ai soggetti residenti nell'isola di Lampedusa che per motivi di salute devono recarsi in un comune del territorio italiano è garantita la priorità di imbarco sui mezzi di trasporto aereo e marittimo.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al momento dell'imbarco un certificato redatto dal medico specialista che attesti la patologia, esami diagnostici e visite specialistiche da eseguire in modo da agevolare la mobilità e garantire un accesso immediato al mezzo di trasporto. ».

**21.0.13**

FURLAN, TAJANI, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 21, Inserire il seguente:*

**« Art. 21-bis.**

*(Contributo per l'adozione di minori stranieri)*

1. A favore di ogni famiglia adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 30 milioni per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, de-

rivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 30 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 30 milioni per l'anno 2023 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. ».

---

#### 21.0.14

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:*

**« Art. 21-bis.**

*(Contributo adozione minori stranieri)*

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**21.0.15**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 21-bis.**

*(Contributo adozioni internazionali)*

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**21.0.16**

PAITA

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**« Art. 21-bis.**

*(Contributo adozione minori stranieri)*

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella

misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul “Fondo per le adozioni internazionali” istituito dall’articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità. ».

---

## Art. 22.

### 22.1

MANCA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « per le finalità di cui all’articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale » con le seguenti: « al fine di garantire la completezza dell’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile ».*

### 22.2

MANCA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « , nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all’informatizzazione dei registri dello stato civile ».*

### 22.3

MANCA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: « , non registrati in ANPR, ».*

**22.4**

CATALDI, MATERA

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:*

« 3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari la consultazione dei dati, affinché essi possano procedere all'eventuale rettifica degli stessi, memorizza i suddetti dati temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali rettifiche ad essi relative ai soggetti di cui al comma 3 ».

---

**22.5**

CATALDI, MATERA

*Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi ».*

---

**22.0.1**

DE CARLO, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 22-bis.**

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "aree interessate," sono aggiunte le seguenti: "nonché, nel caso di istituti venatori privati, dai cacciatori ammessi dal concessionario,";

b) all'articolo 19-ter, comma 4, dopo le parole: "comprensori alpini" sono aggiunte le seguenti: "e di quelli ammessi dal concessionario, in caso di istituti venatori privati";

c) all'articolo 19-ter, comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed autorizzati dal concessionario in caso di istituti venatori privati". ».

---

**22.0.2**

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 22-bis.***(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)*

1. Al comma 2, lettera *e*), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo” sono sostituite dalle seguenti: “dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica”. ».

---

**22.0.3**

DE CARLO, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 22-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri)*

1. All'articolo 2212-*quinquies*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, può coordinare, con piena responsabilità, l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area specialistica di riferimento. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico in caso di impedimento o assenza” ».

---

**22.0.4**

SENSI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***« Art. 22-bis.***(Disposizioni in materia di bonus psicologo)*

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,

n. 15, al quinto periodo le parole: “di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2023 e a 42 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede:

a) quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 45 milioni per l’anno 2023, accertate con le modalità di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 42 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 42 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. ».

## 22.0.5

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:*

### « Art. 22-bis.

*(Disposizioni in materia di bonus psicologo)*

1. All’articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole: “di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “di 15 milioni di euro per l’anno 2023 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e a 32 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2023, a valere su quota parte delle

maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, quanto a 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

#### **22.0.6**

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 22-bis.**

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027." ».

---

#### **22.0.7**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**« Art. 22-bis.**

*(Disposizioni in materia di quota premiale)*

1. All'articolo 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024" ».

---

**22.0.8**

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 22-bis.***(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)*

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “entro il 31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2023”. ».

---

**22.0.9**

LIRIS, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 22-bis.***(Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)*

1. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all'articolo 28-quinquies, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “generale e” sono inserite le seguenti: “da due posizioni dirigenziali non generali”;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma”;

c) al terzo periodo, le parole: “dell'incarico dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “degli incarichi dirigenziali”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 326.635 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autoriz-

zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**22.0.10**

VERDUCCI

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**« Art. 22-bis.**

*(Modifiche agli articoli 9 e 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)*

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e Marche.”.

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, dopo le parole: “della regione Abruzzo” sono aggiunte le seguenti: “e della regione Marche”. ».

---

**22.0.11**

RONZULLI, LOTITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 22-bis.**

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49 si applicano anche ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. ».

---

**22.0.12**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**« Art. 22-bis.**

*(Misure in materia di prevenzione del virus da epatite C (HCV))*

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno scre-

*ening* gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 22.0.13

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**« Art. 22-bis.**

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di screening polmonare)*

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di ampliare la platea di volontari per l'attività di *screening* relativa alla diagnosi del cancro al polmone, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per l'anno 2024. Le risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute 8 novembre 2021, adottato ai sensi del comma 10-*septies* del citato articolo 34, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete italiana *screening* polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**22.0.14 (testo 2)**

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 22-bis.**

*(Indagine epidemiologica nazionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo)*

1. Al fine di rendere disponibili al Ministero della salute, agli altri organismi istituzionali nazionali e territoriali competenti in materia, nonché all'opinione pubblica, dati aggiornati sul Disturbo da gioco d'azzardo patologico, anche alla luce della crescente diffusione del gioco *online*, l'Istituto Superiore di Sanità è incaricato di progettare e realizzare, entro il 31 dicembre 2024, uno specifico studio epidemiologico trasversale di tipo osservazionale sulla popolazione residente.

2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di tre milioni di euro per il 2024 è destinata per le finalità di cui al primo comma del presente articolo. ».

**22.0.14**

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 22-bis.**

*(Indagine epidemiologica nazionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo)*

1. Al fine di rendere disponibili al Ministero della salute, agli altri organismi istituzionali nazionali e territoriali competenti in materia, nonché all'opinione pubblica, dati aggiornati sul Disturbo da gioco d'azzardo patologico, anche alla luce della crescente diffusione del gioco *online*, l'Istituto Superiore di Sanità è incaricato di progettare e realizzare, entro il 31 dicembre 2024, uno specifico studio epidemiologico trasversale di tipo osservazionale sulla popolazione residente.

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, è destinata per le finalità di cui al primo comma del presente articolo. ».

**Art. 23.****23.1**

PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, quantificati in euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

---

**23.2**

TAJANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, quantificati in euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

---

**23.3**

CATALDI, MATERA

*Al comma 2, sostituire le parole: « delle agevolazioni » con le seguenti: « relative alle agevolazioni ».*

---

**23.4**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**« Art. 23-bis.**

*(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

L’effettivo stato di avanzamento dell’intervento, permette una riduzione sensibile (750 milioni di euro) dell’ammontare dei nuovi lavori da eseguire nel 2024.

In questo modo, il costo complessivo della proroga passa da 3,1 a 2,5 miliardi, da ripartire in 4 rate annuali in virtù della classificazione Eurostat di questi debiti come “*not payable*” (ovvero 625 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2027). ».

---

### 23.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« *2-bis.* Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119 comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

*2-ter.* In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 121, comma *1-bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma *1-bis*, del citato de-

creto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma. ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**« Art. 23-bis.**

*(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

Non ancora asseverati ma che sono in corso di realizzazione, dal momento che la scadenza del 31 dicembre permette di asseverare lavori già in corso con almeno il 60 per cento dello stato di avanzamento. Di questi lavori il riporto al 2024 è pari a 700 milioni.

Infine, tra settembre e dicembre 2023 è verosimile ipotizzare l'avvio di 1 miliardo ulteriore di investimenti con un riporto al 2024 di 400 milioni.

Complessivamente, nel 2024 l'ammontare degli investimenti da realizzare è pari a 4,052 miliardi. ».

**23.6**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma. ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 220 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**23.7**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2,

del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

*2-ter.* In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma. ».

## 23.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

« 2-*bis.* Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

*2-ter.* In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di

avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma. ».

## 23.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

### « Art. 23-*bis*.

*(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

### **23.10**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo ».

*Conseguentemente, dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 23-bis.**

*(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta –, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all’aliquota del

10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

---

### 23.11

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. ».

---

### 23.12

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre

2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. ».

---

### **23.13**

PAITA

*All'articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". ».

---

### **23.14**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

« 3-bis. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti del soggetto obbligato in via principale non hanno efficacia nei confronti del soggetto obbligato in via sussidiaria qualora non siano stati notificati a quest'ultimo, anche per l'eventuale richiesta risarcitoria derivante da condotte da questi poste in essere comunque connesse a quelle addebitate al soggetto obbligato in via principale.”,

3-ter. All'allegato 1, articolo 214, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, procede nei confronti del soggetto obbligato in via sussidiaria solo al definitivo esito infruttuoso della procedura esecutiva esperita nei confronti del soggetto obbligato in via principale.” ».

---

### **23.15**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. In attuazione della Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto dei vincoli di fi-

nanza pubblica, il regime giuridico delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del medesimo decreto legislativo, è definito dai relativi statuti e disposizioni applicative del comune di competenza, anche mediante rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione. ».

---

**23.16**

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Le attività e i procedimenti di riscossione di cui all'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono definitivamente sospesi. ».

---

**23.17**

CATALDI, MATERA

*Al comma 7, alinea, sopprimere la parola: « 18, ».*

---

**23.18**

LOPREIATO

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sostituire le parole: « 3.134,8 milioni » con le seguenti: « 3.127,8 milioni » e all'Allegato 1 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce: « Ministero della Giustizia »;*

b) *dopo la lettera p) inserire la seguente:*

« p-bis) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**23.19**

VERSACE, GELMINI, PAITA

*Al comma 7, sopprimere la lettera l).*

*Conseguentemente, al comma 7, lettera i), sostituire le parole: « quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 ».*

---

**23.20**

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 7, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*« l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 350 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».*

---

**23.21**

MAZZELLA

*Al comma 7, lettera l), sostituire le parole: « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; » con le seguenti: « Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; ».*

---

**23.22**

CATALDI, MATERA

*Al comma 7, lettera n), sostituire le parole: « somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novem-*

bre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 »  
*con le seguenti:* « somme di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, giacenti sui conti di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 ».

---

### 23.23

LIRIS, SIGISMONDI

*All'articolo aggiungere in fine il seguente comma:*

« 9-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14-bis. La riforma di cui al precedente comma non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.”;

b) al comma 17, dopo le parole: “dai commi” sono inserite le seguenti: “14-bis”. ».

---

### 23.0.1

TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**« Art. 23-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. ».

---

**23.0.2**

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 23-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

---

**Art. X1.****X1.1**

PAITA, ENRICO BORGHI

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

“*d-bis*) a preservare e confermare integralmente, anche ai fini del rispetto del principio di affidamento, il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per come disciplinato alla data di entrata in vigore della presente disposizione” ».

---

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**  
**88<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MELCHIORRE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 10,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Tubetti ha ritirato l'emendamento 3.0.4 e lo ha trasformato nell'ordine del giorno G899/3/6, pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

La senatrice TAJANI (PD-IDP) annuncia la sottoscrizione di tutti gli emendamenti a firma del senatore Magni.

Prende atto il PRESIDENTE.

Come da accordi in seno all'Ufficio di Presidenza svoltosi ieri pomeriggio, si passa dunque alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, a partire da quelli all'articolo 1.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e contrario sugli emendamenti X1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.6. Infine, propone un accantonamento degli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 1.0.6, in quanto è ancora in corso la necessaria istruttoria.

La relatrice ZEDDA (*Fdl*) si esprime in modo conforme.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 1.0.6.

Il senatore CROATTI (*M5S*) chiede conto al Governo del parere contrario sull'emendamento X1.1, che non comporta dei costi.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che la norma è già presente nell'Atto Senato n. 825, che è all'esame dell'Assemblea.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento X1.1, posto ai voti, è respinto.

Dopo aver approvato l'emendamento 1.1, la Commissione, all'esito di distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice TAJANI (*PD-IDP*), nonché gli identici 1.4 e 1.6, sottoscritti dalla senatrice TAJANI (*PD-IDP*) e dal senatore LOSACCO (*PD-IDP*).

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.7.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.8 è stato ritirato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 e contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.0.1.

La relatrice ZEDDA (*Fdl*) si esprime in modo conforme.

La senatrice TUBETTI (*Fdl*) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.1.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.2.

Il senatore ORSOMARSO (*Fdl*) ritira l'emendamento 2.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 e 3.0.3 e propone un accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.0.1 e 3.0.5.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.0.1 e 3.0.5.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede spiegazioni al Governo quanto al parere contrario sull'emendamento 3.3, che risponderebbe alle aspettative della Regione siciliana quanto gli eventi incendiari della scorsa estate e garantirebbe il medesimo trattamento riservato alla Regione Lombardia per le alluvioni subite. Invita quindi a un supplemento di istruttoria.

Si associa alla richiesta il senatore CROATTI (*M5S*) relativamente all'emendamento 3.5, che mira a dare supporto ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni dei mesi scorsi. Pur onerosa, la misura andrebbe incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese interessate dalla calamità, già insoddisfatte dalle recenti disposizioni governative che sembrerebbero limitare l'entità dei ristori.

Il sottosegretario FRENI ritiene che gli emendamenti 3.3 e 3.5, oltre ad essere onerosi, creino difficoltà dal punto di vista della contabilità generale dello Stato per l'anno 2023. Ad ogni modo, ne propone l'accantonamento.

Il PRESIDENTE suggerisce ai firmatari intanto una modifica della proroga al 20 novembre 2023 e dispone l'accantonamento anche dei due emendamenti in esame.

L'emendamento 3.0.2 è improponibile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 e propone l'accantonamento dell'emendamento 4.0.5.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.0.5.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.1.

Gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 sono inammissibili.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 e contrario sull'emendamento 5.2 e propone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.1.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

L'emendamento 5.1, messo in votazione, è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2, è respinto.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.2, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.25 e contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3, 6.5, 6.6 (testo 2), 6.13, 6.0.15 e 6.0.16. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.7 (testo 2), propone l'accantonamento degli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14 e 6.0.24 e invita al ritiro degli emendamenti 6.0.26 (testo 2), 6.0.29 e 6.0.30.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.7 (testo 2) e conforme sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10, 6.14, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14 e 6.0.24.

L'emendamento 06.1 è improponibile.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.5 sono respinti, mentre l'emendamento 6.2 è approvato.

L'emendamento 6.4 è improponibile.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.6 (testo 2).

Il senatore CROATTI (*M5S*) invita il Governo a rivedere il parere contrario espresso, giudicando l'emendamento non oneroso.

Il sottosegretario FRENI sottolinea che la deroga amplierebbe la platea dei fruitori dello sconto in fattura e, pur con riferimento a spese effettuate negli anni precedenti, avrebbe impatto, non solo sul bilancio di competenza, ma anche su quello di cassa per il futuro.

Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*) fa presente che la materia è fortemente influenzata dalla valutazione da parte di Eurostat sulla rilevazione statistica del Superbonus; invita quindi il Governo a trovare la formula idonea a dare certezze ad aziende e cittadini per i lavori in corso di completamento.

Il sottosegretario FRENI lo rassicura in tal senso.

L'emendamento 6.6 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 6.7 (testo 2), è accolto.

Gli emendamenti 6.11 e 6.12, tra loro identici, sono improponibili.

Messo in votazione, l'emendamento 6.13 è respinto.

Risulta quindi accolto l'emendamento 6.0.1, identico agli emendamenti 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

I senatori LOTITO (*FI-BP-PPE*) e ORSOMARSO (*FdI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.0.15 e 6.0.16.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.17, identico all'emendamento 6.0.18, è respinto.

Gli emendamenti 6.0.19, identico agli emendamenti 6.0.20 e 6.0.21, e 6.0.22, e 6.0.23 sono improponibili.

Messo ai voti, l'emendamento 6.0.25 è approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 6.0.26.

Gli emendamenti 6.0.27 e 6.0.28, tra loro identici, sono improponibili.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 6.0.29 e 6.0.30 e li trasforma rispettivamente negli ordini del giorno G899/5/6 e G899/6/6, pubblicati in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.24 e 7.25 e contrario sugli emendamenti 7.1, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.18, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.26, 7.27, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.39, 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.23, 7.0.29, 7.0.34, 7.0.35, 7.0.36, 7.0.37, 7.0.38, 7.0.28 e 7.0.45. Propone ai presentatori una riformulazione dell'emendamento 7.0.22, di cui dà lettura, e l'accantonamento degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14 (testo 2), 7.07, 7.08, 7.0.8, 7.0.21, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.40, 7.0.41, 7.0.42, 7.0.43, 7.0.46. Infine, invita al ritiro degli emendamenti 7.0.32 e 7.0.33, tra loro identici.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14 (testo 2), 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.21, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.40, 7.0.41, 7.0.42, 7.0.43 e 7.0.46.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 non è approvato.

Il successivo emendamento 7.2, messo in votazione, è invece approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.10, identico agli emendamenti 7.11, 7.12 e 7.13, 7.15, 7.16, 7.18, 7.21 e 7.22.

Gli emendamenti 7.17 e 7.19 sono improponibili.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira gli emendamenti 7.20 e 7.23.

L'emendamento 7.24, identico all'emendamento 7.25, messo ai voti, è approvato.

I senatori BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) e ORSOMARSO (*FdI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 7.26 e 7.27.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.1 non è approvato.

Il senatore RUSSO (*FdI*) ritira l'emendamento 7.0.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G899/4/6, pubblicato in allegato.

I senatori Cristina TAJANI (*PD-IDP*), LOSACCO (*PD-IDP*) e NICITA (*PD-IDP*) sottoscrivono l'emendamento 7.0.3 e sollecitano il Governo, in virtù del parere contrario espresso, a un chiarimento nel merito.

Il sottosegretario FRENI esprime condivisione per il tema, che è all'attenzione del Governo, tuttavia ricorda i vincoli europei quanto alla fine del mercato di maggior tutela per gas ed energia elettrica. In attesa dell'esito del confronto tra Governo italiano e Unione europea per un'ulteriore proroga, invita i proponenti (unitamente a coloro che hanno presentato emendamenti di analogo tenore) a presentare un ordine del giorno in materia, sul quale anticipa un parere favorevole a condizione che contenga la previsione del rispetto delle disposizioni comunitarie.

Dopo che il senatore NICITA (*PD-IDP*) ha evidenziato la possibilità di contemperare il diritto comunitario con le situazioni eccezionali, tra le quali potrebbe rientrare proprio l'andamento dei prezzi dell'energia, i firmatari ritirano l'emendamento e preannunciano la presentazione di un ordine del giorno nei termini indicati dal Sottosegretario.

Gli emendamenti 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, tra loro identici, sono improponibili.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.0.10, sul quale interviene il senatore CROATTI (*M5S*) per invitare il rappresentante del Governo a ripensare il parere contrario espresso tenendo conto che i ritardi nelle opere di efficientamento energetico sono stati anche conseguenza delle calamità che hanno riguardato l'Emilia-Romagna.

Il sottosegretario FRENI assicura che il Governo intende sostenere i territori colpiti da calamità, ma chiarisce contestualmente che il Superbonus non rientra tra gli strumenti considerati idonei a tale scopo a causa dei relativi costi. Invita quindi i proponenti a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, senza riferimenti al Superbonus.

Il senatore CROATTI (*M5S*) ritira l'emendamento 7.0.10 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) ritira l'emendamento 7.0.15.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.0.11, 7.0.12 e 7.0.13, identico all'emendamento 7.0.14, sono respinti.

I senatori ORSOMARSO (*FdI*) e LOTITO (*FI-BP-PPE*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 7.0.16 e 7.0.39, tra loro identici.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.17, identico agli emendamenti 7.0.18 e 7.0.19, non è approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 7.0.20 è inammissibile in quanto privo di portata normativa. Una identica norma è infatti contenuta nel Decreto Anticipi (Atto Senato n. 912), attualmente all'esame della Commissione bilancio del Senato.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) accoglie la proposta di riformulazione del Governo sull'emendamento 7.0.22 e ne presenta un testo 2, pubblicato in allegato.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) chiarisce la portata dell'emendamento in esame, che riguarda l'approvvigionamento di carbone anche dalla Russia, e la sua rilevanza per la Regione Sardegna. Invita inoltre le opposizioni, considerato che un deputato del Partito Democratico ne ha presentato uno dello stesso tenore alla Camera, a valutare l'ipotesi di votare a favore, per una valutazione di interesse squisitamente politico.

Il senatore CROATTI (*M5S*) non condivide il tono didascalico della relatrice, notando che le opposizioni avevano già piena contezza del testo in esame.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) chiarisce la portata dell'intervento e ribadisce comunque l'invito a votare a favore e a non dividersi su un tema che dovrebbe invece unire tutte le forze politiche.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ringrazia la relatrice per aver precisato il senso del suo primo intervento, ma esclude l'ipotesi che il Partito Democratico possa votare norme a fini politici in assenza di un interesse plurale. Nel merito della norma chiede al Governo se sia stato ottenuto il beneplacito del Comitato di sicurezza finanziaria, che è l'autorità italiana competente per l'attuazione delle sanzioni finanziarie internazionali.

Il sottosegretario FRENI rassicura il senatore Nicita in tal senso.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.22 (testo 2) è approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.0.23 e 7.0.29.

L'emendamento 7.0.31 è improponibile.

Il senatore ORSOMARSO (*Fdl*) ritira gli emendamenti 7.0.32 e 7.0.33, tra loro identici.

L'emendamento 7.0.34 è improponibile.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 7.0.30 e 7.0.37.

Posti separatamente ai voti, l'emendamento 7.0.35, identico all'emendamento 7.0.36, e 7.0.38, identico all'emendamento 7.0.28, non sono approvati.

L'emendamento 7.0.44 è improponibile.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.45 non è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.100, 8.0.5, 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.15 e contrario sugli emendamenti 8.2, 8.0.1, 8.0.28.0.68.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.22, 8.0.23 e 8.0.24. Infine, propone l'accantonamento degli emendamenti 8.0.7 e 8.0.19 (testo 2).

La relatrice ZEDDA (*Fdl*) si esprime in modo conforme.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.0.7 e 8.0.19 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 non è approvato.

Il senatore ORSOMARSO (*Fdl*) ritira l'emendamento 8.2.

Messo in votazione, l'emendamento 8.100 è approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.6.

Gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4 sono improponibili.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.7, sul quale interviene il senatore NICITA (*PD-IDP*) per chiedere al Governo il motivo del parere contrario.

Il sottosegretario FRENI specifica che la proroga del lavoro agile comporta dei costi.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) evidenzia che si tratta solo dei lavoratori del settore privato, quindi senza oneri per lo Stato.

Il sottosegretario FRENI propone un accantonamento per svolgere un'ulteriore fase di istruttoria.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 8.0.7.

L'emendamento 8.0.8 è improponibile.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira l'emendamento 8.0.10.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.0.9 e 8.0.11.

Messo ai voti, l'emendamento 8.0.5, identico agli emendamenti 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.,15, è approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.16 (testo 2).

Il senatore CROATTI (*M5S*) invita il Governo a rivedere il parere contrario, tenuto conto che il settore termale, più di altri, è stato penalizzato dalla pandemia.

Il sottosegretario FRENI rileva l'onerosità della norma e conferma il parere contrario.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) propone la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore CROATTI (*M5S*) ritira l'emendamento 8.0.16 (testo 2) e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore RUSSO (*FdI*) ritira l'emendamento 8.0.17 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G899/7/6, pubblicato in allegato.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 8.0.18 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.20.

Il senatore CROATTI (*M5S*) evidenzia l'importanza dell'emendamento in esame per il settore agricolo.

Il sottosegretario FRENI, pur condividendo le finalità della proposta, ricorda che l'emendamento è molto oneroso e chiarisce che il Governo intende sostenere il settore agricolo con altri strumenti.

L'emendamento 8.0.20, posto ai voti, è respinto.

Anche il successivo emendamento 8.0.21, messo ai voti, è respinto.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 8.0.22 e, previa sottoscrizione, 8.0.23 (testo 2).

L'emendamento 8.0.24, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.11, 9.0.7 e 9.0.8 e contrario sugli emendamenti 9.1, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.9, 9.0.12, 9.0.13 e 9.0.14. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 9.11 e invita al ritiro quanto all'emendamento 9.8. Infine, propone una riformulazione dell'emendamento 9.0.3, in un testo di cui dà conto, e l'accantonamento degli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 (tutti sul *payback*, in quanto il Governo sta individuando la soluzione più idonea), 9.12, 9.0.10 e 9.0.11. Sull'emendamento 9.0.4 propone una riformulazione.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.11 e conforme sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.12, 9.0.10 e 9.0.11.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) ritira l'emendamento 9.1.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.8.

Posto ai voti, l'emendamento 9.9, identico all'emendamento 9.10, è respinto.

L'emendamento 9.11, messo in votazione, è approvato.

Gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2 sono improponibili.

L'emendamento 9.0.3 decade per assenza del proponente.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) riformula l'emendamento 16.0.3 nello stesso testo dell'emendamento 9.0.4, pubblicato in allegato.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottoscrive l'emendamento 9.0.4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, come da proposta del Governo.

A tale testo 2 aggiungono la firma a nome dei rispettivi gruppi i senatori Cristina TAJANI (*PD-IDP*), ORSOMARSO (*FdI*), BORGHESI (*LSP-PSd'Az*), LOTITO (*FI-BP-PPE*), CROATTI (*M5S*) e SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).

L'emendamento 9.0.4 (testo 2) e l'identico 16.0.3 messi ai voti sono approvati.

È pertanto assorbito l'emendamento 16.0.3.

L'emendamento 9.0.5, identico all'emendamento 9.0.6, posto ai voti, è respinto.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli emendamenti 9.0.7 e 9.0.8, di identico contenuto.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), sottoscrive l'emendamento 9.0.9, che è respinto.

Il senatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) ritira l'emendamento 9.0.12.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 9.0.13, che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 9.0.14.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.1, 10.3, 10.4, ove riformulato in un testo identico all'emendamento 10.8 (testo 2), 10.5 e 10.8 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 10.6, 10.7, 10.0.5 e 10.0.12. Infine, propone una riformulazione dell'emendamento 10.4 in un testo identico all'emendamento 10.8 (testo 2), dell'emendamento 10.0.10 (testo 2) in un testo di cui dà lettura e dell'e-

mendamento 10.0.13 in un testo di cui dà conto e l'accantonamento degli emendamenti 10.100, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8 e 10.0.9.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 10.100, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8 e 10.0.9.

L'emendamento 10.1, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 10.2 è improponibile.

Posto ai voti, l'emendamento 10.3, è accolto.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) accoglie la proposta di riformulazione del Governo e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.4, pubblicato in allegato.

Su richiesta del sottosegretario FRENI, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,50.*

L'emendamento 10.4 (testo 2), identico all'emendamento 10.8 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Posto ai voti, l'emendamento 10.5 è approvato.

Messi separatamente ai voti, gli emendamenti 10.6, 10.7 e 10.0.5 sono respinti.

Il senatore CROATTI (*M5S*) accoglie la proposta di riformulazione del Governo e presenta un testo 3 dell'emendamento 10.0.10, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.10 (testo 3) è approvato.

L'emendamento 10.0.11 è improponibile.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira l'emendamento 10.0.12.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) accoglie la proposta di riformulazione del Governo e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.0.13, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.13 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 10.0.14 è improponibile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.2 e contrario sull'emendamento 11.0.3.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

L'emendamento 11.0.1 è improponibile.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice TAJANI (*PD-IDP*), l'emendamento 11.0.2, posto ai voti, è approvato.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira l'emendamento 11.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 12.1 in un testo di cui dà lettura e l'accantonamento dell'emendamento 12.0.3.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 12.0.3.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) accoglie la proposta di riformulazione del Governo e presenta un testo 2 dell'emendamento 12.1, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1 (testo 2) è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.1, identico all'emendamento 12.0.2, è approvato.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di un coordinamento con l'emendamento 11.0.2, approvato, vertente su analoga questione.

L'emendamento 12.0.4 è improponibile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime contrario sull'emendamento 13.0.1. Propone quindi una riformulazione degli identici emendamenti 13.0.2 e 13.0.3 in un testo di cui dà conto e l'accantonamento dell'emendamento 13.1 (testo 2)

La relatrice ZEDDA (*Fdl*) si esprime in modo conforme.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 13.1 (testo 2).

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 13.0.1.

Il senatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottoscrive l'emendamento 13.0.3.

I senatori ORSOMARSO (*Fdl*) e SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) accolgono la proposta di riformulazione del Governo e presentano un testo 2 degli emendamenti 13.0.2 3 13.0.3, tra loro identici, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.2 (testo 2), identico all'emendamento 13.0.3 (testo 2), è approvato.

L'emendamento 13.0.4 è improponibile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime favorevole sull'emendamento 14.0.1 e contrario sugli emendamenti 14.2 e 14.0.3 (testo 2). Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 14.1.

La relatrice ZEDDA (*Fdl*) si esprime in modo conforme.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 14.1.

L'emendamento 14.2 è ritirato.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.1 è approvato.

L'emendamento 14.0.2 è improponibile.

Si passa all'esame dell'emendamento 14.0.3 (testo 2).

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede al Governo i motivi del parere contrario, tenuto conto che la proroga chiesta è legata al ritardo con cui la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità ha iniziato i propri lavori.

Il sottosegretario FRENI specifica che il parere contrario è di natura politica e non tecnica.

L'emendamento 14.0.3 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime favorevole sull'emendamento 15.0.32 e contrario sugli emendamenti 15.1, 15.4, 15.0.5, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.17, 15.0.8 (testo 2), 15.0.19, 15.0.20, 15.0.22, 15.0.27, 15.0.28, 15.0.29, 15.0.30, mentre sull'emendamento 15.0.31 si rimette alla Commissione.

Invita al ritiro degli emendamenti 15.0.23, 15.0.24 e 15.0.25, tra loro identici, in quanto la norma che si vuole introdurre è già stata inserita all'interno del disegno di legge sulla concorrenza (A.S. n. 795), all'esame della 9<sup>a</sup> Commissione. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 15.2, 15.3, 15.0.4, 15.0.7, 15.0.10, 15.0.16 (testo 2), 15.0.21, 15.0.23, 15.0.24, 15.0.25, 15.0.33 e 15.0.34.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.0.31 e conforme sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 15.2, 15.3, 15.0.4, 15.0.7, 15.0.10, 15.0.16 (testo 2), 15.0.21, 15.0.23, 15.0.24, 15.0.25, 15.0.33 e 15.0.34.

L'emendamento 15.1, posto ai voti, è respinto.

Su richiesta della relatrice ZEDDA (*FdI*), il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,10.*

Messo in votazione, l'emendamento 15.4 è respinto.

Gli emendamenti 15.5, 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3 sono improponibili.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira l'emendamento 15.0.5.

Gli emendamenti 15.0.6, 15.0.8 e 15.0.9 sono improponibili.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 15.0.11.

L'emendamento 15.0.12, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 15.0.13 e 15.0.15.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) ritira l'emendamento 15.0.14.

L'emendamento 15.0.17, posto ai voti, è respinto.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) ritira l'emendamento 15.0.18 (testo 2)

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira l'emendamento 15.0.19.

Stante l'assenza della proponente, l'emendamento 15.0.20 è decaduto.

Il senatore RUSSO (*FdI*) ritira l'emendamento 15.0.22.

Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*) condivide l'invito del Governo al ritiro degli emendamenti 15.0.23, 15.0.24 e 15.0.25, recanti norme già approvate nel disegno di legge annuale per la concorrenza, per rispetto del lavoro di altra Commissione.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) ne chiede comunque l'accantonamento per permettere un confronto con i colleghi della Commissione che si sono occupati della vicenda.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta.

L'emendamento 15.0.26 è improponibile.

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.27 è respinto.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira l'emendamento 15.0.28.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.29.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) ritira l'emendamento 15.0.30.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 15.0.31 e 15.0.32, sono approvati.

A seguito di richiesta del senatore LOSACCO (*PD-IDP*), il sottosegretario FRENI assicura che fornirà le delucidazioni necessarie sull'emendamento 15.0.34, che resta accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime favorevole sull'emendamento 16.0.3 e contrario sugli emendamenti 16.0.1, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10 e 16.0.12. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 16.0.2 e 16.0.11.

La relatrice ZEDDA (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 16.0.2 e 16.0.11.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ritira gli emendamenti 16.0.1, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10 e 16.0.12.

Il PRESIDENTE avverte che nelle prossime sedute si procederà all'esame degli emendamenti accantonati e degli eventuali subemendamenti agli emendamenti 10.100, del Governo, e 15.0.34, del relatore.

Il sottosegretario FRENI avverte che gli esiti di molte istruttorie sugli emendamenti accantonati potrebbero essere disponibili nel corso della mattinata di domani.

Il PRESIDENTE propone dunque di sconvocare la seduta pomeridiana odierna, di posticipare alle ore 10,30 la seduta antimeridiana di domani, già prevista alle ore 9,15, per l'esame dei provvedimenti in sede consultiva, e di rinviare alla seduta pomeridiana di domani il seguito del disegno di legge in esame.

La Commissione conviene.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista alle ore 14, non avrà più luogo e che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9,15, è posticipata alle ore 10,30.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 899**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/899/3/6 (già em. 3.0.4)**

TUBETTI, BARCAIUOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premesso che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 3, titolato « Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi », interviene a sostegno dei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nell'anno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

considerato che:

nell'anno 2023 lo stato di emergenza, a causa di gravi fenomeni atmosferici avversi, è stato dichiarato anche per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

i suddetti eventi calamitosi hanno richiesto il dispiego di un numero importante di componenti di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non solo allocati nei territori interessati dall'emergenza ma provenienti dalle sedi dell'intero territorio regionale;

a causa dei noti cambiamenti climatici in corso, tali eventi meteorologici sono con elevata probabilità destinati all'intensificazione, in termini sia di portata sia di frequenza;

valutato che:

compito dello Stato non è solo intervenire al verificarsi dell'emergenza, ma anche prevenire eventuali difficoltà nell'affrontarla;

Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il sopramenzionato motivo, devono essere posti nella situazione di poter garantire la migliore operatività possibile, che risulta anche dalla classificazione di determinati distaccamenti di sede come « sedi disagiate »;

nei mesi che seguiranno, durante i quali lo stato di emergenza sarà ancora in vigore, alcuni distaccamenti con status di sedi disagiate, quali ad esempio alcuni distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco siti in certi Comuni dell'Appennino tosco-emiliano, a causa della vigente normativa andranno a perdere tale *status*,

impegna il Governo

a valutare le esigenze di tutte le sedi, in particolare le attuali « sedi disagiate » in procinto di perdere tale *status*, di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presenti sull'intero territorio delle Regioni per le quali nell'anno 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza, e di considerare la possibilità di prorogare il riconoscimento, fino alla fine dell'emergenza, del suddetto status ai distaccamenti che già lo possiedono.

---

**G/899/4/6 (già em. 7.0.2)**

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, ORSOMARSO, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premesso che:

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede all'articolo 5 misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali per far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche;

considerato che:

in particolare, per l'anno 2022, gli enti locali sono stati esonerati dall'applicazione delle disposizioni in materia di rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in relazione alle risorse trasferite nel 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas;

l'articolo 158 del TUEL dispone l'obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato;

anche per l'anno 2023 sono state assegnate risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese che gli enti locali devono affrontare per garantire la continuità dei servizi locali, a seguito degli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica, ulteriormente aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino,

impegna il Governo

a prorogare anche per il 2023 le disposizioni di cui al comma 6-ter, dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

---

**G/899/5/6 (già em. 6.0.29)**

BORGHESI, GARAVAGLIA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),

premesso che:

l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;

secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea, i prezzi del gas applicati ai consumatori domestici italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e difficilmente giustificabili rispetto ai costi di

approvvigionamento della *commodity*. Tale situazione richiede l'avvio di un percorso di indagine volto ad individuarne e superarne le cause.

considerato che:

nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;

in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele gradualmente in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di ridefinire, per esigenze tecniche, i termini per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente in materia di fornitura di gas per i clienti domestici.

---

**G/899/6/6 (già em. 6.0.30)**

BORGHESI, GARAVAGLIA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),

premessi che:

L'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;

nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;

in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele gradualmente in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, per far sì che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotti, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2026, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

**G/899/7/6 [già em. 8.0.17 (testo 2)]**

RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, TUBETTI, ORSOMARSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premessò che:

al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (legge 13 ottobre 2020, n. 126), prevedeva la concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, successivamente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021;

la norma prevedeva il rilascio del buono ai cittadini interessati a fruire dei servizi termali, da poter spendere presso le strutture accreditate, che sono 192;

considerato che:

il 30 giugno 2022 scadevano i termini per iniziare a utilizzare i bonus e il termine ultimo di rendicontazione a Invitalia per gli enti termali scadeva il 15 dicembre 2022, ma i cittadini che hanno effettivamente utilizzato i buoni sono stati circa 180.000;

dall'attuazione della misura risulterebbero economie per un importo pari a euro 18.300.000,00;

ritenuto inoltre che:

la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata seguita e aggravata dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino, gravando pesantemente sulle strutture termali, così come su tutto il tessuto produttivo nazionale, soprattutto sul versante dell'incremento dei costi energetici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che le economie registrate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già destinate dal Legislatore al supporto del settore termale duramente colpito dagli effetti della pandemia, siano utilizzate per sostenere le medesime imprese che si erano comunque fatte carico dei costi, in particolare di personale, per far fronte ad una domanda che fino alla

scadenza prevista avrebbero dovuto in ogni caso soddisfare e che è, invece, imprevedibilmente venuta meno.

---

**Art. 7.**

**7.0.22 (testo 2)**

SATTA, TUBETTI, ORSOMARSO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)*

1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico. »

---

**Art. 9.**

**9.0.4 (testo 2)**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)*

All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,

n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 15 novembre 2023 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l’esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l’utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l’esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell’utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.” »

---

## Art. 10.

### 10.4 (testo 2)

TAJANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Il termine previsto per l’adozione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all’articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024. ».

### 10.0.10 (testo 3)

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

« Art. 15-bis.

*(Proroga del termine per l’operatività del Tecnopolo)*

1. Al fine di assicurare l’operatività della fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, all’articolo

1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “e 2021” sono inserite le seguenti: “e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca. ».

---

### **10.0.13 (testo 2)**

MARCHESCHI, SPERANZON, MAFFONI, MANCINI

*Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 10-bis.**

*(Proroga di termini in materia sportiva)*

1. All’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all’ultimo periodo:

a) la parola: “settembre” è sostituita con la parola “ottobre”;

b) le parole “entro il 31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre”. ».

---

### **Art. 12.**

#### **12.1 (testo 2)**

MAFFONI, MATERA

*Al comma 1, dopo le parole: « legge 28 aprile 2022, n. 46, » inserire le seguenti: « in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ».*

---

**Art. 13.****13.0.2 (testo 2)**

ORSOMARSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)*

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

**13.0.3 (testo 2)**

BIANCOFIORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 13-bis.**

*(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)*

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della

PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

---

## Art. 16.

### 16.0.3 (testo 2)

ORSOMARSO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 9-bis.

*(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)*

All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 15 novembre 2023 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.” ».

---

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 7 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 47**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Intervengono il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava e il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**73<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena con-

clusosi, nella quale si è deciso di soprassedere sull'esame del disegno di legge, assegnato in sede consultiva, n. 927 (decreto-legge n. 124 del 2023 – politiche di coesione e di immigrazione), approvato dalla Camera dei deputati. Ciò, tenuto conto, per un verso, dei tempi d'esame ristretti, e, per l'altro, della circostanza che non vi sono disposizioni di specifico interesse della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE informa di aver chiesto al Presidente del Senato che il disegno di legge n. 840 (Contributo all'Istituto dell'Enciclopedia italiana), esaminato dalla Commissione in sede redigente e approvato all'unanimità nella seduta del 26 ottobre scorso, sia assegnato in sede deliberante e di sottoporre, nel caso di accoglimento della proposta, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la richiesta di autorizzazione a discutere tale provvedimento durante la sessione di bilancio, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

Avverte che in presenza di un riscontro favorevole, la Commissione procederà ad avviarne l'esame, in sede deliberante, tempestivamente.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE fa inoltre presente che in tale sede è stata decisa l'organizzazione dei lavori riguardante l'esame del disegno di legge di bilancio, di cui darà conto in sede di esame di tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

#### IN SEDE CONSULTIVA

##### **(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 7)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
- **(Tab. 11)** Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 14)** Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice COSENZA (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo in materia di cultura e di sport.

Relativamente alle prime, segnala che l'articolo 14 modifica la disciplina riguardante il cosiddetto *tax credit* per il cinema, prevista dalla

legge n. 220 del 2016, e ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il « Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo »), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 64, recante una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti. Un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata a sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti (comma 1); la facoltà di effettuare, anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA, i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (comma 2); un duplice meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del Ministero della cultura, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (commi 3 e 6); un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata (comma 4).

Un secondo gruppo d'interventi – prosegue la relatrice – è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 5).

Fa cenno, inoltre, all'articolo 88, comma 13, che, pur riducendo da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, si inserisce nel quadro più ampio di razionalizzazione dell'intervento pubblico nel settore.

Precisa che la Sezione II del disegno di legge reca l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri e, in particolare, l'articolo 103 reca lo stato di previsione del Ministero della cultura.

Passando alle disposizioni in materia di sport, pone in evidenza che l'articolo 39, comma 5, incrementa il Fondo unico a sostegno del poten-

ziamento del movimento sportivo italiano di 3 milioni di euro annui a partire dal 2024, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Menziona, infine, l'articolo 56, comma 3, che reca un'autorizzazione di spesa per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi, specificando l'importo ad essi destinato. Tra gli interventi, figurano autorizzazioni di spesa: per l'integrazione delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, concernenti i Giochi del Mediterraneo di Taranto (40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 45 milioni di euro per il 2026); per l'incremento (di 50 milioni di euro per il 2024) della dotazione del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e i grandi eventi sportivi internazionali.

Conclude soffermandosi sulla tabella 2 e richiamando in particolare le Missioni 11 e 18, che afferiscono agli ambiti di competenza della Commissione, relative, rispettivamente, a Ricerca e innovazione e a Giovani e sport.

Ha quindi la parola il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), il quale illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo in materia di istruzione e quelle in materia di università.

Quanto alle prime, si sofferma innanzitutto sull'articolo 62, comma 7, che generalizza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

Fa presente che, attualmente, l'articolo 1, comma 389, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) limita tale contributo all'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Ricorda che un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, è stato altresì riconosciuto, a decorrere dal 2020, alle sole scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi (articolo 1, comma 390, della legge di bilancio per il 2020 – legge n. 160/2019).

Segnala, altresì, che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo in forma di *voucher*, associato alla Carta dello studente «Io studio», per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale; per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola se-

condaria di secondo grado (articolo 1, comma 391, della legge di bilancio per il 2020 – legge n. 160/2019).

Il medesimo comma 7 dell'articolo 62 – prosegue il relatore – abroga, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 (quindi da settembre 2024), i commi 390 e 391 sopra richiamati.

L'articolo 63, comma 1, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità: per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023); al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-*bis*.1, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023).

Per le finalità sopra descritte, il comma 2 rfinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all'attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

L'articolo 63, comma 3, conferma, per l'anno scolastico 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'anno scolastico 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud ».

Il comma 4 autorizza, per l'anno 2025, la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

L'articolo 63, comma 5, incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in un'apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i

criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano « Agenda Sud » sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.

Passa poi ad esporre i contenuti delle disposizioni in materia di università e ricerca.

Fa menzione dell'articolo 56, comma 3, il quale reca un'autorizzazione di spesa per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'Allegato V al disegno di legge elenca gli interventi, specificando l'importo ad essi destinato. Tra gli interventi figurano autorizzazioni di spesa: per la realizzazione del *Campus* dell'Università degli Studi di Milano nell'*ex* sito EXPO 2015 (per un importo di 30 milioni di euro nel 2024, 24 milioni di euro nel 2025, 16 milioni di euro nel 2026 e 10 milioni di euro nel 2027); per il completamento del Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie per la ricerca traslazionale (per un importo di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029).

Dà conto, quindi, dell'articolo 61, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il « Fondo per l'Erasmus italiano », con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.

Evidenzia, infine, che la Sezione II del disegno di legge reca l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. In particolare, l'articolo 96 riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, mentre l'articolo 100 reca lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la trasmissione dei rapporti alla Commissione bilancio è stato fissato nella giornata di venerdì 10 novembre. Dopo aver richiamato il regime di ammissibilità di ordini del giorno ed emendamenti nelle Commissioni in sede consultiva, comunica che nel corso dell'Ufficio di Presidenza è stato stabilito di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno, da riferire alle parti di specifica competenza del disegno di legge in titolo, e di eventuali emendamenti alle Tabelle in esame, alle ore 17 di domani, mercoledì 8 novembre.

Prende atto la Commissione.

Segnala che sono in corso interlocuzioni per verificare la disponibilità dei Ministri a partecipare alle repliche al dibattito e alle votazioni. A tal proposito, è stata al momento acquisita la disponibilità del Ministro per l'istruzione e per il merito ad intervenire nella seduta pomeridiana di giovedì prossimo.

Il PRESIDENTE, nel recepire l'orientamento della Commissione di concentrare il dibattito sul provvedimento in titolo nella seduta pomeri-

diana di domani, propone che la seduta già convocata per le ore 9,30 non abbia luogo.

Conviene la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE, come dinanzi deciso, comunica che la seduta già convocata per domani mercoledì 8 novembre alle ore 9.30 non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**

**69<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)*

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è già inserito nel calendario dei lavori dell'Aula del Senato a partire dalla seduta di questo pomeriggio.

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in esame, segnalando in primo luogo che, per quanto riguarda le disposizioni di maggior interesse per l'8<sup>a</sup> Commissione, nel Capo I, volto a razionalizzare l'utilizzo delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, l'articolo 6, comma 2-*bis*, consente – in relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale – la cumulabilità degli incentivi riconosciuti dai predetti strumenti con i certificati bianchi,

nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento.

Nel Capo II – recante disposizioni riguardanti la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, nonché interventi in favore di Lampedusa e Linosa – l'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, della quale fanno parte anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e quello dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La Cabina di regia approva il Piano strategico nazionale delle aree interne, che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo, tra l'altro, al settore della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del PNRR e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione.

Per quanto concerne Lampedusa e Linosa, l'articolo 8 prevede l'adozione di un piano di interventi finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue e di deposito di carburante e alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti.

Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano sono di preminente interesse strategico. Nelle more dell'approvazione del piano, la realizzazione di *hot spot* e centri governativi di prima accoglienza costituisce intervento necessario e connotato da caratteri di urgenza.

Per tutte le opere suddette sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali (VINCA, VIA e VAS) e in materia paesaggistica.

L'articolo 8-bis prevede che la provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, presenti al MIT un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dell'analisi costi-benefici ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad essa collegate.

Nel Capo III – che istituisce la nuova ZES comprendente l'intera area del Mezzogiorno – l'articolo 10 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, della quale fanno parte anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e quello dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 14 prevede che – fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, in materia di investimenti di rilevanza strategica, nonché in materia di disciplina del commercio – i progetti inerenti

alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica, non soggetti a SCIA, siano soggetti ad autorizzazione unica, ai sensi del successivo articolo 15, e, purché relativi a settori individuati dal piano strategico della ZES unica, siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'articolo 15 disciplina la conferenza unificata semplificata, prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale debbano rilasciare le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di quarantacinque giorni.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. Viene disciplinato il caso in cui emergano valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto a un diniego di autorizzazione.

Si specifica che quanto previsto dall'articolo in esame si applica altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale, mentre non si applica alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.

L'articolo 17 prevede, al comma 1, lo slittamento del termine per la presentazione al MIT, da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali, della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.

Il comma 5-bis reca modifiche al comma 694 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 – che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la progettazione e l'esecuzione di sondaggi geognostici volti ad individuare l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) « ex SLOI ed ex Carbochimica » e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento – al fine di ampliare i territori a cui si applica la disposizione nonché gli interventi da realizzare.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tab. 9)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

– **(Tab. 10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni permanenti dovranno rendere i rapporti di

competenza alla 5<sup>a</sup> Commissione entro il 10 novembre, affinché questa possa riferire all'Assemblea a partire dal pomeriggio di lunedì 27 novembre.

Propone dunque di fissare il termine per l'eventuale presentazione di ordini del giorno riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e di emendamenti riferiti alle sole tabelle 2 (limitatamente alle parti di competenza), 3 (limitatamente alle parti di competenza), 9 e 10 entro le ore 10 di domani, 8 novembre, e, conseguentemente, di posticipare alle ore 14.30 la seduta già prevista per domani alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra, in primo luogo, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le relative disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio, segnalando, preliminarmente, l'articolo 32, che modifica la misura dell'indennità giornaliera di malattia della gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, fissandola al 60 per cento della retribuzione. Viene inoltre previsto che l'indennità giornaliera sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

L'articolo 56 rfinanzia interventi in materia di investimenti e infrastrutture e reca disposizioni in materia di commissari straordinari.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro nel periodo 2024-2032 al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 trasferisce al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, in qualità di Commissario straordinario per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia di Savona, le funzioni commissariali già esercitate dal Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria (che cessa conseguentemente dal suo incarico di Commissario straordinario) e lo autorizza a nominare fino a due sub-commissari, i cui compensi sono a carico delle risorse di cui al comma 3.

Il comma 3 stanziava 1.090 milioni di euro nel periodo 2024-2038 per il finanziamento degli interventi elencati dall'allegato V al provvedimento in esame, ossia: compenso dei sub-commissari della già ricordata funivia di Savona; contributo per la realizzazione del campus dell'Università degli studi di Milano nell'ex sito Expo 2015; completamento del progetto Erzelli a Genova (strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale); adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del ser-

vizio sanitario regionale della regione Lazio; Giochi del Mediterraneo di Taranto; rifinanziamento del fondo di garanzia per la costruzione di impianti sportivi e la promozione di grandi eventi internazionali; adeguamento tecnologico del sistema di allerta pubblico IT-Alert; contributo al comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4 e M5.

Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 18 del decreto-legge « *asset* », recante misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 5 autorizza la spesa complessiva di 350 milioni di euro nel periodo 2025-2025 per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi.

Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica. Il Commissario straordinario potrà nominare fino a due sub-commissari. Al Commissario straordinario e ai due sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 7 prevede l'aggiornamento del documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, raggiunto il 28 febbraio 2008.

L'articolo 57 rifinanzia il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

L'articolo 78 assegna contributi alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

L'articolo 81 aumenta di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 le risorse messe a disposizione dei comuni per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

L'articolo dispone inoltre che i contributi possano essere impiegati per tutti i livelli di progettazione.

Nella Tabella A, recante l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente, per il MIT si prevede uno stanziamento di 31,2 milioni di euro per il 2024, di 52,5 milioni di euro per il 2025 e di 57,6 milioni di euro per il 2026.

Nella Tabella B, relativa alle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale, gli accantonamenti di competenza del MIT ammontano a 25,8 milioni per il 2024, 35,5 milioni per il 2025 e a 35,5 milioni per il 2026.

Gli accantonamenti di entrambe le Tabelle sono finalizzati al finanziamento di interventi diversi. Quello relativo alla Tabella A è altresì fi-

nalizzato al finanziamento della conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Nella sezione contabile del disegno di legge, l'articolo 99, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del MIT per l'anno finanziario 2024, reca altresì le disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle capitanerie di porto nonché alla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti.

Per quanto concerne il MIT, le spese finali previste per il 2024 ammontano a circa 20,5 miliardi di euro, di cui 12,6 miliardi di spese in conto capitale e 7,9 miliardi di spese correnti.

Le spese previste per il 2025 ammontano invece a circa 18,5 miliardi di euro per l'anno 2025 e a 18 miliardi per l'anno 2026.

Delle missioni nelle quali si articola la spesa del MIT (Tabella 10), come di consueto, la gran parte delle risorse è allocata sulle missioni n. 13 « *Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto* » e n. 14 « *Infrastrutture pubbliche e logistica* ».

La missione n. 13 presenta una previsione di spesa nel bilancio integrato che ammonta a quasi 11,7 miliardi di euro.

Nell'ambito della missione il programma che presenta gli stanziamenti maggiori è quello relativo a « *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale* » (13.6), per il quale la previsione complessiva per il 2024 sul bilancio integrato ammonta a circa 8,4 miliardi di euro, 6,2 dei quali destinati al concorso dello Stato al trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda gli altri programmi della missione n. 13, quello relativo a « *Sicurezza e sviluppo della mobilità stradale* » (13.1) presenta uno stanziamento di 329 milioni di euro; il programma « *Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo* » (13.4) ha una dotazione di 63,1 milioni di euro; per il programma « *Autotrasporto ed intermodalità* » (13.2) sono stanziati 293,7 milioni di euro; il programma « *Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario* » (13.5) ha una dotazione di 1,2 miliardi di euro e, infine, per il programma « *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne* » (13.9) sono previste spese per circa 1,4 miliardi.

Per la missione n. 14, relativa a « *Infrastrutture pubbliche e logistica* », la previsione di competenza sul bilancio integrato per il 2024 è di 7,3 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse, il programma che presenta maggiori stanziamenti è quello relativo a « *Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali* » (14.11), con una previsione di spesa di circa 5 miliardi di euro.

Al programma « *Edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità* » (14.10) sono poi destinati complessivamente 1,9 miliardi di euro.

Il programma « *Sistemi idrici, idraulici ed elettrici* » (14.5) presenta uno stanziamento di 339 milioni di euro, mentre circa 11 milioni di euro sono infine finalizzati al programma « *Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e costruzioni* » (14.9).

La missione n. 19 « *Casa e assetto urbanistico* » presenta una previsione di spesa per il 2024 di 510,8 milioni di euro.

Relativamente alla missione n. 7 « *Ordine pubblico e sicurezza* », lo stanziamento allocato sulla Tabella 10 è interamente assorbito dal programma « *Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste* » (7.7). Per il 2024 la previsione di spesa del bilancio integrato è pari a 913,7 milioni di euro.

Infine, per la missione n. 32, relativa ai « *Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni* », il bilancio integrato reca una previsione di spesa di 138,7 milioni di euro.

Il relatore procede poi a illustrare lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le relative disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio, segnalando, in primo luogo, che l'articolo 4 riconosce anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, analogamente a quanto già previsto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 55, comma 13, prevede la stipula di una convenzione tra ARERA, Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente.

Il comma 17 dell'articolo 88 sopprime la previsione della legge di bilancio 2022 in virtù della quale le esposizioni di Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima possono beneficiare della garanzia del Fondo stesso secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.

Nella Tabella A, recante l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente, per il MASE si prevede uno stanziamento di 7,2 milioni di euro per il 2023, di 30,06 milioni di euro per l'anno 2025 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026.

Nella Tabella B, relativa alle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale, gli accantonamenti di competenza del MASE ammontano a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Gli accantonamenti di entrambe le Tabelle sono finalizzati al finanziamento di interventi diversi. Quelli relativi alla Tabella B sono inoltre finalizzati al finanziamento della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (A.S. 795).

Nella sezione contabile, per quanto concerne il MASE le spese finali previste per il 2024 ammontano a circa 3,8 miliardi di euro, di cui circa 2,5 miliardi di spese in conto capitale e 1,3 miliardi di spese correnti.

Le spese previste per il 2025 ammontano invece a circa 3,2 miliardi di euro per entrambi gli anni 2025 e 2026.

Delle missioni nelle quali si articola lo stato di previsione del MASE (Tabella 9), la missione 18 « *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* » presenta sul disegno di legge di bilancio integrato una previsione di spesa per il 2024 pari a circa 2,5 miliardi di euro.

Per la missione n. 10 « *Energia e diversificazione delle fonti energetiche* » sono previsti circa 1,2 miliardi di euro.

Per la missione 32 « *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* », sono infine autorizzate spese complessive per circa 100 milioni di euro.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) illustra in primo luogo le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le relative disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio, segnalando che l'articolo 8 limitatamente all'anno 2024, riduce da 90 a 70 euro la misura del canone RAI e riconosce alla RAI un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

La parte dello stato di previsione del MIMIT (Tabella 3) che rientra nella competenza della 8<sup>a</sup> Commissione è quella relativa alla missione n. 15, che contiene gli stanziamenti per il settore delle comunicazioni.

Per il 2024 lo stanziamento di competenza per tale missione sul bilancio integrato è pari a 809 milioni di euro.

Dei tre programmi nei quali si articola la missione n. 15, quello che presenta le maggiori dotazioni finanziarie è il programma « *Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali* » (15.8), con una previsione di spesa di 741 milioni di euro, 485 dei quali destinati al sostegno finanziario all'emittenza radiotelevisiva anche in ambito locale. Sono poi stanziati 53,7 milioni di euro per il programma « *Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti* » (15.9), mentre per il programma « *Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio* » (15.5) la previsione di spesa per il 2024 ammonta a 14,3 milioni di euro.

Infine, nell'ambito della missione n. 17 « *Ricerca e innovazione* », il programma 17.18 « *Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione* » reca per il 2024 uno stanziamento sul bilancio integrato di circa 10 milioni di euro.

La relatrice procede quindi a illustrare le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio, segnalando, in primo luogo, che l'articolo 71 istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo – con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro – per il finanziamento del Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici (commi 1 e 3).

Il comma 2 prevede l'istituzione della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il comma 4 prevede che le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 465, della legge di bilancio per il 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro Italia) possano essere impiegate anche per il contrasto del dissesto idrogeologico e la mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

L'articolo 72 reca numerose misure volte a garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione, con particolare riferimento al sisma del 2009 in Abruzzo, al sisma del 2012 in Emilia-Romagna e Lombardia, a quello del centro Italia del 2016-2017, a quello che ha interessato l'isola di Ischia nel 2017, nonché a quelli che hanno interessato Campobasso e Catania nel 2018.

L'articolo 73 reca invece disposizioni in materia di crediti di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio di quest'anno.

Infine, l'articolo 82 reca interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025.

In particolare, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo da ripartire di parte corrente per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. Esso reca inoltre uno stanziamento per interventi di conto capitale.

Il comma 2 autorizza i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte ad incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti per essere destinato a finanziare gli interventi connessi al Giubileo. Analogamente, Roma Capitale e il Comune di Venezia possono incrementare il contributo di soggiorno di 2 euro oltre l'attuale limite massimo di 10 euro, previsto a legislazione vigente.

Il comma 3 modifica la disciplina generale dell'imposta di soggiorno, prevedendo che il relativo gettito possa essere destinato anche ai costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nell'ambito dello stato di previsione del MEF, è di interesse della Commissione la missione n. 8 « *Soccorso civile* », che reca spese finali sul bilancio integrato pari a quasi 2,8 miliardi di euro per il 2024.

Nell'ambito di tale missione, il programma che presenta gli stanziamenti maggiori è quello relativo agli « *Interventi per pubbliche calamità* » (8.4), per il quale la dotazione complessiva sul bilancio integrato è di circa 1,7 miliardi di euro per il 2024, suddivisi tra gli interventi per il « *Sostegno alla ricostruzione* » (1,5 miliardi di euro) e quelli per la « *Prevenzione del rischio sismico* » (200 milioni di euro).

L'altro programma della missione n. 8 è quello relativo alla « *Protezione civile* » (8.5), per il quale sono allocati 1,1 miliardi di euro per il 2024.

Con riferimento alla missione n. 13, lo stanziamento per il programma « *Sostegno allo sviluppo del trasporto* » (13.8) per il 2024 a valere sul bilancio integrato ammonta a quasi 5,8 miliardi di euro ed è quasi totalmente assorbito dalle risorse erogate a favore di Ferrovie dello Stato S.p.a. per il finanziamento dei contratti di programma e di servizio per il trasporto ferroviario, fatta eccezione per lo stanziamento di circa 4 milioni di euro per il contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo.

Nello stato di previsione del MEF sono iscritti anche taluni stanziamenti in materia di comunicazioni (missione n. 15), con particolare riferimento al programma « *Servizi postali* » (15.3), finalizzato al finanziamento delle attività a garanzia del servizio postale. Per il 2023 lo stanziamento complessivo per tale programma ammonta a 262,4 milioni di euro.

Sempre nell'ambito dello stato di previsione del MEF sono anche allocate le risorse per il servizio pubblico radiotelevisivo, che sul bilancio integrato per il 2024 ammontano a circa 1,4 miliardi di euro.

Infine, nella missione n. 18, il programma 18.14, relativo allo « *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* », reca per il 2024 uno stanziamento di competenza pari a 37 milioni di euro.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono richieste di intervento in discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 8 novembre 2023, alle ore 13, è posticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**

**77<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

- **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 11)** Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
- **(Tab. 16)** Stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente DE CARLO ricorda preliminarmente che il disegno di legge di bilancio è composto da due sezioni: la I sezione è dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; la II sezione è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa e reca l'articolato del bilancio e le Tabelle dei singoli stati di previsione. L'esame in sede consultiva si concluderà con la votazione di quattro rapporti, in corrispondenza delle Tabelle di competenza, riferite anche alle connesse parti della sezione I.

A tale proposito avverte che, sulla base del calendario dei lavori dell'Assemblea, il termine per trasmettere i rapporti alla Commissione bilancio è fissato a venerdì 10 novembre.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) illustra la Tabella 3, recante lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le parti di competenza, e la Tabella 11, recante lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per le parti di competenza con riferimento alla ricerca applicata, unitamente alle corrispondenti disposizioni della sezione I.

Dà indi conto dell'articolo 5 che reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 6 che prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo, evidenzia che l'articolo 24 istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione si terrà conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 euro a 1 milione di euro. I commi da 8 a 10 recano norme finalizzate a contribuire all'efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026). Si prevede infine che le disposizioni di cui all'articolo in esame non siano applicabili agli imprenditori agricoli, per i quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.

Passa indi all'articolo 25, che modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private – CAP), inserendo, nell'ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicura-

tive, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, cui sono tenute ad aderire: le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), quando la raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro; le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente.

Il Fondo ha natura di diritto privato e la sua dotazione finanziaria è costituita mediante contributi degli aderenti, in modo che la stessa risulti proporzionata alle passività del Fondo e comunque pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo delle riserve tecniche. Dopo aver descritto le caratteristiche del Fondo, il cui statuto è approvato dall'IVASS che vigila sul rispetto della disciplina in esame, dà conto dell'articolo 51, relativo alla disciplina del Fondo previsto dalla legge n. 295 del 1973 e, in particolare, sugli accantonamenti che, ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo, devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. La relazione illustrativa – precisa il relatore – afferma che l'articolo mira a rafforzare e migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del « Contributo *Export* », quale misura gestita da SIMEST S.p.A., a valere sul Fondo citato.

Illustra inoltre l'articolo 52, che modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo e sopprimere il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.

Quanto all'articolo 54, fa presente che esso autorizza la spesa di 190 milioni per l'anno 2024 e di 210 milioni per l'anno 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (comma 1), consentendo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di impartire all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA), soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse (comma 2). Il comma 3 dell'articolo riferisce di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla « Nuova Sabatini », misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il comma 4, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

Si sofferma dunque sull'articolo 55, che autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digi-

tale delle imprese. Il comma 2 indica i beneficiari delle garanzie, che possono riguardare i finanziamenti, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà. Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura differenziata in ragione delle operazioni finanziarie sottostanti. Ai sensi del comma 3, gli impegni derivanti dall'attività di garanzia sono assunti da SACE S.p.A. per il 20 per cento e dallo Stato per l'80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. Gli impegni sono assunti da SACE S.p.A. secondo un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, e di un sistema dei limiti di rischio.

Dopo aver rilevato che l'articolo 60 istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'università e della ricerca, fra i quali l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), pone l'accento sull'articolo 88, comma 3, che riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Per il Dicastero delle imprese, le riduzioni ammontano per il 2024 a 39 milioni di euro, per il 2025 a 65,7 milioni di euro e per il 2026 a 92,3 milioni di euro. In tutti e tre gli anni, la riduzione incide particolarmente sulla missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, seguita dalle missioni 12, Regolazione dei mercati, 15, Comunicazioni, 17, Ricerca e innovazione e 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. Per il Dicastero dell'università e della ricerca, la riduzione impatta tra l'altro sulla missione 17, Ricerca e innovazione, con particolare riferimento al programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata.

Fa presente inoltre che l'articolo 88, comma 16, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale, istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per consentire alle pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture di prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.

In conclusione, in ordine alla sezione II, segnala che l'articolo 92 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Dicastero delle imprese (Tabella 3) per l'anno finanziario 2024 e reca altresì disposizioni contabili relative al medesimo Dicastero. Lo stato di previsione prevede, in particolare, spese finali pari a 18.226 milioni di euro per l'anno 2024, 15.320 milioni di euro per l'anno 2025 e 9.439 milioni di euro per l'anno 2026.

Il relatore AMIDEI (*FdI*) illustra la Tabella 13, recante lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e la Tabella 16, recante lo stato di previsione del Ministero del turismo, unitamente alle corrispondenti disposizioni della sezione I, rilevando anzitutto che l'articolo 2 prevede distinti rifinanziamenti, per l'anno 2024, relativi: al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 600 milioni di euro; all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al medesimo Dicastero di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi; al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, per 50 milioni.

Dà indi conto dell'articolo 9 che prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Evidenzia altresì che l'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese (PMI) agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

Fa presente poi che l'articolo 74 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, con una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Sottolinea altresì che l'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per altri comuni, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di

soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia.

Riallacciandosi alla relazione del senatore Cantalamessa, menziona l'articolo 88, comma 3, sulla riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. Per il Dicastero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le riduzioni ammontano a 10,6 milioni di euro per il 2024, 11,2 milioni di euro per il 2025 e a 11,1 milioni di euro per il 2026. Tali decurtazioni concernono le missioni 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, e 18, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Per il Dicastero del turismo, le riduzioni ammontano per il 2024 a 5,6 milioni di euro, per il 2025 a 3,4 milioni di euro, per il 2026 a 1,9 milioni di euro e incidono maggiormente sulla missione 31, Turismo, nonché sulla missione 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Avviandosi alla conclusione, in ordine alla sezione II, segnala che l'articolo 102 contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione. Lo stato di previsione prevede, in particolare, spese finali pari a 2.556 milioni di euro per l'anno 2024, 1.588 milioni per l'anno 2025 e 1.227 milioni per l'anno 2026. L'articolo 105 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) per l'anno finanziario 2024. Lo stato di previsione prevede, in particolare, spese finali pari a 366 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni per l'anno 2025 e 245 milioni per l'anno 2026.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) prende la parola sull'ordine dei lavori per sottolineare che, essendo il disegno di legge di bilancio in prima lettura, considerato che le audizioni in Commissione bilancio sono iniziate questa mattina e valutati i rilevanti profili per la 9<sup>a</sup> Commissione, la votazione dei rapporti dovrebbe avvenire quantomeno la settimana prossima, a conclusione del ciclo di audizioni nella sede di merito.

Il presidente DE CARLO osserva che il termine per formulare rapporti alla Commissione bilancio non dipende dalle decisioni delle singole Commissioni.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) ribadisce l'inopportunità di formulare un rapporto prima di ascoltare le associazioni di categoria nella sede di merito. Afferma pertanto che il suo Gruppo sottoporrà la questione anche in Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) domanda dunque se l'esame dei documenti di bilancio si concluderà nella settimana in corso.

La senatrice NATURALE (M5S) si associa alla richiesta del senatore Martella, tanto più che le associazioni di categoria del comparto agricolo saranno audite dalla Commissione bilancio giovedì pomeriggio.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) prende nuovamente la parola per enfatizzare l'importanza dei contributi resi dai soggetti auditi, utili anche ai fini della fase consultiva.

Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE), dopo aver premesso che la Commissione ha sinora lavorato in un clima costruttivo, ritiene influente il momento in cui sarà chiamata a rendere i rapporti di competenza alla Commissione bilancio, considerato che la fase di audizione nella sede di merito è in realtà propedeutica alla presentazione degli emendamenti. Pur non condividendo, pertanto, la fissazione di termini perentori per concludere l'esame, ritiene che i rapporti possano comunque essere espressi con il dovuto approfondimento, mantenendo un atteggiamento collaborativo tra le forze politiche.

Coglie quindi l'occasione per evidenziare che le modalità e i tempi per l'espressione dei pareri alle Commissioni di merito spesso non tengono conto dell'*iter* che si svolge in quella sede, al punto che i testi vengono di fatto stravolti anche attraverso emendamenti del Governo o dei relatori, rendendo vano il parere espresso sul provvedimento originario.

Il presidente DE CARLO, nel comprendere la richiesta delle opposizioni, concorda con le osservazioni del senatore Paroli, ribadendo che le indicazioni circa i tempi per la formulazione dei rapporti non dipendono dalle singole scelte delle Commissioni in sede consultiva. Pertanto, per il prosieguo dell'esame, ci si atterrà ai tempi concordati dalla Conferenza dei Capigruppo, tanto più che le opposizioni potranno presentare emendamenti nei tempi stabiliti dalla sede di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sul comma 4 dell'articolo 1, che autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., mediante apposite convenzioni, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione.

L'articolo 6, al comma 1, interviene sulla disciplina dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), con due disposizioni volte: ad ammettere la stipulazione dei CIS per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici (prevedendo, altresì, una deroga per gli interventi complementari a quelli principali contenuti nel CIS); a riformulare la normativa sui poteri sostitutivi in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi.

L'articolo 7, prosegue il relatore, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui fanno parte, tra gli altri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo.

Illustra indi l'articolo 9 che istituisce, dal 1° gennaio 2024, la zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. In particolare, il comma 1 stabilisce che per zona economica speciale si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell'impresa.

Fa presente poi che il comma 1 dell'articolo 12 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta, tra l'altro, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro del turismo.

Osserva inoltre che l'articolo 13, comma 1, dispone l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, dello sportello unico digitale ZES – denominato SUD ZES – per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il SUD ZES è istituito nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, ai sensi dell'articolo 14. Quest'ultimo articolo, prosegue il relatore, prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica siano soggetti ad autorizzazione unica e, purché relativi a set-

tori individuati dal piano strategico, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Evidenzia indi che, secondo l'articolo 15, coloro i quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della zona economica speciale, devono presentare la relativa istanza allo sportello unico, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. I commi dal 2 al 6 definiscono le regole applicabili al procedimento di autorizzazione unica. Il comma 7 stabilisce che le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici o privati di competenza delle Autorità di sistema portuale.

Passando all'articolo 16, rileva che esso introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 reca la copertura finanziaria rinviando a un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione del limite di spesa complessivo.

Avviandosi alla conclusione, illustra il comma 2 dell'articolo 22, in virtù del quale alle istanze presentate dal 1° gennaio 2024 si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto-legge relative al procedimento unico (articolo 14) per l'avvio delle attività produttive all'interno dell'area della ZES e all'autorizzazione unica (articolo 15) per le imprese che intendano avviare attività produttive ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES. Si stabilisce infine che, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definirà l'organizzazione della Struttura di missione ZES, gli attuali Commissari straordinari delle ZES svolgano tutte le funzioni e le attività relative al procedimento unico e all'autorizzazione unica; tali attività saranno in futuro svolte dalla Struttura di missione ZES e dal coordinatore di tale Struttura. Il comma 4 interviene sul riconoscimento delle agevolazioni per le imprese che ne siano beneficiarie alla data del 31 dicembre 2023.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto a nome del Gruppo, lamentando che il provvedimento tradisce per

l'ennesima volta il Sud, in quanto introduce disposizioni che rischiano di essere ostili ad una parte del Paese. Afferma infatti che il decreto-legge compie una stretta sulle aree interne e sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché sulle ZES, prevedendo la territorializzazione degli interventi. Stigmatizza inoltre che le ZES, come concepite dal provvedimento in esame, perdono quei requisiti basilari per garantire la crescita, quali la possibilità di assicurare una fiscalità di vantaggio anche per i piccoli investimenti. Ritiene dunque che l'introduzione di un'unica ZES per il Mezzogiorno testimoni una impostazione centralistica, considerato che sono ammessi interventi solo sopra i 200.000 euro, con pregiudizio per altri tipi di investimenti.

Rileva perciò criticamente come il provvedimento non aiuti lo sviluppo del Meridione, riduca le risorse per le categorie più deboli e penalizzi l'imprenditorialità diffusa. Fa notare, altresì, che in alcune aree del Nord sono previste le zone logistiche semplificate (ZLS), per le quali occorre sbloccare i relativi finanziamenti. Paventa quindi il rischio che anche le ZLS vengano penalizzate e preannuncia emendamenti del suo Gruppo nel disegno di legge di bilancio.

In ultima analisi, deplora le disposizioni in materia di immigrazione, che ritiene assolutamente ingiustificabili, e dichiara il voto convintamente contrario della propria parte politica.

La senatrice NATURALE (M5S) reputa che le ZES, come istituite dall'allora Governo Conte, rappresentavano uno strumento per lo sviluppo diffuso di tante aree del Paese. Il provvedimento in esame rischia invece di pregiudicare le zone veramente critiche, avvantaggiandone altre, a causa di una visione centralistica. Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il presidente DE CARLO, dopo aver ricordato che il relatore Mafoni ha già svolto la relazione introduttiva, prende atto che non ci sono interventi in discussione generale e dichiara conclusa tale fase procedurale.

Riassumendo quindi l'incarico di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, tale proposta, messa ai voti, risulta approvata.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una ulteriore seduta domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 12,30, o nella prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 12.*

**Plenaria**

**78<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 25 ottobre scorso, il Presidente del Senato ha comunicato la decisione, presa all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, di inserire in calendario il disegno di legge sulla concorrenza, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento. Il disegno di legge in titolo è già all'ordine del giorno dell'Assemblea di oggi.

Rammenta inoltre che, nella seduta del 27 ottobre, si sono concluse le votazioni degli emendamenti.

Avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti approvati.

Comunica quindi che si procederà all'esame degli ordini del giorno e, successivamente, della proposta di coordinamento Coord.1, presentata dai relatori e pubblicata in allegato. Infine si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario BITONCI accoglie gli ordini del giorno G/795/5/9, G/795/6/9 (già emendamento 6.0.32) e G/795/8/9 (già emendamento 7.0.7).

Quanto agli ordini del giorno G/795/1/9, G/795/2/9, G/795/3/9, G/795/4/9 e G/795/7/9 (già emendamento 6.0.10), l'accoglimento è subordinato a riformulazioni di cui dà lettura.

Si associano i RELATORI.

Accedendo all'invito del rappresentante del Governo, i proponenti riformulano gli ordini del giorno G/795/1/9, G/795/2/9, G/795/3/9, G/795/4/9 e G/795/7/9 (già emendamento 6.0.10) in testi 2, pubblicati in allegato, che risultano quindi accolti dal sottosegretario BITONCI.

Con il parere favorevole del sottosegretario BITONCI, la Commissione approva la proposta di coordinamento Coord. 1.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario della propria parte politica, manifestando insoddisfazione per l'andamento e per l'esito dell'esame, rinviando alla discussione in Assemblea considerazioni più specifiche sul provvedimento.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, lamentando che le proposte emendative della propria parte politica, finalizzate a colmare i vuoti del testo, non siano state prese in considerazione.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti approvati, chiedendo contestualmente l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

(833) *Disciplina della professione di guida turistica*

(412) *CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica*

(687) *CENTINAIO e BERGESIO. – Disciplina della professione di guida turistica*

(749) *GARAVAGLIA. – Disciplina della professione di guida turistica*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento, qualificato come disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, è esaminato ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del Regolamento. Rammenta altresì che, nella seduta del 25 ottobre, si sono concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Avverte che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere sugli emendamenti approvati.

Si passa all'esame della proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato che, posta ai voti, risulta approvata.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 833, con gli emendamenti approvati, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie e a proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 412, 687 e 749.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta plenaria di oggi, così come la seduta plenaria antimeridiana già convocata domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 9, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 12,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

### G/795/1/9 (testo 2)

NAVE, TREVISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 » (A.S. 795),

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;

il predetto regolamento è finalizzato a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti *gatekeeper* (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali;

considerato che:

per garantire il corretto dispiegamento delle dinamiche concorrenziali occorre tenere conto delle particolarità delle realtà industriali italiane e, soprattutto, dell'obiettivo ultimo del superamento del divario digitale;

tra gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea « *Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale* » emerge in particolare la necessità dell'adeguamento delle piccole e medie imprese in termini di digitalizzazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere forme di tutela delle piccole e medie imprese, in relazione alle misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022.

**G/795/2/9 (testo 2)**

FALLUCCHI, POGLIESE, AMIDEI, MAFFONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 »,

premessso che:

l'infrastruttura *cloud* ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze *software* potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118 ), l'articolo 33, concerne il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese presumendo la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità di dati;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accelerare il processo di attuazione dell'articolo 33, comma 3, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

**G/795/3/9 (testo 2)**

BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 »,

premesso che:

l'infrastruttura *cloud* ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze *software* potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 33, vi è quello di disciplinare l'abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme digitali;

nello specifico, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accelerare il processo di attuazione dell'articolo 33, comma 3, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

---

**G/795/4/9 (testo 2)**

SIGISMONDI, POGLIESE, LIRIS, BUCALO, RUSSO, SALLEMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 »,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure per l'adozione del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

considerato che:

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud e le isole presentano un *deficit* infrastrutturale che rende difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole operino scali aerei capaci di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dei vincoli di bilancio, risorse da destinare in favore degli spostamenti da e per gli aeroporti del Mezzogiorno e delle isole, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, anche mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

---

**G/795/7/9 (testo 2)**

BORGHESI, GARAVAGLIA, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 » (A.S. 795),

premesso che:

l'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede l'obbligo in capo a esercenti e professionisti, per quanto riguarda i pagamenti elettronici, di accettazione delle sole carte di pagamento, relati-

vamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito, e carte prepagate, escludendo tutte le altre tipologie di strumenti di pagamento elettronici disponibili sul mercato;

considerato che:

ad oggi sembrerebbe opportuno ampliare la portata della norma includendo, tra i pagamenti che gli esercenti e i professionisti possono accettare per rispondere all'obbligo di legge, gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata e tracciabili esistenti lasciando la scelta dello strumento di pagamento alla libera discrezionalità di esercenti e professionisti tenuti ad adempiere all'obbligo;

in questo modo si eliminerebbe la discriminazione attualmente esistente nella legislazione italiana vigente tra carte di pagamento e tutte le altre fattispecie di pagamento elettronico tracciabili esistenti incidendo, dunque, anche sulla libera concorrenza nel settore dei pagamenti elettronici. Si tenga inoltre presente, che ad incidere sulla diffusione dei pagamenti digitali concorre anche il cambiamento delle abitudini delle persone. Da un recente studio condotto dal Politecnico di Milano è emerso che negli ultimi anni la crescita maggiore è registrata dal cosiddetto mobile e *wearable payments*, quei pagamenti che avvengono negli esercizi tramite *smartphone* o *smartwatch* e che sono arrivati a superare i 7 miliardi di euro;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare eventuali iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di adeguare la portata dell'obbligo di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 al più ampio novero dei pagamenti elettronici tracciabili disponibili sul mercato, lasciando a esercenti e professionisti la libera scelta di quello/i ritenuto/i più adeguato.

---

## Coord. 1

I RELATORI

*Alla rubrica del capo I aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , trasporti, rifiuti e comunicazioni »;*

*all'emendamento 3.0.3 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:*

*– nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: « , in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE »;*

– *al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole:* « al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio, n. 40 » *con le seguenti:* « 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40 »;

*agli identici emendamenti 6.9 (testo 2), 6.10 (testo 2) e 6.11 (testo 2), sostituire le parole:* « di cui all'articolo 11 dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 » *con le seguenti:* « di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2021, n. 288 »;

*agli identici emendamenti 6.0.30 (testo 2) e 6.0.31 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:*

– *nella rubrica, sostituire le parole:* « per lo svolgimento delle attività agricole » *con le seguenti:* « in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma »;

– *al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole:* « non si applicano esclusivamente » *con le seguenti:* « non si applicano »;

*dopo l'articolo 6, inserire la seguente partizione:* « Capo III – Misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentari », *sostituire le partizioni:* « Capo III » e « Capo IV » *rispettivamente con le seguenti:* « Capo IV » e « Capo V » e, *dopo l'articolo 10 aggiungere la seguente partizione:* « Capo VI – Ulteriori disposizioni »;

*agli identici emendamenti 10.0.24 (testo 2) 10.0.25 (testo 2), 10.0.26 (testo 2), 10.0.27 (testo 2), alla rubrica, sostituire le parole:* « Proroga dei termini » *con le seguenti:* « Differimento dei termini ».

---

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 833

### **Coord. 1**

IL RELATORE

*All'emendamento 4.100 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  
« Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, dopo le parole: “rilasciate  
da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti” sono ag-  
giunte le seguenti: “dal Ministero dell'istruzione e del merito” ».*

---

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**  
**128<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE  
AUDIZIONI*

Il presidente ZAFFINI comunica che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 647 e 739 (inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico), l'eventuale documentazione consegnata in fase di audizione sarà resa disponibile, ove nulla osti, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che dovesse successivamente pervenire con riferimento ai temi dei disegni di legge.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)
- **(Tab. 4)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

– (Tab. 15) Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Nel dichiarare aperta la sessione di bilancio, il presidente ZAFFINI avverte che i rapporti destinati alla 5<sup>a</sup> Commissione dovranno essere approvati entro venerdì 10 novembre. Dà quindi conto del regime che regola la proponibilità di emendamenti e ordini del giorno dinanzi alla Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente relatore ZAFFINI (*Fdi*) dà conto in primo luogo delle disposizioni in materia sanitaria recate dalla sezione I del disegno di legge di bilancio.

In particolare, l'articolo 41 concerne il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, mentre l'articolo 42 reca una serie di disposizioni volte a ridurre le liste di attesa, nonché a contrastare la carenza di personale sanitario e il ricorso alle esternalizzazioni.

Il successivo articolo 43 interviene sul tetto della spesa farmaceutica. Inoltre, l'articolo 44 demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio. È inoltre definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e si prevede la predisposizione di linee guida riguardanti l'aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali.

L'articolo 45 autorizza Regioni e Province autonome ad avvalersi delle misure previste all'articolo 42. Inoltre, l'articolo 46 aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati e l'articolo 47 dispone l'applicazione anche nel 2024 della procedura transitoria di riparto delle quote premiali per le regioni virtuose ai fini della spesa sanitaria.

L'articolo 48, al fine di consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 49 introducono una forma di partecipazione alla spesa sanitaria relativa ai lavoratori frontalieri operanti in Svizzera. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri.

L'articolo 50 prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e al potenziamento del SSN.

Il comma 7 dell'articolo 56 dispone l'aggiornamento delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 febbraio 2008.

Il successivo articolo 59 prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale.

L'articolo 66 autorizza la corresponsione di un contributo, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP). Inserisce inoltre l'INMP tra gli enti ammessi a presentare progetti di ricerca finalizzata.

Nell'allegato quinto sono previsti, tra l'altro, finanziamenti per interventi nel settore sanitario.

Per quanto riguarda le norme della sezione I attinenti alle materie del lavoro e delle politiche sociali, l'articolo 2 prevede rifinanziamenti relativi a diversi fondi.

Il successivo articolo 5 prevede una riduzione della quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 6 prevede una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo, mentre l'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF.

L'articolo 9 riconosce, in via transitoria, un trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, mentre l'articolo 10 prevede un incremento delle risorse concernenti la contrattazione collettiva relativa ai dipendenti statali e i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali ridefiniscano gli stanziamenti, a carico dei propri bilanci e relativi ai trattamenti economici del personale, sulla base del parametro delle risorse inerenti ai dipendenti statali.

L'articolo 26 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato, mentre l'articolo 27 introduce, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la possibilità di riscattare i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione.

Inoltre, l'articolo 29 modifica la disciplina transitoria già vigente per il 2024 in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici.

L'articolo 30 concerne la proroga per il 2024 dell'istituto dell'APE sociale, la proroga e la ridefinizione dell'istituto « opzione donna », l'estensione temporale sia della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato, sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla quota 103.

L'articolo 31 rende permanente l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa e ne ridefinisce la disciplina, mentre l'articolo 33

modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo.

L'articolo 34 reca una serie di misure temporanee in materia di ammortizzatori sociali, relative a specifiche fattispecie o a specifici settori e l'articolo 35 prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

L'articolo 36 modifica i criteri di calcolo dell'indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino, mentre l'articolo 37 prevede esoneri contributivi per le lavoratrici madri.

Inoltre, l'articolo 11, comma 2, eleva l'aliquota IVA per alcuni prodotti relativi alla prima infanzia e all'igiene femminile; il successivo comma 3 eleva i valori di alcune imposte in materia di prodotti di tabacco e di relativi prodotti succedanei; l'articolo 17 reca misure intese a contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico; l'articolo 32 ridefinisce i criteri di calcolo dell'indennità di malattia per la gente di mare; l'articolo 38 esclude i titoli di Stato e i prodotti finanziari con garanzia statale dall'ambito del calcolo dell'ISEE; il comma 1 dell'articolo 39 istituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; il successivo comma 2 prevede un finanziamento permanente in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza; il comma 3 riduce lo stanziamento destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza; i commi da 1 a 5 dell'articolo 40 istituiscono il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità; il successivo comma 6 incrementa il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità; l'articolo 60 istituisce un fondo per il personale di alcuni enti di ricerca; il comma 1 dell'articolo 66 reca uno stanziamento per le misure connesse all'accoglienza dei migranti e in favore dei minori stranieri non accompagnati; l'articolo 70 reca uno stanziamento per il proseguimento delle attività relative al soccorso e all'assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina; l'articolo 88, comma 1, istituisce una Commissione di studio per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per le quali è prevista la rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Riguardo all'articolo 86, comma 1, la tabella A prevede, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un incremento pari a 12.965.000 euro per il 2024, a 40.100.000 euro per il 2025 ed a 23.105.000 euro annui a decorrere dal 2026; la medesima tabella prevede, per il Ministero della salute, un incremento pari a 4.780.000 euro per il 2024, 34.806.000 euro per il 2025 ed a 35.906.000 euro annui a decorrere dal 2026. La tabella B prevede, per il Ministero della salute, un incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Nella sezione II è inoltre indicata una serie di variazioni rispetto al livello a legislazione vigente relative agli stati di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (*M5S*) sollecita in primo luogo una riflessione circa l'opportunità che la Commissione trasmetta un impulso determinante alle scelte di bilancio tramite la propria azione legislativa, particolarmente in riferimento ai disegni di legge di iniziativa parlamentare. L'esame da parte della Commissione di un nuovo assetto legislativo di materie strategiche, quali la medicina territoriale, l'emergenza urgenza e la non autosufficienza, dovrebbe infatti determinare il quadro entro il quale il Governo può operare le scelte sui profili finanziari.

Rilevata la difficoltà dell'azione dei singoli parlamentari rispetto alle strutture sanitarie presenti nei territori, segnala la tendenza di fondo a uno spostamento degli equilibri nel settore sanitario a vantaggio del privato, quando sarebbe preferibile un maggiore impegno riguardo il miglioramento e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse.

Esprime poi perplessità l'intervento volto alla riduzione delle liste d'attesa, basato sul maggiore ricorso alle risorse umane già presenti e in mancanza di un innalzamento dei limiti posti alle assunzioni. Un'ulteriore criticità è a suo giudizio costituita dall'accorpamento dei fondi relativi a diverse importanti patologie, quali l'Alzheimer, con conseguente incertezza in merito alle prospettive di intervento in ambiti di particolare delicatezza.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) segnala a sua volta con preoccupazione le scelte del Governo relativamente al Fondo per l'Alzheimer e le demenze, che pure ha consentito l'adozione di misure di grande utilità, secondo le aspettative di famiglie, associazioni e medici.

La manovra in esame risulta inoltre penalizzante nei confronti delle categorie del settore sanitario, già in notevole difficoltà, mentre le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa sono del tutto insufficienti e, fondamentalmente, risentono della tendenza generale a favorire la sanità privata.

Risultano inoltre gravemente depotenziati i servizi socio-sanitari dei Comuni, gravati da maggiori carichi, in assenza di risorse aggiuntive, anche in termini di personale.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) fa presente che, al netto degli aumenti delle retribuzioni del personale sanitario, peraltro necessari, le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale sono del tutto inadeguate rispetto agli obiettivi posti, traducendosi in particolare in una diminuzione delle quote a disposizione dei sistemi sanitari regionali. Rilevato che il definanziamento della sanità pubblica risulta una tendenza caratterizzante l'intero ultimo decennio, ritiene che le misure in esame siano inadeguate rispetto alla necessità di garantire la tenuta del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, le forze di maggioranza dovrebbero abbandonare i toni ec-

cessivamente ottimistici utilizzati nella comunicazione pubblica, ingannevoli per i cittadini, e procedere a una seria riflessione sulla materia.

In particolare, è preoccupante la mancanza di prospettive in merito al finanziamento dei LEA, della continuità assistenziale nel territorio, all'abbattimento delle liste d'attesa. Inoltre, è urgente una delimitazione rigorosa degli ambiti della sanità privata e della sanità pubblica. Quest'ultima, in assenza delle necessarie risorse, è infatti destinata a un indebolimento irreversibile.

In risposta a un quesito della senatrice ZAMPA (*PD-IDP*), il PRESIDENTE fornisce ragguagli in ordine al prosieguo dell'esame. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 8 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo ai profili di competenza, il relatore ZULLO segnala innanzitutto l'articolo 1 del decreto-legge n. 124, che modifica la disciplina sulle modalità di programmazione e utilizzo delle risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziato per il periodo 2021-2027, mentre l'articolo 2 disciplina la procedura attraverso la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle amministrazioni centrali o regionali o delle province autonome assegnatarie di tali risorse.

L'articolo 3 detta disposizioni volte a garantire l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali.

Il successivo articolo 4 dispone che le amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscano nel sistema informatico ReGiS i dati relativi ai progetti finanziati.

L'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto, mentre l'articolo 6 interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS).

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne,

presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, l'articolo 8 prevede la predisposizione di un piano di interventi strategici.

L'articolo 8-*bis* contiene misure per la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento e l'articolo 9 istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

I successivi articoli da 10 a 15 dettano disposizioni in relazione all'organizzazione e al Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno.

L'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione. Inoltre, prevede che i componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione possano mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 19, commi da 1 a 9, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni all'assunzione di personale non dirigenziale. Il successivo comma 9-*bis* autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle regioni comprese nell'Obiettivo europeo « Convergenza ».

I commi 2 e 3 dell'articolo 22 recano disposizioni transitorie in relazione ai poteri e alla competenza territoriale dei commissari straordinari delle attuali zone economiche speciali.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) stigmatizza innanzitutto la reiterata presentazione di provvedimenti d'urgenza, peraltro dal contenuto fortemente eterogeneo.

Esprime quindi preoccupazione in ordine agli interventi in materia di minori stranieri non accompagnati. A fronte di una legislazione di elevata qualità, conseguente all'impegno condiviso delle diverse forze politiche, viene attuata un'indebita distinzione fra categorie di minori, determinando una diminuzione dei livelli di tutela. In linea con le critiche espresse da diversi settori della società civile, l'esito dell'intervento in esame consisterà in un aumento dell'irregolarità e della marginalità, con il conseguente aumento dell'allarme sociale nei confronti del fenomeno dell'immigrazione.

Sono del resto infondati i timori riguardanti le dichiarazioni mendaci in merito all'età rese dai soggetti interessati, in quanto lo specifico protocollo volto alla valutazione di tali casi dà sufficienti garanzie di attendibilità.

La senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*) condivide le critiche della senatrice Zampa ed esprime un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento. Questo non può infatti che ampliare l'area dell'irregolarità e dell'esclusione rispetto alle necessarie forme di sicurezza sociale e sanitaria.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime dubbi sull'efficacia delle misure in materia di istituzione delle zone economiche speciali nel Mezzogiorno, in considerazione della mancanza di chiarezza strategica e della confusione dei livelli di responsabilità.

La realizzazione del piano per le aree interne è contraddistinta da analoghe incertezze sotto il profilo strategico, risultando evidente la contraddizione fra la politica volta al conseguimento dell'autonomia differenziata e la ricorrente tendenza all'istituzione di cabine di regia centralizzate. Nel complesso, tali scelte non possono che sottrarre energie all'obiettivo fondamentale di tali interventi, consistente nella creazione di opportunità di lavoro.

Intervenendo in replica, il senatore ZULLO (*FdI*) rileva che il decreto-legge in esame non dispone alcuna abrogazione della previgente legislazione in materia di minori stranieri non accompagnati, né prevede alcun definanziamento degli interventi in tale ambito. Risulta invece notevole l'intervento infrastrutturale a beneficio delle isole di Lampedusa e Linosa.

Le misure in materia di aree interne e di zone economiche speciali sono formulate al fine di conseguire la massima efficienza, sulla base delle esperienze pregresse, le quali evidenziano eccessivi ritardi nell'impiego di risorse europee. Gli interventi in esame sono invece adeguati all'obiettivo del conseguimento della massima armonizzazione socio-economica nei territori.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine posta in votazione e approvata a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**

**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILVESTRO**

*La seduta inizia alle ore 11.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che la proposta di parere del relatore e quella dell'onorevole Torto sono state pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 31 ottobre. Avverte altresì che è stata trasmessa una ulteriore proposta di parere, a firma dell'onorevole De Luca ed altri, che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

L'onorevole DE LUCA (*PD-IDP*), dopo aver richiamato i principali contenuti della proposta di parere contrario presentata dal proprio Gruppo, invita il relatore a riconsiderare la sua proposta di parere.

L'onorevole MACCANTI (*LEGA*), intervenendo in discussione generale, esprime apprezzamento per la metodologia seguita dal Governo in carica e dal Ministro Calderoli in merito all'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, incentrata opportunamente sull'approvazione di una legge-cornice, a differenza dei Governi precedenti che invece non hanno stabilito preventivamente un quadro organico di regole per tale devoluzione.

Un altro innegabile merito dell'Esecutivo è quello di aver consentito l'avvio, proprio a seguito del disegno di legge in esame, del procedi-

mento finalizzato alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP). A tal proposito, esprime un particolare apprezzamento sulla prima osservazione inserita nella proposta di parere favorevole del relatore, con la quale si ascrive ad una fonte normativa di rango primario l'individuazione dei LEP.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e fa presente altresì che nella seduta convocata per domani, mercoledì 8 novembre, si procederà alle dichiarazioni di voto e alla votazione del parere sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

ALLEGATO

**Schema di parere, a firma dell'onorevole De Luca ed altri, sul disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.S. 615)**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per quanto di competenza, l'Atto Senato n. 615, recante « *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione* », premesso che:

si può essere favorevoli ad una possibile attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ma la formulazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per quanto possa apparire incerta e indeterminata, non può essere interpretata ed attuata in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, a partire dal principio di unità e indivisibilità della Repubblica e dal connesso principio di uguaglianza di fronte alla legge, e nell'accesso ai beni e servizi essenziali che costituiscono l'oggetto dei diritti civili e sociali che, come esplicita appunto l'articolo 117, lettera *m*), « devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale »;

prima di procedere a qualsiasi trasferimento di ulteriori competenze a una o più regioni, occorre che siano determinati e concretamente attuati tutti i LEP attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali;

come hanno ben spiegato Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Pajno, nella lettera con cui hanno motivato le loro dimissioni dal cosiddetto « Comitato tecnico per la determinazione dei LEP », se si dovesse procedere alla determinazione dei soli livelli essenziali relativi alle materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, vi sarebbe il rischio che alla fine manchino le risorse per finanziare anche i LEP relativi alle materie di competenza esclusiva dello Stato (che non possono essere trasferite alle regioni): il disegno di legge all'esame di questa commissione non contiene alcuna garanzia in ordine alla previa determinazione ed attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che, ai sensi dell'articolo 117, lettera *m*), devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

il disegno di legge del Governo si limita a disporre per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma determinare i LEP non equivale a garantire i LEP, come invece espressamente richiesto dal-

l'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione perché per renderli effettivi occorre garantirne il finanziamento e nel DDL non c'è alcuna traccia di risorse individuate per finanziare i nuovi LEP;

diretta conseguenza di questa scelta del Governo è l'impostazione dell'attività del « Comitato tecnico per la determinazione dei LEP ». Il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in una lettera inviata al presidente del Comitato afferma che anche laddove vengono indicate « le "prestazioni" collegate ai LEP si dimostrino "nella maggioranza dei casi formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio" il cui contenuto pratico "rimane in larga parte indeterminato" ». « Da un'impostazione di questo tipo sembra conseguire un'interpretazione (restrittiva) del mandato del Comitato volta a limitarlo a una ricostruzione sistematizzata della legislazione vigente, senza entrare nelle possibili declinazioni operative delle disposizioni connesse con diritti civili e sociali. »;

rilevato che:

il ddl Calderoli, al nostro esame, è una legge ordinaria che si presenta come una legge quadro che definisce le modalità di un'eventuale attuazione all'articolo 116, terzo comma: la legge quadro non esclude la possibilità di conferire alla potestà legislativa esclusiva di una o più regioni anche materie che è invece del tutto irragionevole che siano disciplinate in maniera differenziata. Dall'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia il provvedimento in esame dovrebbe sicuramente escludere le norme generali sull'istruzione; la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; il commercio con l'estero; la tutela e sicurezza del lavoro; l'istruzione; le professioni; la tutela della salute; i porti e aeroporti civili; le grandi reti di trasporto e navigazione; l'ordinamento della comunicazione; la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; la previdenza complementare e integrativa; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

considerato che:

l'A.S. 615 non prevede un ruolo adeguato ed utile del Parlamento. Tale ruolo andrebbe rafforzato in tre fasi: 1) nella fase iniziale di negoziato tra la Regione e lo Stato con l'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere; 2) nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento prevedendo vincolanti deliberazioni parlamentari, precedute da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali; 3) nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere prevedendo che l'intesa allegata sia emendabile, non solo nella parte del ddl, ma anche nella parte dell'intesa e che in sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera possa formulare richieste di nuova negozia-

zione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi; 4) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sia effettuata con legge o con atto avente forza di legge;

rilevato, in fine, che il disegno di legge in esame:

non risolve il problema della specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia: il trasferimento a una o più regioni può (e deve) riguardare solo specifiche funzioni e mai un'intera materia;

non contiene il principio della revocabilità delle condizioni particolari di autonomia conferite a una o più regioni: la revoca dovrebbe essere una revoca che può essere disposta dal solo Stato, senza alcun accordo con la Regione interessata (trattandosi di una revoca a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini della regione che si dimostra incapace di esercitare le competenze che ha ottenuto ex 116, terzo comma);

anche in tema di strumenti perequativi di cui all'articolo 119 Cost., è gravemente manchevole, visto che l'articolo 9 ha mera natura programmatica e ricognitiva, senza dunque alcuna effettiva capacità di produrre un'efficacia giuridica immediata. Infatti, disporre l'unificazione degli strumenti di finanziamento esistenti, seppure semplificandone l'accesso, non ha effetti aggiuntivi in termini di risorse finanziarie e di conseguenza compensativi delle ripercussioni del riconoscimento di ulteriori forme di autonomia ad alcune Regioni,

esprime

PARERE CONTRARIO.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza**  
**dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 7 Novembre 2023

**Plenaria**  
**30ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
Barbara FLORIDIA

*Intervengono il direttore e il vice direttore Approfondimento, dottor Paolo Corsini e dottor Sigfrido Ranucci, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali e dal dottor Francesco Pultrone, Responsabile relazioni Parlamento e Governo della Direzione relazioni istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 20,15.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Direttore e del Vice Direttore Approfondimento**

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Paolo Corsini e il dottor Sigfrido Ranucci, direttore e vice direttore Appro-

fondimento, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali e dal dottor Francesco Pultrone, responsabile relazioni Parlamento e Governo della direzione Relazioni istituzionali.

Ricorda che, nella riunione del 25 ottobre scorso, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, alla luce di alcune richieste avanzate dai Gruppi, ha deliberato di prevedere l'odierna audizione congiunta che verterà sui criteri e i parametri generali seguiti nella predisposizione delle trasmissioni di approfondimento e di inchiesta, anche con riferimento ai costi sostenuti e ai risultati complessivi conseguiti.

Precisa altresì che, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento interno, la Commissione ha facoltà di invitare ad intervenire tutti i soggetti che, in virtù del proprio ruolo, per formazione ed esperienza, sono in grado di offrire un contributo all'adempimento dei compiti di indirizzo generale e di vigilanza che sono riconosciuti a questo organo.

In tal senso, quindi, in questa sede e come di consueto attraverso lo strumento dell'audizione, la Commissione intende acquisire elementi di conoscenza che saranno utili per verificare l'osservanza del contratto di servizio e delle direttive impartite.

Prega, quindi, i colleghi di considerare, nella scelta dei quesiti da porre a ciascuno degli ospiti, la particolare specifica natura della sede nella quale ci si trova, ricordando che il fine primario della Commissione è, infatti, quello di esercitare le proprie potestà di indirizzo generale in modo quanto più possibile rispettoso della libertà costituzionale di manifestare il proprio pensiero e di esercitare il diritto di cronaca. La Commissione, nella propria attività, si trova ad operare sul sottile discrimine del bilanciamento tra l'esigenza di tutelare queste libertà costituzionali, anche nei confronti del singolo operatore dell'informazione, e l'esigenza, parimenti rilevante ed ineludibile, di assicurare il rispetto effettivo del criterio del pluralismo nella programmazione del servizio radiotelevisivo pubblico. In questa difficile opera di bilanciamento – che riguarda il fondamento essenziale dei principi alla base di una democrazia matura ed è affidata necessariamente ad un organo di natura parlamentare – la Commissione e questa Presidenza concentreranno tutta la propria attenzione e la propria sensibilità civile ed istituzionale.

Cede quindi la parola al dottor Corsini e al dottor Ranucci per le loro esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti, osservazioni e richieste di chiarimenti da parte dei Commissari.

Il dottor CORSINI e il dottor RANUCCI svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni i senatori NICITA (*PD-IDP*) e SPERANZON (*FdI*), il deputato FILINI (*FDI*), il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), i senatori DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), la deputata BOSCHI (*A-IV-RE*), il deputato CAROTENUTO (*M5S*), la se-

natrice BEVILACQUA (*M5S*), i deputati GRAZIANO (*PD-IDP*) e CANDIANI (*LEGA*) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica il dottor RANUCCI e il dottor CORSINI e, incidentalmente, intervengono le deputate BOSCHI (*A-IV-RE*), MONTARULI (*FDI*) e DALLA CHIESA (*FI-PPE*), la senatrice FURLAN (*PD-IDP*), il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) e la PRESIDENTE.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI*

La PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 40/436 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

*La seduta termina alle ore 22,45.*

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 40/436)**

BERGESIO, CANDIANI, BISA, MACCANTI, MINASI, MURELLI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere, premesso che:

durante la trasmissione televisiva « Presa diretta », andata in onda lo scorso 2 ottobre, su Rai3, dal titolo di « Cibo sovrano », si è a lungo parlato di carne sintetica;

durante la puntata in oggetto, il conduttore Riccardo Iacona, ha affrontato un tema molto delicato come quello dell'alimentazione, del cibo *Made in Italy*, delle nuove frontiere della carne coltivata, della sostenibilità del nostro sistema agroalimentare, nonché i problemi della filiera agricola prospettando la possibilità, controversa e attualmente vietata nel nostro paese, della produzione di carne coltivata;

l'esaltazione delle caratteristiche e delle proprietà della carne coltivata in laboratorio, della sua presunta genuinità, nonché del rispetto dell'impatto ambientale e dell'ecosistema animale, perché ottenuta senza la soppressione di animali, contrasta con i criteri di veridicità dell'informazione cui deve rigorosamente attenersi la diffusione mediante utilizzo del servizio pubblico nazionale;

si ricorda che il governo ha varato un disegno di legge che vieta categoricamente la produzione e la commercializzazione di cibo sintetico, dando così immediato seguito alle istanze di associazioni di categoria, agricoltori, Regioni e amministrazioni locali di diverso colore politico, che hanno approvato provvedimenti contro la commercializzazione di alimenti prodotti in laboratorio;

parlare di carne ottenuta in laboratorio come di un grande risultato del progresso scientifico, esaltandone presunte qualità e caratteristiche, e ipotizzandone la vendita e la commercializzazione, è un fatto che contrasta apertamente con quanto disposto dal governo italiano al fine di salvaguardare l'intera filiera nazionale e preservare la salute pubblica dai rischi connessi all'assunzione di alimenti non naturali;

ai sensi dell'articolo 6 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di principi generali di informazione e di ulteriori compiti di

pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l'attività dell'informazione radiotelevisiva è tenuta a garantire sempre « la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni », ed è fatto espresso divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni;

la vicenda in oggetto contrasta altresì con gli obblighi di contratto cui è soggetta la Rai, ai sensi dell'articolo 6 del Contratto di servizio 2018-2022, in materia di informazione, che impongono alla società di « improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali », e di assicurare la « presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti » –:

se non ritenga incompatibile con la cornice normativa e contrattuale riportata in premessa il fatto che il citato programma abbia trasmesso un servizio, riguardante l'utilizzo della carne sintetica, non accompagnato da alcuna evidenza scientifica o da alcun dato che confermi la validità delle tesi esposte.

(40/436)

*RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi. In premessa è opportuno evidenziare che « Presa Diretta » è un programma di approfondimento giornalistico la cui caratteristica principale è la rappresentazione della tematica trattata (ad esempio l'immigrazione o il lavoro) da diversi punti di vista in modo tale da sviluppare il senso critico, civile ed etico della collettività così come richiesto dal Contratto di Servizio. Con riferimento alla puntata del 2 ottobre 2023 dal titolo « Cibo sovrano », oggetto dell'interrogazione, si precisa che il taglio della stessa è stato prettamente scientifico con l'obiettivo di fotografare lo stato attuale della ricerca sulla carne coltivata in Italia e nel mondo dando voce alle diverse posizioni sul tema.*

*In particolare, sono stati trasmessi due servizi, uno girato in Italia e uno a Singapore. Nel servizio girato in Italia sono stati intervistati due tra i più titolati esperti in questo settore: Cesare Gargioli, professore di biologia applicata all'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata e Alessandro Bertero, professore associato al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università di Torino, mentre nel reportage girato a Singapore sono state coinvolte le due più grandi università pubbliche dello Stato, la National University, e la Nanyang Technological University, oltre alla dottoressa Yuchu Zhangu, responsabile Ricerca & Sviluppo per la multinazionale del settore alimentare Cargill che ha esposto le potenzialità della carne coltivata ma anche le criticità e gli interrogativi sul futuro di questo cibo alternativo.*

*La puntata, inoltre, ha visto la partecipazione del presidente di Col-diretti Ettore Prandini che, intervistato da Riccardo Iacona, ha esposto la*

*propria posizione e le proprie opinioni sulla carne coltivata. Inoltre, durante la medesima puntata, è stata trasmessa un'intervista al Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. L'obiettivo di « Presa Diretta » non è stato, quindi, quello di avallare una tesi specifica sull'argomento ma piuttosto di dare voce ai diversi esperti del settore al fine di consentire al pubblico di formarsi opinioni autonome sul tema.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di**  
**vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in**  
**materia di immigrazione**

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DELRIO**

*Interviene il Ministro dell'interno Piantedosi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web TV* della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro dell'interno sulle materie di competenza del Comitato**

Il presidente DELRIO introduce l'audizione.

Interviene il Ministro PIANTEDOSI.

Interviene per porre quesiti il deputato Toni RICCIARDI (*PD-IDP*).

Replica il Ministro PIANTEDOSI.

Interviene il presidente DELRIO che effettua alcune considerazioni e ringrazia il Ministro.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Lorenzo GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*AUDIZIONI*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli**  
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 7 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,25*

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**AUDIZIONI**

**Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Leonardo Leone de Castris.**

*(Svolgimento e conclusione)*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Leonardo Leone de Castris.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commis-

sione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Leonardo LEONE DE CASTRIS, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti i deputati Saverio CONGEDO (*FDI*), Francesco GALLO (Misto), Mauro D'ATTIS (*FI-PPE*), Federico CAFIERO DE RAHO (*M5S*), e i senatori Vincenza RANDO (*PD-IDP*) e Salvatore SALLEMI (*FdI*).

Leonardo LEONE DE CASTRIS, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce*, risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Martedì 7 novembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Martina SEMENZATO

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*AUDIZIONI*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di rappresentanti di *Amnesty international Italia* e di *ActionAid Italia***  
(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Tina MARINARI, *Responsabile campagna #IoLoChiedo di Amnesty international Italia*, e Francesca LOFFARI, *Institutional Affairs Senior Office di Amnesty international Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per formulare osservazioni e quesiti, Martina SEMENZATO, *presidente*, e le deputate Sara FERRARI (*PD-IDP*) e Stefania ASCARI (*M5S*).

Tina MARINARI, *Responsabile campagna #IoLoChiedo di Amnesty international Italia*, e Francesca LOFFARI, *Institutional Affairs Senior Office di Amnesty international Italia*, rispondono ai quesiti posti.

Isabella ORFANO, *esperta Programmi Diritti delle donne di ActionAid Italia*, e Rossella SILVESTRE, *esperta di Politiche di genere e Giustizia economica di ActionAid Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per formulare osservazioni e quesiti, Martina SEMENZATO, *presidente*.

Rossella SILVESTRE, *esperta di Politiche di genere e Giustizia economica di ActionAid Italia*, e Isabella ORFANO, *esperta Programmi Diritti delle donne di ActionAid Italia*, rispondono ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

